

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 giugno 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00190 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00180 ROMA CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 193.** Sentenza 30 maggio-12 giugno 1996.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**
- Sicurezza pubblica - Tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche - Accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche - Interdizione e contestuale ordine di comparire in questura - Sindacabilità da parte del giudice anche per la misura concernente il divieto di accesso - Omessa previsione - Provvedimenti atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario - Ragionevolezza - Non fondatezza.**
- (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45).
- (Cost., art. 3) Pag. 17
-
- N. 194.** Sentenza 30 maggio-12 giugno 1996.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**
- Circolazione stradale - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Discrezionalità degli agenti della polizia stradale di sottoporre a controllo il conducente del veicolo ritenuto sotto l'influenza di sostanze che alterino lo stato psico-fisico - Distinzione nel nuovo codice della strada tra stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione in genere - Ragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 54/1986) - Presunta indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool - Legittimità di una discrezionalità circa le tecniche di accertamento - Difetto di rilevanza - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.**
- (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 187, secondo comma, come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, 186, 186, sesto comma, 187, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma).
- (Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, 32, secondo comma, 27, 97 e 102) » 20
-
- N. 195.** Ordinanza 30 maggio-12 giugno 1996.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**
- Impiego pubblico - Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni legislative in materia - Adeguamento ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale - Omissione - Intervento di un adeguamento della normativa da parte della provincia autonoma - Rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Cessazione della materia del contendere con dichiarazione dell'estinzione del processo.**
- (Leggi della provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, 16 ottobre 1992, n. 36, 10 del 23 aprile 1992, artt. 2, 4, 6, 10 e 12, 7 dicembre 1988, n. 54, art. 4, come sostituito dall'art. 13 della legge 3 ottobre 1991, n. 27) »

N. 196. Ordinanza 30 maggio-12 giugno 1996.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Corte dei conti - Danno erariale - Giurisdizione ordinaria - Decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio nominati nel corso di procedimenti penali - Giudizio di responsabilità amministrativa - Atto di citazione emesso dalla procura presso la Corte dei conti - Ritenuta giurisdizionale la natura dei provvedimenti di liquidazione ed estraneo l'atto di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti - Asserita insindacabilità del corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione di compensi dei periti e consulenti - Ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo del ricorso proposto dal giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti, procura regionale della Lombardia

Pag. 27

N. 197. Ordinanza 14-14 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Immigrazione - Cittadini extracomunitari - Richiesta di applicazione della misura di espulsione dal territorio dello Stato per lo straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare - Dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della norma in presenza dei presupposti richiesti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 84/1996 e all'ordinanza n. 108/1996 - Dubbio circa la legittimità costituzionale del d.l. n. 269/1996 reiterante l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione nei termini di precedente decreto-legge - Disposizione della trattazione innanzi alla medesima Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 269/1996.

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269)

» 29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 523. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, del 23 febbraio 1996.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Potere di deferimento del procuratore generale alle sezioni riunite per la risoluzione delle questioni di massima - Disparità di trattamento rispetto ai poteri spettanti alla parte privata, con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità (nella specie: procedimento di sequestro conservativo) - Giudice designato a confermare, modificare o revocare il decreto di sequestro - Individuazione del giudice designato, alla stregua del diritto vivente, nel giudice singolo anziché nella sezione giurisdizionale regionale - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari.

[D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, artt. 1, settimo comma, e 5, terzo comma, lett. a), convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 97)

Pag. 33

n. 524. Ordinanza del pretore di Brescia del 1° aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e le relative attribuzioni, della copertura finanziaria - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, del principio di uguaglianza, del principio della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Ritenuta illegittimità delle pronunce additive ed interpretative della Corte costituzionale - Lesione delle attribuzioni del potere legislativo e del potere giudiziario - Violazione del principio di copertura finanziaria.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale - Violazione della sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 1, primo e secondo comma, 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 70, 72, 77, quarto comma, 81, quarto comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

Pag. 40

n. 525. Ordinanza del pretore di Brescia del 1° aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e le relative attribuzioni, della copertura finanziaria - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, del principio di uguaglianza, del principio della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Ritenuta illegittimità delle pronunce additive ed interpretative della Corte costituzionale - Lesione delle attribuzioni del potere legislativo e del potere giudiziario - Violazione del principio di copertura finanziaria.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale - Violazione della sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

Corte costituzionale « Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 1, primo e secondo comma, 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 70, 72, 77, quarto comma, 81, quarto comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

Pag. 62

N. 526. Ordinanza del pretore di Bolzano del 20 marzo 1996.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. - Infortunio occorso a lavoratore in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (nella specie: consulente/libero collaboratore, incaricato della istruzione e formazione professionale di lavoratori industriali) - Diritto all'assicurazione - Esclusione - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori parasubordinati rispetto ai lavoratori subordinati - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 158 e 476 del 1987 e 332/1992.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 84

N. 527. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Brescia del 23 marzo 1996.

Ordinamento penitenziario - Detenuto «condannato definitivo» - Colloqui con il difensore - Modalità - Lamentata mancata previsione di specifica disciplina come invece previsto per i colloqui del difensore con l'imputato detenuto (art. 104 del c.p.p.) - Lesione del diritto di difesa.

Ordinamento penitenziario - Detenuto «condannato definitivo» - Permessi di colloquio - Difensore considerato, in base ad interpretazione dell'amministrazione penitenziaria, quale terzo, autorizzato al colloquio dal direttore dell'istituto solo in caso di procedimenti giurisdizionali pendenti - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18).

(Cost., art. 24)

» 86

N. 528. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 5 febbraio 1996.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Ammissione al beneficio, per il condannato a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, condizionata alla preventiva osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 91

N. 529. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, del 6 dicembre 1995.

Reati in genere - Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Sanzione penale: reclusione da uno a tre anni - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio meno gravoso previsto nel caso di delitti contro i culti ammessi nello Stato - Lesione del principio di eguale libertà delle confessioni religiose - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1995.

(C.P., artt. 404 e 406).

(Cost., artt. 3 e 8)

Pag. 95

N. 530. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Fermo del 29 novembre 1984.

Riscossione delle imposte - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Individuazione degli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - Soggetti che di questi ultimi abbiano la rappresentanza (nella specie: amministratori di società fallita) - Mancata previsione circa la necessità di provare previamente che tali rappresentanti debbano condividere la responsabilità dell'obbligazione principale - Lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 97

N. 531. Ordinanza del tribunale di Torino del 20 marzo 1996.

Reati in genere - Favoreggiamento personale - Ipotesi di false dichiarazioni rese dal convivente *more uxorio* - Casi di non punibilità - Omessa previsione - Ritenuta sussistenza della facoltà di astenersi dal rendere informazioni e testimonianze e dell'obbligo del relativo avviso - Disparità di trattamento rispetto alla non punibilità prevista nel caso di omesso avviso della facoltà di astensione per le ipotesi di false informazioni al p.m., falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione (art. 371-bis, 372 e 373 del c.p.).

(C.P., art. 384, secondo comma).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 99

N. 532. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Ravenna del 15 giugno 1991.

Successioni e donazioni (imposte sulle) - Beni e diritti trasferiti negli ultimi sei mesi - Ricomprensione nell'attivo ereditario, qualora soggetti ad imposta - Prevista detraibilità delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta - Conseguente assoggettabilità ad imposta delle somme reinvestite in titoli di Stato, escluse all'origine da imposizione tributaria (nella specie: B.O.T.) - Lamentata disparità di trattamento - Mancata espressa citazione di parametri costituzionali.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9, terzo comma, lett. b)]

» 100

N. 533. Ordinanza del tribunale di Urbino del 25 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione delle figlie maritate anche se inabili al lavoro e che risultino a carico del genitore al momento del decesso - Disparità di trattamento rispetto ai figli sposati nelle stesse condizioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1975 di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

[Legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 23, lett. a), modificato dalla legge 22 ottobre 1973, n. 672, art. 8].

(Cost., art. 3)

Pag. 102

N. 534. Ordinanza del giudice di pace di Firenze del 18 ottobre 1995.

Assicurazione (imprese di) - Disposizioni del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private e del relativo regolamento - Inosservanza - Responsabilità di amministratori, rappresentanti legali e direttori - Sanzioni amministrative - Mancata previsione della responsabilità altresì del funzionario direttamente responsabile dell'infrazione alle predette disposizioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale.

(D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 115).

(Cost., artt. 3, 41 e 102)

» 104

N. 535. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna del 1° aprile 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 105

N. 536. Ordinanza del pretore di Macerata del 18 marzo 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1996, n. 113; d.-l. 8 marzo 1996, n. 113, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24) :

» 106

n. 537. Ordinanza del tribunale di Salerno del 6 febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 108

n. 538. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina dell'8 febbraio 1996.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati o che abbia comunque espresso, pur senza emettere una misura cautelare personale, una valutazione di merito circa la probabile colpevolezza degli stessi - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 110

n. 539. Ordinanza del pretore di Genova del 7 maggio 1996.

Regione Liguria - Turismo - Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo - Attività di organizzazione ed intermediazione, in forma continuativa od occasionale, anche non a fini di lucro - Svolgimento senza la prescritta autorizzazione - Prevista applicabilità di sanzioni - Lesione dei diritti inviolabili della persona, del diritto alla libertà di associazione e di libertà di manifestazione del pensiero.

(Legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4, 18 e 21).

(Cost., artt. 2, 17 e 18)

» 113

n. 540. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 10 aprile 1989.

Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per oltre cinque anni - Disparità di trattamento rispetto all'istruzione universitaria per la quale è previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi - Violazione del diritto ai più alti gradi di istruzione e dell'obbligo dello Stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico.

(R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 33 e 34)

» 114

N. 541. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 30 novembre 1995.

Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità - Divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie - Vincoli paesistici «provvisori» scaturenti dalla pubblicazione degli elenchi delle località predisposti dalla commissione provinciale e soggetti a successiva approvazione ministeriale - Mancata previsione di un termine finale scaduto il quale, senza l'intervento del decreto ministeriale, si operi la caducazione del vincolo provvisorio - Incidenza sul diritto di proprietà, sui principi di libertà di iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2, 3 e 7).

(Cost., artt. 41, 42 e 97)

Pag. 117

N. 542. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 20 aprile 1994.

Tributi in genere - Ritenuta e versamento all'erario di una somma pari al sei per mille dell'ammontare, risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992, dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e della proporzionalità contributiva.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 7, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 120

N. 543. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 13 ottobre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (*recte*: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 121

N. 544. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 10 novembre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (*recte*: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 122

n. 545. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 17 novembre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 124

n. 546. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 13 ottobre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 124

n. 547. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 13 ottobre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 125

n. 548. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 15 dicembre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 125

n. 549. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 15 dicembre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 126

N. 550. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 15 dicembre 1993.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 126

N. 551. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) .

» 127

N. 552. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) .

» 129

N. 553. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 130

N. 554. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

Pag. 131

N. 555. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 132

N. 556. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 133

N. 557. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 134

N. 558. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) Pag 135

N. 559. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 136

N. 560. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 137

N. 561. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 138

n. 562. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

Pag. 139

n. 563. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 140

n. 564. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 16 febbraio 1996.

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 141

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Mantova del 7 marzo 1996. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - Corte costituzionale n. 22 del 29 maggio 1996)

Pag. 142

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 193

Sentenza 30 maggio-12 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche - Accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche - Interdizione e contestuale ordine di comparire in questura - Sindacabilità da parte del giudice anche per la misura concernente il divieto di accesso - Omessa previsione - Provvedimenti atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata nel procedimento penale a carico di Enrico Alberto Pallorito, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento, instaurato su richiesta del pubblico ministero, per la convalida del provvedimento assunto dal questore di Macerata nei confronti di Enrico Alberto Pallorito, contenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni sportive, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche).

2. — Il rimettente, premesso che, in base all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 45 del 1995, il questore può emanare due distinti provvedimenti — l'uno consistente nel divieto di accesso ai luoghi delle competizioni agonistiche e l'altro nell'ordine di comparire innanzi all'ufficio di polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni stesse — rileva che, ai sensi del terzo comma della disposizione denunciata, la procedura di controllo giurisdizionale riguarda esclusivamente il secondo provvedimento.

Detta limitazione risulterebbe «irrazionale e in contrasto con l'art. 3 Cost.», considerato che la legge non indica una particolare differenziazione in ordine ai presupposti dei due provvedimenti; entrambi i provvedimenti incidono con caratteri anche di particolare gravità su un bene, quale la libertà di circolazione e locomozione, costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione); per tutto il resto, comprese le conseguenze di carattere penale per il contravventore, la disciplina è, nei due casi, identica; il testo originario del decreto-legge n. 717 del 1994 prevedeva una procedura di rapidissimo controllo giurisdizionale anche per il divieto di accesso, evidenziando così la disparità di trattamento venutasi a creare e confermando la prospettata interpretazione relativa alla distinzione tra i due provvedimenti.

Considerata perciò «la rilevanza della questione» in quanto il giudice per le indagini preliminari potrebbe «togliere efficacia (negando la convalida) all'ordine contenente la prescrizione a comparire, ma nulla potrebbe nei confronti del contestuale ma distinto provvedimento contenente il divieto di accesso, pur se dovesse riconoscere in ipotesi insussistenti i presupposti per l'adozione del medesimo», si richiede una decisione «interpretativa di accoglimento» e non una additiva, sussistendo non già una pluralità di rimedi, spettanti alla scelta del legislatore, «bensì un'unica possibilità logica di rimediare» al contrasto con il parametro indicato, «attraverso l'estensione della disciplina al caso non contemplato».

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo la difesa erariale, la questione, pur a volerla ritenere ammissibile, attesa la richiesta di una sentenza interpretativa di accoglimento, è infondata, giacché «il trattamento normativo deve essere uniforme ove le situazioni regolate siano omogenee» e non quando «sussistano fondate ragioni per differenziarlo», come nella specie. Mentre, infatti, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche «integra una limitazione al diritto di circolazione e non al diritto di libertà personale», e pertanto può essere rimesso all'autorità di pubblica sicurezza, l'ordine di comparizione al comando di polizia «ha una portata più ampia», imponendo al destinatario del primo provvedimento anche «un obbligo di fare», che giustifica la convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche).

La disposizione, denunciata dal rimettente nel terzo comma, prevede la facoltà per il questore di adottare misure di tipo preventivo nei confronti di persone che, secondo quanto precisato al primo comma, risultino denunciate o condannate per determinati reati, o abbiano preso parte a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in tali occasioni abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Tali misure, secondo quanto stabilito dal medesimo primo comma, possono consistere nel divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive specificamente indicate nonché ai luoghi, del pari specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. A questi soggetti il questore può prescrivere altresì di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia in orario compreso nel periodo di tempo nel quale si svolgono le competizioni sportive per le quali vige il richiamato provvedimento interdittivo (secondo comma). Prescrizione quest'ultima che, ai sensi del terzo comma, va comunicata al competente procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, il quale, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica, chiede la convalida del provvedimento al giudice per le indagini preliminari.

2. — Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione del terzo comma — nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale stabilita per l'ordine di comparire personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni stesse — sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per «irrazionale» disparità di trattamento riguardo a provvedimenti per i quali non è dato cogliere, nella legge, una particolare differenziazione né in ordine ai presupposti, né in ordine all'incidenza «su un bene, quale la libertà di circolazione e locomozione, costituzionalmente garantito (art. 16)», né in ordine alle previste analoghe conseguenze dal punto di vista penale in caso di trasgressione.

3. — La questione non è fondata.

Sulla scorta di quanto prospettato dal rimettente, il quale lamenta una non giustificabile diversità di regime fra i due provvedimenti, la Corte ritiene che la valutazione ad essa richiesta dall'ordinanza riguardi essenzialmente la sussistenza o meno, nella disposizione denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori.

Si tratta, dunque, alla stregua di quanto affermato in una recente sentenza (n. 89 del 1996), di individuare le ragioni per cui una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, sì da trarne le dovute conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo.

Così definito l'ambito del controllo di costituzionalità della disposizione qui oggetto di impugnativa, la Corte è dell'avviso che essa non sia priva di «ragione» nel senso dianzi delineato.

Va considerato che la norma prevede l'adozione di due provvedimenti aventi portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata. Questo carattere della misura, evidenziato, del resto, già in sede parlamentare, con il richiamo all'art. 13 della Costituzione, spiega perché essa sia stata circondata da particolari garanzie, che si completano nel previsto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari (art. 6, quarto comma).

Diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più semplicemente nell'interdizione all'accedere agli stadi o agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, con una minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto.

Si deve, d'altra parte, escludere che la scelta dell'uno o di entrambi i provvedimenti sia affidata al mero arbitrio del questore, tenuto a determinarsi motivatamente per l'adozione dell'uno, ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo, e cioè il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, ovvero da consigliare anche il secondo, vale a dire l'obbligo di presentazione al posto di polizia.

Non sembra, conclusivamente, che la disposizione denunciata risulti censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che anche il provvedimento consistente nel divieto di frequentare i luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0875

N. 194

Sentenza 30 maggio-12 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Discrezionalità degli agenti della polizia stradale di sottoporre a controllo il conducente del veicolo ritenuto sotto l'influenza di sostanze che alterino lo stato psico-fisico - Distinzione nel nuovo codice della strada tra stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione in genere - Ragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 54/1986) - Presunta indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool - Legittimità di una discrezionalità circa le tecniche di accertamento - Difetto di rilevanza - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 187, secondo comma, come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, 186, 186, sesto comma, 187, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, 32, secondo comma, 27, 97 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma, 187, secondo e quarto comma 223, terzo comma, e 224, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse:

1) il 12 luglio 1995 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Cambursano Diego, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 luglio 1995 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Ferretti Marco e Prefettura di Macerata, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un procedimento penale in cui si contestava all'imputato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento volto a stabilire se egli si trovasse alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, il Pretore di Asti, con ordinanza emessa il 12 luglio 1995 ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, sesto comma, e 187, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui rimettono alla discrezionale valutazione degli agenti di polizia stradale se sottoporre o meno il conducente all'accertamento in parola.

Precisa il giudice *a quo* che nella fattispecie concreta si verte nella seconda ipotesi descritta dall'art. 187, secondo comma, in cui si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sì che l'agente di polizia stradale può richiedere sulla base di tale convinzione che, a seguito dei relativi prelievi, vengano effettuati gli esami del sangue e delle urine. Tale previsione risulterebbe lesiva degli artt. 13, primo e secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, in quanto — col sanzionare penalmente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti — imporrebbe un trattamento sanitario obbligatorio rimettendo la valutazione circa l'opportunità di disporlo non ad un medico o ad un operatore sanitario bensì ad un pubblico ufficiale che, a parere del rimettente, non avrebbe la capacità di individuare soggetti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, segnatamente nel caso di «droghe leggere».

Al di là dell'ipotesi di incidente, non sarebbe perciò legittimo imporre al conducente la scelta se sottoporsi ad un trattamento sanitario oppure subire un processo penale, senza che la valutazione circa l'opportunità di disporre le analisi venga compiuta da un medico.

La mancanza di garanzie per il cittadino, il cui diniego agli accertamenti equivale ad assumere la qualità d'imputato, risulterebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione, poiché nel caso in esame difetterebbe ogni garanzia giurisdizionale.

Il Pretore motiva infine la rilevanza, precisando che in caso di accoglimento l'imputato sarebbe assolto.

1.2. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando anzitutto come il potere del pubblico ufficiale non abbia ad oggetto l'accertamento, bensì solo l'accompagnamento presso un idoneo centro di analisi, ed aggiungendo che, sotto il profilo della ragionevolezza, non sarebbe possibile immaginare altro meccanismo (nell'evidente impossibilità di disporre di medici in ogni dove sulla strada) che assicuri di effettuare l'accertamento in presenza di dati sintomatici esteriori e di comportamenti del soggetto.

2.1. — Con ordinanza emessa il 13 luglio 1995, il Pretore di Macerata, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 186, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la facoltà (anziché l'obbligo) degli agenti di polizia stradale di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro;

b) degli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida (sempre nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool) consentendo altresì di irrogare la corrispondente sanzione anche in presenza di sentenza penale di condanna a pena condizionalmente sospesa.

A parere del giudice *a quo*, adito con ricorso *ex art.* 205 del codice della strada, la determinazione dello stato di ebbrezza verrebbe rimessa ad apprezzamenti e sensazioni olfattive dei verbalizzanti ed il legislatore, prevedendo come facoltativo l'uso dell'etilometro, avrebbe reso del tutto indeterminata la fattispecie, in violazione del principio di tassatività della norma penale.

L'eguaglianza sostanziale sarebbe ristabilita, quindi, soltanto sostituendo alla facoltà l'obbligo di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, così escludendosi «la valenza bipolare della fattispecie criminosa, oscillante tra riscontro sintomatico e presunzione di colpevolezza agganciata al tasso di concentrazione alcolemica».

Ulteriore questione viene dal rimettente sollevata con riguardo agli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, nella parte in cui consentono la sospensione della patente di guida con autonoma misura amministrativa, precludendo altresì la sospensione della relativa sanzione accessoria in presenza di una sentenza penale con sospensione condizionale della pena. La prima di dette norme violerebbe il principio di non colpevolezza, consentendo la provvisoria applicazione della pena accessoria prima che abbia avuto luogo un giusto processo. Risulterebbe altresì violato il principio di eguaglianza, in quanto non sarebbe possibile l'applicazione di sanzioni accessorie da parte dell'autorità amministrativa. La mancata configurabilità del beneficio della sospensione per la sanzione *de qua* concreterebbe una disciplina sanzionatoria particolarmente grave per le infrazioni al codice della strada, cui non farebbe riscontro un particolare allarme sociale.

2.2. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza di entrambe le questioni, depositando altresì un'ulteriore memoria nell'imminenza della camera di consiglio. Circa la prima questione, dopo aver osservato che in ordinanza mancano elementi utili a desumerne la rilevanza, si osserva come lo stato di ebbrezza ben possa essere rilevato *aliunde*, non essendo sempre possibile l'uso di apposite apparecchiature. Ciò in conformità di un consolidato orientamento della Suprema Corte che esclude la natura di unica prova legale per l'impiego dell'etilometro.

Quanto alla seconda questione, si rileva che la norma risponde alla finalità di precludere la circolazione a soggetti nei cui confronti sia stata accertata con un notevole grado di affidabilità la violazione *de qua*, sia pure con decisione non definitiva dell'autorità giudiziaria, così tutelandosi il rilevante interesse pubblico della sicurezza della circolazione. Peraltro, avverso il provvedimento prefettizio — conclude l'Avvocatura — resta pur sempre aperta la via dell'opposizione dinanzi al Pretore.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale degli artt. 186, sesto comma, e 187, secondo e quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui — affidando alla discrezionalità degli agenti della polizia stradale la decisione di far sottoporre ad accertamenti sanitari il conducente di veicolo, che essi ritengono sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e sanzionando penalmente il relativo rifiuto — risulterebbero lesivi degli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione.

2. — Il Pretore di Macerata impugna altresì l'art. 186, quarto comma, dello stesso codice perché, prevedendo la facoltà e non già l'obbligo degli agenti di sottoporre ad accertamento mediante etilometro il conducente ritenuto sotto l'influenza dell'alcool, renderebbe indeterminata la fattispecie incriminatrice, in violazione degli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

Queste ultime norme costituzionali risulterebbero violate — a parere dello stesso Pretore di Macerata — anche dagli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, nella parte in cui consentono, in caso di guida in stato di ebbrezza, l'applicabilità della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente nonché della relativa sanzione amministrativa accessoria, pure in caso di sentenza che abbia disposto la sospensione condizionale della pena.

3. — Le questioni, per l'analogia dei temi, possono essere riunite e decise con un unico provvedimento.

4. — La questione relativa all'art. 187, secondo comma, è infondata.

4.1. — Tale articolo, dopo aver posto nel primo comma il divieto di guida «in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope», prevede nel secondo comma che — in caso d'incidente ovvero quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi nello stato predetto — gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnare il medesimo, per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso idonee strutture. Queste ultime, già individuate nel servizio pubblico per le tossicodipendenze dal previgente testo del denunciato art. 187, secondo comma, sono ora — in virtù della modifica introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 — strutture pubbliche, adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione di ogni metodica invasiva, idonee alla «valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso», secondo quanto prevede l'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186.

4.1.1. — Deve escludersi che tale facoltà, riconosciuta agli agenti di polizia sulla base di un fondato sospetto, risulti lesiva della garanzia circa l'inviolabilità della persona, assicurata dall'art. 13, primo comma, Cost.

Il legislatore ha nel nuovo codice della strada opportunamente distinto lo stato di ebbrezza da alcool, dalle predette condizioni di alterazione; ed in relazione a queste ultime ha inteso fissare i termini procedurali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze. All'agente è rimessa esclusivamente una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza, egli soltanto può apprezzare; ed a lui, conseguentemente, viene attribuita la facoltà di accompagnare il conducente. In tal modo la libertà personale di quest'ultimo non è affatto violata, considerato che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente.

Vero è infatti che — a tutela della effettività dell'attività di polizia — codesto rifiuto è poi costruito dal quinto comma dell'art. 187 come un autonomo titolo di reato. Ma, a parte il fatto che quest'ultima norma non è stata denunciata, il giudice deve riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a disporre l'accompagnamento. Ed è proprio la previsione legislativa di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal rimettente, consentendo che *a posteriori* si compia una verifica giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di prevenzione.

4.1.2. — Per altro verso, la dettagliata normativa di cui s'è detto non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge prevista nel secondo comma dell'evocato art. 13. Né il Pretore rimettente prospetta come lesa la riserva di giurisdizione, limitandosi ad asserire la necessità della presenza di un medico accanto agli agenti della polizia stradale.

4.1.3. — Questa presenza — in concreto irrealizzabile — rimane, oltretutto, completamente estranea al diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, Cost., il quale dunque deve ritenersi erroneamente invocato. Sicché, solo *ad abundantiam* è da notare che il carattere di atto a sorpresa dell'accertamento in esame, iscrivibile fra le attività che non presuppongono necessariamente un indizio di reità e trovano giustificazione nella logica dell'irripetibilità, escluderebbe in ogni caso la dedotta violazione di talè parametro.

4.1.4. — Palesemente priva di fondamento è, infine, la censura mossa con riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost.

Prescindendo infatti dal problema se i prelievi in questione, finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione o alla cura di malattie, possano qualificarsi quali «trattamenti sanitari» — come apoditticamente afferma il rimettente —, basti considerare che, stante l'espressa previsione di essi in una disposizione di legge, la prospettata incostituzionalità potrebbe ritenersi solo ove si potesse riscontrare una violazione, da parte di quest'ultima, dei «limiti imposti dal rispetto della persona umana». E questa Corte ha già precisato che il prelievo ematico — ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica — non lede la dignità o la psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità e la salute (v. sentenza n. 54 del 1986).

4.2. — Gli artt. 186, sesto comma, e 187, quarto comma, del codice della strada non risultano pertinenti alle censure, ed il relativo giudizio non può quindi essere ammesso.

4.3. — Manifestamente inammissibili sono altresì le questioni sollevate dal Pretore di Macerata, il quale lamenta che la fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool sia resa indeterminata dal mancato obbligo dell'uso dell'etilometro, senza peraltro denunciare il primo comma e soprattutto il secondo comma dell'art. 186, che tal reato configurano.

La censura è, in altri termini, rivolta alla mancanza di oggettiva certezza e tassatività della condotta sanzionata, ma il dubbio di costituzionalità è limitato al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Si realizza così un'ipotesi di *aberratio*, aggravata dal non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice (così pervenendosi a scambiare la discrezionalità circa le tecniche di accertamento con un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice).

4.4. — Nessuna motivazione circa la rilevanza, e neppure indicazioni circa la fattispecie di causa, assistono la prospettazione delle questioni relative agli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, nel formulare le quali il rimettente non sembra aver neppure chiara la distinzione tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata — in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione — dal Pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, sesto comma, e 187, quarto comma, dello stesso codice, come sopra sollevata;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, sollevate — in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione — dal Pretore di Macerata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 195

*Ordinanza 30 maggio-12 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni legislative in materia - Adeguamento ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale - Omissione - Intervento di un adeguamento della normativa da parte della provincia autonoma - Rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Cessazione della materia del contendere con dichiarazione dell'estinzione del processo.****(Leggi della provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, 16 ottobre 1992, n. 36, 10 del 23 aprile 1992, artt. 2, 4, 6, 10 e 12, 7 dicembre 1988, n. 54, art. 4, come sostituito dall'art. 13 della legge 3 ottobre 1991, n. 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano); 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale); 16 ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello Stato giuridico del personale); degli artt. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano); dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 19 agosto 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordina-

mento), varie disposizioni legislative della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;

che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale), la legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello stato giuridico del personale), nel loro complesso, nonché avverso gli artt. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e l'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso;

che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale, rilevato che la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), ha adeguato la propria normativa ai parametri invocati, si deduce l'avvenuta cessazione della materia del contendere;

che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con memoria presentata in prossimità dell'udienza, ha chiesto che, a seguito della entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere;

che, successivamente, in data 9 maggio 1996, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, «essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale», rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 196

*Ordinanza 30 maggio-12 giugno 1996***Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Corte dei conti - Danno erariale - Giurisdizione ordinaria - Decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio nominati nel corso di procedimenti penali - Giudizio di responsabilità amministrativa - Atto di citazione emesso dalla procura presso la Corte dei conti - Ritenuta giurisdizionale la natura dei provvedimenti di liquidazione ed estraneo l'atto di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti - Asserita insindacabilità del corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione di compensi dei periti e consulenti - Ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo del ricorso proposto dal giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti, procura regionale della Lombardia.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal dott. Giorgio Della Lucia, giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte dei conti, procura regionale della Lombardia, sorto a seguito dell'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1995 con il quale il Procuratore regionale della Corte dei conti cita il dott. Giorgio Della Lucia a comparire avanti la Corte dei conti - sezione giurisdizionale della Lombardia per essere condannato al pagamento in favore dell'erario della somma di lire 1.106.590.772 a titolo di responsabilità amministrativa in relazione a provvedimenti assunti nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, depositato il 9 aprile 1996 ed iscritto al n. 62 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella Camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, in relazione all'atto di citazione emesso dalla procura della stessa, notificato il 12 dicembre 1995, con il quale veniva chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali;

che il ricorso è volto a ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, né sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale;

che il ricorrente, asserita la natura giurisdizionale dei provvedimenti di liquidazione in questione e l'estraneità dell'atto di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti, quali stabiliti dalla Costituzione (articoli 100 e 103), afferma di essere stato leso nei poteri costituzionali che gli competono in quanto giudice nonché nel suo *status* di indipendenza garantito dalla Costituzione (articoli 101, 102, 104 e 108) a chi esercita funzioni giurisdizionali;

Considerato che in sede di controllo di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale è demandata esclusivamente la valutazione, in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza — valutazione preliminare e interlocutoria che non pregiudica ogni successiva decisione anche in punto di ammissibilità;

che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall'art. 37 della suddetta legge ai fini della configurabilità del ricorso per conflitto costituzionale di attribuzione, poiché:

a) sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente quanto la Corte dei conti (nella specie, la sezione giurisdizionale per la Lombardia e il procuratore regionale di questa), nei confronti della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono», e

b) sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la lesione della sfera di attribuzioni e dello *status* di indipendenza propri dell'Autorità giudiziaria, quali delineati dagli articoli della Costituzione invocati, relativi all'«Ordinamento giurisdizionale»;

che pertanto, nella presente sede meramente deliberatoria, il ricorso, anche in ragione della peculiarità della fattispecie da trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata ogni pronuncia definitiva anche in tema di ammissibilità del medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti - Procura regionale della Lombardia;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al procuratore regionale e alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, entro 30 giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 197

*Ordinanza 14-14 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Immigrazione - Cittadini extracomunitari - Richiesta di applicazione della misura di espulsione dal territorio dello Stato per lo straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare - Dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della norma in presenza dei presupposti richiesti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 84/1996 e all'ordinanza n. 108/1996 - Dubbio circa la legittimità costituzionale del d.-l. n. 269/1996 reiterante l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione nei termini di precedente decreto-legge - Disposizione della trattazione innanzi alla medesima Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del d.-l. n. 269/1996.

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e dell'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, nonché dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1995, il 29 novembre 1995, il 1° dicembre 1995, il 29 novembre 1995 (n. 2 ordinanze), l'11 dicembre 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24 novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Roma, il 16 dicembre 1995 dal pretore di La Spezia, il 27 novembre 1995 (n. 3 ordinanze) dal pretore di Roma e il 19 febbraio 1996 dal pretore di Genova, rispettivamente iscritte al n. 936 del registro ordinanze del 1995 ed ai nn. 27, 28, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 346, 347, 348 e 365 del registro ordinanze del 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 3, 6, 12, 13, 17 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 936 del 1995, nn. 240 e 241 del 1996), emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali conseguenti all'arresto in flagranza di cittadini stranieri, a seguito della richiesta di applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), inserito dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto-legge n. 489 del 1995 e, in particolare, del citato art. 7-ter del decreto-legge n. 416 del 1989, come introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge n. 489 del 1995, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25 e 77 della Costituzione;

che il giudice *a quo* osserva che la norma impugnata stabilisce che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice è tenuto a disporre l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza, anche se nei confronti dello stesso non venga applicata alcuna misura cautelare, senza prevedere alcun elemento valutativo, ai fini della decisione, tranne le inderogabili esigenze processuali;

che, ad avviso del rimettente, la misura dell'espulsione prevista dall'art. 7-ter impugnato costituisce una nuova misura cautelare personale, applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che essa comporta per lo straniero un'ingiustificata disparità di trattamento, tenuto anche conto del fatto che l'applicazione della misura in questione risulta sganciata dalle esigenze cautelari, di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, nonché della circostanza che la norma censurata non prevede alcun termine massimo in ordine alla durata della misura;

che, inoltre, ad avviso del giudice rimettente, la possibilità che lo straniero, anche se incensurato, sia assoggettato alla misura dell'espulsione risulta in contrasto con i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, considerato anche che tra i soggetti sottoponibili ad espulsione sono compresi gli stranieri regolarmente residenti in Italia da meno di cinque anni o conviventi con cittadini italiani diversi dai parenti entro il quarto grado;

che, in riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, il giudice *a quo* afferma che la norma impugnata, prevedendo l'espulsione su richiesta del pubblico ministero in assenza di qualunque presupposto, diverso dalla condizione di straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare, preclude l'esercizio del diritto di difesa rispetto all'adozione della suddetta misura, mentre, nell'ipotesi in cui — a seguito dell'arresto in flagranza — si proceda immediatamente al giudizio direttissimo a norma dell'art. 566, sesto comma, del codice di procedura penale, la stessa norma impedisce la partecipazione dell'imputato al dibattimento;

che, infine, nell'ordinanza si dubita della legittimità della norma impugnata con riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, osservandosi che il principio della riserva di legge in materia penale comporta che le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, e che, nella specie, non sussistevano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, dal momento che l'esigenza di razionalizzazione normativa, in relazione al fenomeno dell'immigrazione, era già da tempo esistente;

che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 346, 347 e 348 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il pretore di Roma ha sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nonché agli artt. 11 e 113 (*recte*, 13 e 111) della Costituzione;

che, in relazione a questi due ulteriori parametri, il giudice *a quo* ritiene che, ove si interpreti la norma nel senso che in presenza dei presupposti indicati il pubblico ministero debba chiedere l'espulsione, la motivazione del provvedimento del giudice sarebbe solo formale; ove, invece, si interpretasse la norma nel senso che il pubblico ministero possa chiedere l'espulsione, la violazione dei citati articoli della Costituzione discenderebbe dalla mancata specificazione dei presupposti che consentono l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale;

che con quattro ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 27, 28, 29 e 30 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 416 del 1989, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24, le argomentazioni coincidono sostanzialmente con quelle proposte nelle ordinanze già menzionate, mentre in riferimento alla violazione dell'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione in questione preveda una misura che incide sulla libertà personale, applicata sul solo presupposto dell'arresto in flagranza dello straniero, in violazione del principio della riserva di legge e di giurisdizione in materia di limitazioni della libertà personale;

che in relazione al contrasto con l'art. 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, nelle ordinanze si osserva che l'applicazione della misura dell'espulsione, prima che sia accertata la colpevolezza dell'arrestato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, determina l'equiparazione della notizia di reato al giudizio di colpevolezza;

che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 252 e 253 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter della legge n. 39 del 1990 (*recte*, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito), in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3 e 25, terzo comma, della Costituzione;

che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già esaminate, il giudice *a quo* lamenta la lesione del diritto di difesa e la violazione del principio della riserva di legge in materia penale;

che nel corso di un procedimento penale a carico di uno straniero, arrestato ai sensi dell'art. 7-septies commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416 del 1989 (inserito dal decreto-legge n. 489 del 1995), il pretore di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter commi 1, 3 e 4, della legge n. 39 del 1990 (*recte*, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione

(r.o. n. 265 del 1996) rilevando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già esaminate, la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dell'obbligo di accertamento della colpevolezza ai fini dell'adozione di un provvedimento sostanzialmente definitivo quale l'espulsione;

ché, infine, anche il pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter della legge n. 39 del 1990 (*recte*, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito), inserito dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (r.o. n. 365 del 1996), osservando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già esaminate, che la norma pone in essere un'ingiustificata discriminazione tra gli stranieri e i cittadini italiani;

che nei giudizi iscritti nel registro ordinanze ai nn. 936 del 1995, 27, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 348 e 365 del 1996 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione riguardano le disposizioni relative all'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia cautelare, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) — e, in particolare, della disposizione prevista dall'art. 7, terzo comma, dello stesso decreto, inserita all'art. 7-ter del decreto-legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 — nonché dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente, questioni sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 77 e 111 della Costituzione;

che il decreto-legge n. 489 del 1995 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione — come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996 — e pertanto ha perso efficacia sin dall'inizio;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dai decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 22, e 19 marzo 1996, n. 132 — che hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio in quanto non convertiti entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, e n. 115 del 18 maggio 1996 — nonché dal decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, attualmente in vigore;

che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha affermato che «la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronuncia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento — con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio — perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronuncia» (v. anche, nello stesso senso, ordinanza n. 108 del 1996);

che, pertanto, anche nel presente giudizio, allo scopo di identificare la disciplina da sottoporre all'esame della Corte, è necessario verificare preliminarmente il contenuto del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 — e, in particolare, dell'art. 7, terzo comma, di tale decreto — onde stabilire la sussistenza dei requisiti che consentono, secondo la citata sentenza n. 84 del 1996, il trasferimento del giudizio di costituzionalità alla disciplina in vigore;

che, al fine di compiere tale verifica, assume rilievo pregiudiziale per l'esame della Corte la valutazione della legittimità della reiterazione dei decreti-legge n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in vigore, prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996, è stata introdotta nell'ordinamento;

che questa Corte dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale del decreto-legge n. 269 del 1996, in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un precedente decreto-legge che le prevedeva;

che il dubbio relativo alla lesione della richiamata disposizione costituzionale va nella specie valutato anche in relazione all'ambito nel quale intervengono le norme impugnate, che, disciplinando una particolare forma di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona e sono suscettibili di produrre effetti irreversibili in tale sfera.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea);

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare le questioni relative congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0881

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 523

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice designato della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilità proposta dal procuratore regionale nei confronti di Palillo Giovanni

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Potere di deferimento del procuratore generale alle sezioni riunite per la risoluzione delle questioni di massima - Disparità di trattamento rispetto ai poteri spettanti alla parte privata, con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità (nella specie: procedimento di sequestro conservativo) - Giudice designato a confermare, modificare o revocare il decreto di sequestro - Individuazione del giudice designato, alla stregua del diritto vivente, nel giudice singolo anziché nella sezione giurisdizionale regionale - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari.

[D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, artt. 1, settimo comma, e 5, terzo comma, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 97).

IL GIUDICE DESIGNATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro conservativo n. 311 del 19 luglio 1995, emesso dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, su istanza del procuratore regionale, nei confronti del sig. Palillo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tinaglia, presso il cui studio in Palermo, via Santuario di Cruillas, n. 8, è elettivamente domiciliato;

Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 4494 del reg. segr.;

Uditi all'udienza del 23 febbraio 1996 il vice procuratore generale dott. Pino Zingale e l'avv. Francesco Tinaglia;

FATTO

Nel corso dei procedimenti di conferma, modifica o revoca dei decreti di sequestro conservativo n. 311 del 19 luglio 1995, 312 del 19 luglio 1995 e 307 13 luglio 1995, emessi dal presidente della sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti nei confronti, rispettivamente dei signori Palillo Giovanni, Alaimo Bernardo e Garbo Domenico, Gorgone Francesco Paolo, Migliaccio Stefano, Cartaino Giuseppe, Ardizzone Vincenzo e D'Acquisto Mario, il procuratore regionale ha depositato copia di altrettante istanze con le quali il procuratore generale della Corte dei conti ha chiesto alle sezioni riunite, sotto la specie della risoluzione di una medesima questione di massima attinente a tutti e tre i procedimenti, la revoca delle parti di detti decreti con le quali «si rinvia alla sede collegiale», invece che ad un giudice singolo, il compito di decidere, chiedendo la sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

La sezione siciliana, che già in precedenti occasioni aveva manifestato un orientamento difforme da quello espresso in materia dalle sezioni riunite — respingendo specifiche eccezioni sollevate dal procuratore regionale — ritenute insussistenti le condizioni per l'applicazione del predetto articolo 295 c.p.c., ha affermato la competenza dell'organo collegiale ed ha definito i giudizi sottoposti al suo esame, modificando, in un caso, e revocando, negli altri due, i decreti presidenziali di sequestro, rispettivamente, con ordinanze nn. 514, 502 e 546 del 6 ottobre 1995. Le sezioni riunite della Corte dei conti, senza acquisire i fascicoli dei giudizi di primo grado, riunite le cause ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con sentenza n. 24/QM del 29 novembre 1995/10 gennaio 1996, pubblicata il 16 gennaio 1996 e pervenuta alla segreteria della sezione siciliana il successivo 6 febbraio, hanno dichiarato che il procuratore generale è titolare, al pari delle sezioni giurisdizionali centrali e regionali, del potere di deferire alle sezioni riunite

la risoluzione dei conflitti di competenza e di questioni di massima; che il deferimento alle sezioni riunite della risoluzione di tali conflitti e questioni determina la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., dei giudizi in relazione ai quali è stato promosso il deferimento; che il giudice designato all'adozione, in contraddittorio, dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti contenuti nel decreto sul sequestro conservativo, di cui al comma terzo lett. a) dell'art. 5 d.-l. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994, è il giudice singolo.

Le predette sezioni hanno contestualmente annullato i provvedimenti presidenziali nella parte in cui disponevano la designazione dell'organo collegiale ed ogni altro atto a questo conseguenziale, ordinando la trasmissione del fascicolo processuale non al primo giudice ma al procuratore generale per l'adozione di ogni conseguente iniziativa. Il che ha comportato, in sostanza, il travolgimento delle ordinanze adottate *medio tempore* dalla sezione giurisdizionale siciliana e la necessità della rinnovazione dei procedimenti, da eseguirsi in conformità delle massime di diritto pronunciate dalle sezioni riunite.

Il procuratore regionale, pertanto, con istanza depositata il 17 gennaio 1996, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 24/QM, ha chiesto al Presidente della sezione siciliana la fissazione di una udienza innanzi al giudice competente per l'esame del decreto n. 311 del 19 luglio 1995, precedentemente revocato dalla sezione con la succitata ordinanza n. 514 del 6 ottobre 1995.

In esecuzione della sentenza 24/QM il presidente ha, pertanto, fissato l'udienza dinanzi al giudice singolo, designato per la conferma, modifica o revoca del decreto n. 311 predetto.

All'udienza, il p.m. ha chiesto la conferma del sequestro conservativo, rimettendo al giudice le valutazioni in ordine al superamento del termine di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), del d.-l. n. 453 del 1993. L'avv. Tinaglia ha chiesto la nullità o la revoca del sequestro per il superamento del termine predetto e per l'insussistenza del *fumus boni iuris*.

DIRITTO

1. — Nel sistema normativo vigente prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994, la disciplina relativa alla rimessione alle sezioni riunite della Corte dei conti della risoluzione dei contrasti giurisprudenziali insorti su di un punto di diritto o di una questione di massima «di particolare importanza» era posta dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 161. In base a tali disposizioni: una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, qualora rilevasse che il punto di diritto sottoposto al suo esame aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali, poteva, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio, rimettere il giudizio alle sezioni riunite (comma 1); il presidente della Corte dei conti prima della discussione, su istanza delle parti o d'ufficio, poteva rimettere alle sezioni riunite i giudizi che rendessero necessaria la risoluzione di questioni di massima «di particolare importanza» (comma 2). Per i giudizi per i quali era ammesso l'appello alle sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle sezioni medesime era subordinato al consenso delle parti (comma 3).

La giurisprudenza delle sezioni riunite, sulla scorta di tali disposizioni (mai sospettate d'incostituzionalità), aveva enucleato i seguenti principi:

a) la rimessione alle sezioni riunite di un giudizio pendente davanti al giudice di primo grado per la decisione di una questione di massima spettava soltanto al presidente della Corte dei conti e non anche alle sezioni giurisdizionali alle quali invece spettava, in via esclusiva, il deferimento dei contrasti giurisprudenziali (sez. riun. nn. 32/C e 34/C del 1976, n. 44/C del 1979, n. 81/C del 1989 n. 85/C del 1990);

b) la rimessione era inammissibile se proposta dopo lo svolgimento della relazione della causa da parte del magistrato designato e senza il consenso delle parti, nei casi in cui fosse previsto l'appello (16/C del 1967, n. 81/C del 1989, n. 92/C del 1991), dal momento che tale consenso, atteso il valore vincolante della pronuncia delle sezioni riunite sulla questione di massima sia per il giudice di primo grado che per quello dell'appello, si configurava come una rinuncia all'impugnazione, né poteva essere riproposta;

c) la pronuncia delle sezioni riunite era limitata a porre il punto di diritto e non riguardava il merito della causa (n. 60/C del 1984, n. 65/C del 1985), così che le parti nel relativo processo non potevano proporre, «sia pure incidentalmente, nuove questioni o richiedere provvedimenti che solo il giudice investito dell'esame del caso concreto era legittimato a pronunciare (sez. riun. n. 29/C del 1974 e n. 65/C del 1985), né prospettare eccezioni di incostituzionalità, anche queste ritenute pacificamente di stretta competenza del giudice di merito (sez. riun. n. 71/C del 1988 e n. 83/C del 1989); il giudice del merito era tenuto solamente ad applicare il punto di diritto alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 384 c.p.c. e dell'art. 143 delle relative disposizioni di attuazione dal

momento che il giudizio delle sezioni riunite si configurava come una «*revisio per saltum*», con la conseguenza che le questioni di massima non potevano avere carattere astratto, ma dovevano concernere, in un rapporto di pregiudizialità e connessione, l'ambito di cognizione di giudizi pendenti, nei quali le pronunce delle sezioni riunite erano destinate a produrre direttamente effetto (sez. riun. n. 29/C del 1974).

Con l'entrata in vigore del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la disciplina recata dall'art. 4 della legge n. 161 del 1953 risulta completamente e radicalmente mutata. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, di detto decreto-legge, infatti, sono state, innanzitutto, istituite le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. A tutte le sezioni giurisdizionali regionali è stata attribuita la competenza a decidere in primo grado su tutte le materie attribuite alla giurisdizione contabile (comma 3).

La funzione di giudice di appello avverso le predette decisioni, prima svolta dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella particolare composizione prevista dall'art. 2 della legge n. 161 del 1953, è stata attribuita alle sezioni giurisdizionali centrali di nuova istituzione (comma 5). Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono soltanto «sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale (comma 7). Quest'ultima disposizione non prevede più, tra l'altro, l'ipotesi del deferimento della causa alle sezioni riunite per la soluzione dei contrasti giurisprudenziali.

Sembrava logico ritenere che la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, del d.-l. n. 453/93, letta nel contesto delle altre norme modificative delle attribuzioni giurisdizionali delle sezioni della Corte dei conti, avesse comportato l'abrogazione implicita dell'art. 4 della legge n. 161 del 1953.

Secondo le comuni regole ermeneutiche, infatti, alla completa modificazione soggettiva ed oggettiva del contenuto della normativa previgente non può che conseguire un effetto abrogativo e non certo semplicemente modificativo. La circostanza che la normativa sopravvenuta abbia, a dir poco, un contenuto insufficiente a porre la nuova disciplina processuale — con grave violazione del principio di certezza del diritto, particolarmente rilevante in tema di forme processuali — impegna l'interprete in un eccezionale sforzo ermeneutico diretto ad individuare le nuove regole del processo, da condurre, però, entro l'alveo segnato dai principi generali e dalle norme dell'ordinamento processualistico civile per effetto dell'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, e, soprattutto, dai principi costituzionali in materia, ma non toglie nulla al fatto dell'ormai avvenuta abrogazione della normativa precedente.

Le sezioni riunite della Corte dei conti, con giurisprudenza univoca almeno nelle principali affermazioni di diritto, hanno, invece, ritenuto che l'effetto recato dall'art. 1, comma 7, del d.-l. n. 453 del 1993, per quanto concerne il deferimento delle questioni di massima, è consistito semplicemente nella sostituzione del procuratore generale al presidente della Corte dei conti, restando ferma, per il resto, la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 161 del 1953 e, dunque, anche i principi giurisprudenziali sopra tratteggiati (sez. riun. nn. 1/QM, 8/QM del 1994, 12/QM, 16/QM, 18/QM, 23/QM e 24/QM del 1995). Anzi, nella predetta giurisprudenza sembra cogliersi la tendenza ad estendere l'ambito del potere riconosciuto in materia al procuratore generale anche oltre i tradizionali limiti che valevano in passato a rendere eccezionale l'esercizio del potere del presidente della Corte dei conti di proporre una questione di massima «di particolare importanza», facendo rientrare, per esempio, tra le questioni proponibili anche il contrasto di giurisprudenza, prima tenuto nettamente distinto. Prova ne sia che il numero delle questioni di massima deferite dal procuratore generale alle sezioni riunite, nell'arco di poco più di due anni dall'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993, non ha paragone con quello delle analoghe questioni sollevate dal presidente della Corte dei conti nel medesimo periodo di tempo.

Conseguentemente, secondo detta giurisprudenza, il procuratore generale ha oggi il potere di rimettere direttamente alle sezioni riunite una questione di massima (non più di particolare importanza), prima attribuito al presidente della Corte dei conti, e, quindi, non solo di provocare l'immediata sospensione del processo di primo grado, ma anche di concorrere in maniera determinante alla formazione della decisione di merito. Non è chiaro, invero, se il consenso previsto dal terzo comma dell'art. 4 predetto sia ancora necessario per i giudizi appellabili, anche se la giurisprudenza sopra richiamata tende a dare al quesito risposta positiva con argomentazioni differenti (sez. riun. n. 19/QM del 1995, in particolare, giustifica il mantenimento del consenso con riferimento all'art. 25 Cost). Ancor meno chiaro è se detto consenso sia necessario per i giudizi non appellabili, e particolarmente per i procedimenti di sequestro conservativo per i quali, sebbene la questione sia stata prospettata più volte (anche recentemente) dal procuratore generale nel senso negativo, non ha ancora avuto, a quel che si sa, una precisa risposta. Quel che sembra certo è che la rimessione alle sezioni riunite da parte del procuratore generale può ora avvenire in ogni stato e grado del processo, poiché la normativa sopravvenuta non stabilisce più un preciso momento di esercizio del relativo potere.

La sentenza n. 24 Q/M, dalla quale origina il presente procedimento si muove, dunque, almeno in parte, nel solco della precedente giurisprudenza delle sezioni riunite quando afferma esplicitamente o implicitamente: che il procuratore generale può rimettere direttamente la questione di massima alle sezioni riunite senza il filtro dell'organo giudicante, «nell'esercizio di quella funzione sovraordinata di coordinamento giuridico nei confronti dei procuratori regionali di cui è titolare», apparendo «quanto meno non rispondente a principi di razionalità che il potere discrezionale del massimo organo requirente debba passare al vaglio del Collegio giudicante — nella fattispecie di una sezione giurisdizionale ove opera un procuratore regionale — dinanzi al quale pende il giudizio che presenta il punto di diritto controverso», anche se non spiega, però, come mai la funzione di coordinamento giuridico nei confronti dei procuratori regionali si eserciti attraverso la proposizione della questione di massima, che ha, semmai, lo scopo di conseguire l'uniformità della giurisdizione, né perché mai debba ritenersi irrazionale che la richiesta di risoluzione della questione di massima da parte del procuratore generale, proprio perché massimo organo requirente, sia sottoposto al vaglio del giudice; che le parti private del giudizio di primo grado possono o meno partecipare al giudizio dinanzi le sezioni riunite, ma che, anche se vi partecipano, non hanno alcuna possibilità di incidere sull'oggetto del giudizio e neppure di eccepire di vizi di legittimità costituzionale attinenti alle norme processuali e sostanziali; che la richiesta del procuratore generale può concernere il contrasto giurisprudenziale potenziale o anche la semplice difformità interpretativa, sussistente anche nel caso in cui il giudice di primo grado non si sia uniformato al precedente delle sezioni riunite; che la decisione delle sezioni riunite è vincolante per i giudici di merito; che il procuratore generale ha praticamente un'illimitata possibilità di proporre questioni di massima (in specie ha proposto ben tre questioni di massima di analogo contenuto in relazione ad altrettanti procedimenti di sequestro conservativo contemporaneamente pendenti innanzi la sezione siciliana) in conformità ad una giurisprudenza precedente formatasi in tema di contrasti giurisprudenziali (e non di questione di massima) sollevati dalle sezioni giurisdizionali ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge n. 153 del 1961 e, forse, anche alla tesi, in verità un pò ardita, dello stesso procuratore generale, secondo cui i contrasti giurisprudenziali sarebbero ricompresi nell'endiadi «questioni di massima»; che nei procedimenti di sequestro conservativo non sussiste l'esigenza di tutela dell'interesse sostanziale delle parti ad un doppio grado di giudizio, poiché la questione di massima «afferisce ad un momento processuale e ordinatorio e mira, anzi, a permettere una *revisio prioris instantiae*», finendo in tal modo per introdurre, come minimo, una sorta di appello ai provvedimenti ordinatori per i quali la legge non prevede, data la loro natura, l'impugnazione; che la rituale notifica del deferimento della questione di massima e del decreto di fissazione d'udienza alle parti private, che non abbiano manifestato alcuna volontà contraria, costituisce consenso implicito, arrivando a sostenere che anche il mero silenzio della parte possa colorarsi di un preciso significato; che la rimessione della causa alle sezioni riunite per la soluzione della questione di massima determina la sospensione del processo di primo grado *ex art. 295 c.p.c.*, quasi si tratti di un giudizio incidentale, mentre, in realtà, se è vero, come la stessa giurisprudenza delle sezioni riunite afferma, che con detta rimessione si realizza un effetto devolutivo totale o parziale della causa, ci si trova in presenza di un vero e proprio spostamento della competenza.

La sentenza sembra uscire da quel solco soltanto quando, infine, annulla il decreto presidenziale di sequestro conservativo nella parte relativa alla designazione dell'organo collegiale e gli atti conseguenziali, perché, a parte la peculiarità dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento ordinatorio del processo, che non sembra trovare fondamento in alcuna disposizione normativa, ciò contrasta con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale le sezioni riunite dovrebbero limitarsi a stabilire il punto di diritto; ma, probabilmente, anche la nuova natura delle decisioni delle sezioni riunite sulle questioni di massima si iscrive nell'alveo dell'evoluzione giurisprudenziale determinata dall'entrata in vigore del d.-l. n. 453 del 1993.

2. — Sulla questione relativa alla competenza collegiale o del giudice designato nei giudizi di conferma, modifica o revoca dei decreti presidenziali di sequestro conservativo, la sezione siciliana, considerato che il processo contabile non conosce la figura del giudice istruttore, sulla quale s'incentra la disciplina di riforma prevista dall'art. 669-*sexies*, comma 2, ul. parte, del c.p.c., ha sempre ritenuto che per giudice designato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.-l. n. 453 del 1993, debba intendersi l'organo collegiale, perché, in sostanza, tale articolo non modifica la struttura formale del processo contabile, restando impregiudicato il problema se avverso l'ordinanza collegiale sia ammesso ed eventualmente in quale sede il reclamo.

L'orientamento della sezione siciliana non è stato ispirato da un intento di sterile ribellione alle precedenti contrarie decisioni delle sezioni riunite, ma dalla convinzione che la soluzione interpretativa scelta — che, peraltro, relativamente al giudice che operi in primo grado sempre e solo in veste collegiale, trova assoluta concordia nell'ambito della dottrina processualistica civile — fosse più aderente alle regole del processo contabile e al principio costituzionale del buon andamento.

Le sezioni riunite, invece, con giurisprudenza costante, alla quale fa esplicito riferimento la stessa sentenza n. 24/QM, ha sempre affermato la competenza del giudice singolo, sulla base dell'interpretazione letterale della disposizione in questione e della considerazione che dall'interpretazione accolta dalla sezione siciliana deriverebbe l'impossibilità della proposizione del reclamo.

3. — Dall'*excursus* giurisprudenziale che precede può desumersi con certezza l'esistenza di un diritto vivente che, proprio facendo punto sulla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 7, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, è nel senso di ammettere la generale potestà del procuratore generale della Corte dei conti — soggetto non solo estraneo all'apparato giudicante della Corte dei conti, ma posto al vertice dell'ufficio che esercita l'azione di responsabilità amministrativa e contabile — e non anche delle altre parti processuali, di spostare ad altro giudice il potere-dovere di decidere sul punto o di un punto di diritto rilevante per la definizione del giudizio di merito, con effetti vincolanti per il giudice naturale pre-costituito per legge, anticipandone — diversamente da quanto accade nel sistema della giustizia ordinaria e amministrativa — ogni o la probabile manifestazione di volontà.

Una tale situazione non ha corrispondenza in alcun altro sistema processuale e sicuramente non sarebbe proponibile, per esempio, nel processo penale, cioè nel processo che per gli aspetti strutturali più si avvicina al procedimento giurisdizionale di responsabilità amministrativa e contabile.

3.1. — Dato quanto precede, l'art. 1, comma 7, del d.-l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, appare, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale sembra trarsi che l'art. 24 cost., alla stregua del principio di uguaglianza, esclude che l'esercizio dell'azione possa essere condizionato da ingiustificati limiti soggettivi ed anzi garantisce l'effettiva eguaglianza tra le parti processuali, attraverso il divieto di agevolazioni e di privilegi tecnico-processuali attribuiti senza plausibile giustificazione alla parte pubblica in danno della controparte privata. La parità formale delle parti suppone, infatti, un rapporto di proporzione fra i poteri di azione e difesa, che si esplica nel riconoscimento di identiche possibilità tecnico-processuali di fare valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice. La protezione costituzionale tende all'eliminazione di qualsiasi disparità di forze nella distribuzione dei mezzi di tutela e alla prevenzione del rischio di un esito pre-costituito del processo.

Ora, non sussiste nella specie alcuna proporzione tra i poteri del procuratore generale, che è posto al vertice dell'ufficio che esercita l'azione di responsabilità amministrativa, e quelli attribuiti alla parte privata. Ermerge dal diritto vivente sopra richiamato che la parte privata, al contrario del procuratore generale, non ha alcuna possibilità di deferire la questione di massima alle sezioni riunite; l'accettazione della rimessione della causa alle sezioni riunite ad opera del procuratore generale per la soluzione di una questione di massima — dalla quale dipende la decisione finale e che, comunque, incide fin dalla sua proposizione sulla sua situazione processuale e sostanziale — non richiede un suo consenso esplicito, potendo questo essere desunto perfino dalla mancata costituzione nel giudizio innanzi le sezioni riunite; la sua presenza nel procedimento davanti le sezioni riunite si riduce ad un fatto meramente formale, non potendo proporre nuove questioni, eccezioni di merito e neppure eccepire l'incostituzionalità delle norme processuali sulle quali, per esempio, si fonda la competenza in specie delle sezioni riunite, e di quelle sostanziali, dalle quali viene poi tratto il punto di diritto destinato ad incidere sui suoi interessi in maniera definitiva, attesa l'efficacia vincolante dello stesso per tutti i giudici, di primo grado e d'appello, di merito.

Per di più, attraverso la richiesta alle sezioni riunite di risoluzione della questione di massima, il procuratore generale può perfino pre-costituire in suo favore la decisione finale, dal momento che (come ammette il diritto vivente e come è chiaramente avvenuto nella fattispecie decisa con la sentenza n. 24/QM) ha la facoltà di riproporre all'infinito anche una questione già risolta al solo fine di prevenire un potenziale contrasto giurisprudenziale o la semplice difformità interpretativa, e può, dunque, ottenere, conoscendo sia l'orientamento delle sezioni riunite che quello delle sezioni regionali e d'appello, una soluzione della causa collimante con le sue aspettative. Di contro, la parte privata, particolarmente nei procedimenti cautelari non può fare altro, in sostanza, che assistere passivamente agli eventi subendo le conseguenze di decisioni che incidono direttamente (è il caso della sentenza 24/QM che, annullando i provvedimenti collegiali di conferma e di revoca dei sequestri, ha ripristinato i precedenti decreti presidenziali) o indirettamente sui suoi interessi sostanziali e processuali (per esempio, il superamento del termine di cui all'art. 5, comma 3, lett. a, del d.-l. n. 453 del 1993, che rimarrebbe sospeso per tutto il periodo di durata del giudizio innanzi le sezioni riunite), e ciò anche quando l'orientamento delle sezioni riunite, diverso da quello seguito dai giudici di merito, fosse a lei favorevole.

3.2. — L'art. 1, comma 7 del d.-l. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, appare, altresì, in contrasto con l'art. 25, comma 1, Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale è possibile desumere, sinteticamente, i seguenti principi fondamentali in ordine all'art. 25, comma 1, Cost.

Il giudice naturale è di norma il giudice precostituito per legge, la cui competenza cioè è previamente determinata rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro e non già verificate. L'art. 25, comma 1, Cost., tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generi generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Tale principio non è violato allorché la legge preveda la possibilità di spostamento della competenza da un giudice a uno diverso, purché anch'esso precostituito, a condizione che il relativo potere di spostamento sia configurato con riguardo a fattispecie preventivamente descritte dalla legge stessa e con delimitazioni sufficienti ad escludere un'illimitata discrezionalità, che detto spostamento di competenza sia necessario per assicurare altri principi, come quello dell'indipendenza e dell'imparzialità o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse, e che il relativo provvedimento sia controllabile.

Quando la rimessione della questione di massima alle sezioni riunite avviene ad opera del procuratore generale si realizza, invero, una oggettiva e ingiustificata sottrazione della competenza in violazione dell'art. 25, comma 1, Cost.

Per un verso, infatti, i presupposti della rimessione (sussistenza di una questione di massima) appaiono generici e assolutamente discrezionali, essendo dipendenti da valutazioni soggettive, variabili a seconda della sola capacità e della sensibilità dell'interprete, e, dunque, non sono né oggettivi, né sufficientemente delimitati. Per altro verso, la rimessione della questione di massima alle sezioni riunite, ancor prima che intervenga una qualsiasi decisione del giudice di primo grado, incide direttamente sulla valutazione del merito della causa e, dunque, attiene all'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione; una tale attività, tanto più se esercitata da una parte processuale, non solo non ha nulla a che vedere con l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, ma anzi si pone in evidente contrasto con essi; vi è, infatti, il pericolo concreto, come si dirà anche in seguito, che la rimessione possa costituire lo strumento per una parte del processo di predeterminare le condizioni per una sentenza ad essa favorevole ed imporre al giudice decisioni non condivise. L'ordinamento, infine, non prevede alcun sindacato dell'atto e del giudizio attributivi della competenza alle sezioni riunite e, pertanto, non ha predisposto alcun rimedio all'uso eventualmente distorto o abnorme del potere di rimessione.

3.3. — L'art. 1, comma 7 del d.-l. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, è, inoltre, in contrasto con l'art. 101, comma 2, Cost.

La Corte costituzionale ha molte volte affermato che l'art. 101 Cost. garantisce la libertà e l'indipendenza del giudice, nel senso di vincolare la sua attività alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interventi ed interferenze al di fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento, anche se non esclude che il giudice possa essere assoggettato alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume, quando ciò sia conforme al precetto costituzionale ovvero alle regole del procedimento di formazione graduale della pronuncia giurisdizionale (sentenza n. 50 del 1970 e n. 234 del 1976).

Quel che, dunque, la legge non può fare è introdurre vincoli che abbiano oggettivamente il solo o principale effetto di ridurre il giudice a mero esecutore della decisione assunta da altri, precludendo perfino la più piccola espressione della sua volontà sulla decisione di questioni dalle quali dipende la soluzione della causa, perché è proprio questo l'effetto che il precetto costituzionale vuole impedire, soprattutto quando dipenda, come nella specie, dall'attività discrezionale di un soggetto che non solo non è partecipe dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma è anzi parte processuale.

Secondo il diritto vivente, il procuratore generale della Corte dei conti ha la possibilità di anticipare, fin dall'inizio del processo, la decisione dei giudici di merito (di primo e secondo grado) su punti di diritto, non solo formali ma anche sostanziali, e di guidare la causa verso una determinata soluzione, indipendentemente dalla loro volontà. Da qui l'evidente *vulnus* del principio di indipendenza del giudice.

Per altro aspetto, il deferimento della questione di massima da parte del procuratore generale può rappresentare un mezzo per imporre ai giudici di merito l'uniformità alle precedenti decisioni delle sezioni riunite. A dimostrazione di ciò non potrebbe portarsi esempio migliore di quello offerto dalla stessa sentenza 24/QM del 1995, che è a fondamento del presente procedimento.

In base all'art. 101, comma 2, Cost., però, i giudici non possono mai essere vincolati dalle precedenti decisioni giurisprudenziali, a meno che queste non ineriscano alla controversia oggetto di giudizio e siano previste dalla legge quale momento necessario dell'ordinario e ordinato processo di formazione della cosa giudicata; processo che non può ovviamente comportare una vera e propria esclusione del giudice di merito dal giudizio.

D'altra parte, lo scopo dell'uniforme applicazione del diritto non si persegue attraverso forme più o meno larvate di imposizione del precedente, ma si attua attraverso la sua forza persuasiva, scaturente non dall'autorità ma dalla autorevolezza della fonte da cui promana.

4. — La giurisprudenza delle sezioni riunite è assolutamente pacifica nell'affermare che l'espressione «giudice designato», di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 5 del d.-l. n. 453 del 1993, individua nel giudice singolo il soggetto appositamente incaricato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale di adottare l'ordinanza di cui al seguente comma 4 (sez. riun. n. 6/QM del 1994, 15/QM e 24/QM del 1995). In questo stesso senso è, come si legge nella sentenza n. 24/QM, anche la giurisprudenza di tutte le altre sezioni regionali. Ne deriva che in questi termini può ritenersi formato il diritto vivente.

L'art. 5, comma 3, lett. a), del d.-l. n. 453 del 1993 contrasta, ad avviso del remittente, con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale l'art. 97 Cost. si riferisce anche all'organizzazione degli uffici giudiziari, ai quali non è estranea l'esigenza del buon andamento, cosicché spetta alla Corte costituzionale accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del potere discrezionale riservato al Parlamento (sent. n. 86 del 1982).

Nella specie, il procedimento di sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità amministrativa e contabile presenta rilevanti profili di irrazionalità, che incidono sull'esercizio concreto della funzione giurisdizionale, pregiudicandone l'efficienza.

La norma denunciata, come interpretata dal diritto vivente, infatti, fa sì che la verifica in contraddittorio della legittimità formale e sostanziale del decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.-l. n. 453 del 1993, debba essere condotta da un giudice singolo che, di regola, è un magistrato diverso dal presidente medesimo.

Avviene così che non solo il procedimento di sequestro conservativo viene a perdere il suo carattere uniforme, in difformità della *ratio* insita nell'analoga disciplina recata dalla normativa di riforma della giustizia civile alla quale la disposizione in questione si ispira, ma anche che l'attività più rilevante e impegnativa, di verifica in contraddittorio delle ragioni delle parti, viene ad essere svolta da un giudice con qualifiche e funzioni inferiori a quelle del presidente della sezione giurisdizionale che ha adottato il decreto positivo o negativo di sequestro, e non viceversa. A ciò si aggiunga che detto presidente, pur essendo posto al vertice della sezione giurisdizionale regionale, non può mai fare parte del collegio giudicante quando questo sia chiamato a pronunciare sul reclamo, in virtù dell'incompatibilità disposta dall'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che la sezione, proprio nella fase più delicata e importante dell'«impugnazione» dell'ordinanza emessa dal giudice singolo, è costretta a decidere senza l'apporto del suo componente più qualificato ed esperto e non può mai giudicare nella sua ordinaria composizione.

5. — Le questioni di legittimità costituzionale sopra prospettate sono rilevanti. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali verrebbero meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 24/QM e, con essa, non solo la competenza, ma anche la stessa *potestas iudicandi* del giudice singolo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Cost. e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/53 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 1, comma 7, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sulle questioni di massima a richiesta del procuratore generale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, e 101, comma 2, della Cost.;

dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che il giudice designato è il giudice singolo e non la sezione giurisdizionale regionale, per contrasto con l'art. 97 della costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1996.

Il giudice: Cozzo

N. 524

*Ordinanza emessa il 1° aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Rossi Giacomina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e le relative attribuzioni, della copertura finanziaria - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, del principio di uguaglianza, del principio della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di riversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Ritenuta illegittimità delle pronunce additive ed interpretative della Corte costituzionale - Lesione delle attribuzioni del potere legislativo e del potere giudiziario - Violazione del principio di copertura finanziaria.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale - Violazione della sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 1, primo e secondo comma, 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 70, 72, 77, quarto comma, 81, quarto comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, emessa in data 10 giugno 1994;
- l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 1, 3, 4, 24, 25, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di remessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 6083/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Rossi Giacomina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia, n. 49, convenuto.

BREVI NOTE SULLE DEDUZIONI E CONCLUSIONI FORMULATE DALLE PARTI IN CAUSA

1. — Dopo aver ricordato nell'atto introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria in data 16 settembre 1995, «che l'art. 22 della legge n. 903/1965 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 495/1993 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzioni alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire», nelle sue conclusioni l'attrice ha chiesto a questo Pretore, di «dichiarare il diritto di parte ricorrente alla fruizione della prestazione pensionistica della cat. SR n. 422195 in ragione del 60% della pensione diretta integrata al minimo già in godimento e che sarebbe comunque spettata al coniuge deceduto e per l'effetto condannare l'INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale — in persona del legale rappresentante *pro-tempore* — al pagamento della somma risultante o dai conteggi predisposti dall'INPS ovvero risultanti dalla richiesta CTU oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge. Spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, *ex art.* 93 cpc. che dichiara di non aver percepito onorari e di aver anticipato gli esborsi».

2. — L'INPS, costituitosi in giudizio con ampia memoria difensiva depositata il 21 marzo 1996, ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: respingere il ricorso «in via preliminare per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse».

«Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni.

In via subordinata respingere la domanda per carenza d'interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di reversibilità per un importo integrato al minimo o superiore.

Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari».

3. — L'istituto resistente ha, inoltre, pur senza addurre argomenti di supporto, senza assumere conclusioni specifiche e senza sollevare formale questione di legittimità costituzionale, sostenuto che l'interpretazione dell'art. 22 legge n. 903/1965 nei termini additivi voluti dalla sentenza n. 495/1993 sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 81 Costituzione.

PREMESSA

Per consentire la più razionale esposizione degli argomenti posti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale da sviluppare, in primo luogo, in relazione alla normativa sopravvenuta, costituita dal recentissimo decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo 1996 ed in vigore dal 30 marzo 1996, e, in secondo luogo, con riferimento al precedente quadro normativo, la presente ordinanza deve essere distinta in due parti specifiche, seguite da alcune generali considerazioni conclusive.

PRIMA PARTE

La normativa sopravvenuta art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166.

Nelle more del giudizio è stato modificato il quadro normativo di riferimento e tale nuova situazione deve essere valutata in via prioritaria.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il d.-l. n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'erede ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due decisioni del giudice delle leggi sopra indicate.

Prima di inoltrarsi nell'esame del suddetto decreto-legge e dei suoi molteplici aspetti di incostituzionalità, è bene chiarire che questo giudice, il quale aveva in otto precedenti ordinanze (emesse in data 20, 27 e 29 novembre 1995, 5, 7, 7 e 13 dicembre 1995 e 1° febbraio 1996, rispettivamente nelle cause promosse da Loda Maria, Richichi Francesco e più, Spagnoli Mercedes, Gregorini Giovanna, Sarabotini Serafina, Destro Felice, Di Martino Paola e Scaroni Agnese, sempre contro l'INPS; tutte già trasmesse alla Corte costituzionale e notificate e comunicate ai sensi dell'art. 23 delle legge n. 87 del 1953) auspicato un intervento legislativo risolutivo, tale da dare certezza di diritto alle molte e gravi problematiche correlate alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con la speranza di trovare risposta in una legge, forte e costituzionalmente ineccepibile, approvata dalle due Camere del Parlamento, deve prendere atto della deludente realtà costituita da un provvedimento provvisorio del Governo del tutto inadeguato a raggiungere lo scopo, poiché, invece di conseguire l'auspicata soluzione finale delle ricordate problematiche, suscita nuovi, numerosi e gravissimi dubbi di legittimità costituzionale, concernenti lo stesso ricorso allo strumento del decreto legge, nonché il merito delle scelte adottate.

Sono numerose, infatti, le questioni di legittimità costituzionale che devono essere rilevate d'ufficio.

1. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

L'art. 77 della nostra Costituzione, testualmente, dispone:

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Il divieto di carattere generale sancito dalla Costituzione all'emissione di decreti aventi forza di legge del Governo in assenza (come nella fattispecie in esame) di delega delle Camere, trova eccezione, regolata dal secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; sono, dunque, tre i requisiti da valutare per determinare se il decreto legge emanato senza delegazione delle Camere rispetti il preciso ed inequivoco dettato costituzionale: 1) l'esistenza di un caso straordinario; 2) che richieda un necessario intervento governativo; 3) di tale urgenza da escludere i tempi del normale *iter* parlamentare.

Tutti tali requisiti devono sussistere, reali e verificabili.

Il decreto in esame non rispetta nessuno dei tre suddetti ineludibili presupposti.

1) Il caso straordinario.

Il d.-l. n. 166/1996, art. 1, non risponde ad alcun caso di straordinarietà: la situazione alla quale vorrebbe porre rimedio risale a due anni e tre mesi fa, per quanto concernente la sentenza n. 495 del dicembre 1993, e ad un anno e nove mesi addietro, con riferimento alla n. 240 del giugno 1994, mentre l'attuale Governo (ma non si dimentichi che è il secondo ad essere coinvolto dalle problematiche derivanti dalle due sentenze della Corte) è in carica da oltre un anno: il caso non ha alcun carattere di straordinarietà intesa nel senso previsto dall'art. 77, secondo comma, Costituzione e può solo parlarsi di incapacità o assenza di volontà del Governo (ma soprattutto del Parlamento) a trovare una soluzione giuridica e costituzionalmente ineccepibile ad un contenzioso che incombe sull'amministrazione della giustizia da lustri, sempre irrisolto, ma non nuovo, né straordinario, bensì noto ed ordinario.

2) La necessità.

Nel caso in discussione la necessità di un provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge è negata alla radice dalla semplice considerazione (ulteriore, rispetto a quella precedente) dell'ovvia insufficienza — ma anche della irragionevolezza (con violazione, dunque, anche dell'art. 3 della Costituzione) — di un atto provvisorio che incide, forse inconsapevolmente, ma direttamente e senza però offrire una definitiva soluzione, sulla complessa problematica giuridica relativa alla legittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge colpite dalle decisioni «legislative» della Corte costituzionale «addittive» e «manipolatrici»: appare davvero incongruo ritenere necessario un decreto legge, emesso per di più da un Governo al termine del suo mandato, per risolvere una problematica complessa ed estremamente articolata che tocca questioni essenziali della vita democratica della nostra

Repubblica, già portata all'esame della Consulta da questo pretore con le numerose ordinanze di rimessione già ricordate, una sola delle quali (con il n. 41), peraltro, risulta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 1996, pag. 98.

Non può inoltre tacersi che anche sotto un altro profilo non è possibile riscontrare il requisito della necessità a giustificazione dell'art. 1 del decreto legge in esame: non esiste, infatti, la certezza del diritto a quei crediti da soddisfare «in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994».

Si deve osservare, infatti, che il decreto non opera una recezione nel vigente diritto positivo scritto del contenuto delle suddette sentenze, né espressamente, né implicitamente, ma si limita a ricercare (senza successo, come si vedrà più avanti trattando del merito del provvedimento) i mezzi di finanziamento per «il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994», senza minimamente curarsi del fatto si applicano le leggi e non le sentenze da qualunque organo emesse.

Nel decreto-legge, in realtà si pretende di soddisfare dei crediti la cui esistenza non è certa, poiché la problematica attinente l'efficacia di quelle sentenze della Corte costituzionale è stata rimessa al controllo di legittimità dello stesso Giudice delle leggi e, dunque, non si ha neppure certezza in ordine alla validità delle stesse decisioni e ai loro effetti sulle disposizioni di legge ritenute incostituzionali, ma senza produrre l'effetto della caducazione come previsto dall'art. 136 della Costituzione.

3) L'urgenza.

Quanto all'urgenza (smentita già dai tempi evidenziati al primo punto) può dirsi agevolmente che non si ravvisa alcuna ragione di tanta improvvisa sollecitudine: ben sarebbe stato gradito ai titolari di legittime aspettative, legate alle due, più volte citate, sentenze della Corte costituzionale, anche un organico e ponderato disegno di legge d'iniziativa del Governo ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, essendo sicuramente corretta e costituzionalmente legittima sempre una tale soluzione anche se le Camere sono sciolte.

Ma non basta: appare più che chiara l'assenza di una reale urgenza in questo caso specifico, se solo si consideri che nel primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 viene previsto un pagamento in sei annualità e per di più mediante emissione di titoli di Stato, soluzione del tutto incompatibile con il fine di regolare un (in verità artificiosamente affermato) caso di straordinaria necessità ed urgenza, che impone razionalmente una risposta efficiente, pronta ed immediata e non un piano di estinzione del debito diluito in ben sei anni.

L'urgenza, invero, non deve essere solo un astratto presupposto per consentire al governo di adottare provvedimenti provvisori, ma deve trovare riscontro oggettivo, sia esterno come causa idonea a legittimare l'emissione dell'atto avente forza di legge, sia interno come risposta efficiente per dare soluzione efficace ed immediata al caso di straordinaria necessità sul quale si interviene.

Tutto ciò che si è sin qui esposto vale per far risaltare la totale inesistenza dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. e per dimostrare già con riferimento a tale solo profilo l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

2. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione.*

È poi di solare evidenza che la palese violazione, già rilevata e diffusamente argomentata, dei limiti posti al Governo dall'art. 77, Costituzione determina un altrettanto chiara usurpazione da parte del potere esecutivo delle attribuzioni del Parlamento, con lesione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 Cost., e questa ulteriore illegittimità costituzionale non può essere taciuta, a nulla rilevando una eventuale «condiscendenza» del Parlamento a subirla, perché la violazione dei limiti delle attribuzioni di un potere è fatto che incide in modo insuperabile sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti emessi in difetto di attribuzione e non è solo un evento che riguarda in via esclusiva i rapporti di «buon vicinato» tra i poteri dello Stato, poichè a sommosso avviso di questo giudice costituisce gravissima violazione della Costituzione anche il solo permettere tacitamente che un potere privo delle relative attribuzioni costituzionali supplisca ai compiti e funzioni istituzionali propri di un altro potere.

È sufficiente ricordare il fondamentale dettato del secondo comma dell'art. 1 della Costituzione («La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione») in correlazione con l'art. 70 («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere») e con l'art. 72, primo comma soprattutto («Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che lo approva articolo per articolo e con votazione finale»), per compren-

dere quanto grave sia la loro violazione e, dunque, quanto intollerabilmente sia vulnerata la Costituzione dall'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, come conseguenza diretta della già rilevata non conformità del detto decreto legge all'art. 77, secondo comma.

3. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 per violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 136, secondo comma, dispone: «La decisione è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»: la norma è speciale rispetto agli artt. 70 e seguenti della sezione II (Formazione delle leggi) della Costituzione che disciplinano la normale attività legislativa e, logicamente, non consente in nessun caso di ritenere attribuito al Governo il potere di adottare i provvedimenti provvisori previsti nel secondo comma dell'art. 77, essendo sancita solo e soltanto la possibilità di regolare con legge nelle forme costituzionali gli eventuali problemi derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge ed essendo individuato nelle sole Camere il potere dello Stato competente in via esclusiva a stabilire se ricorrano le condizioni di necessità per intervenire, come chiaramente sancito dal secondo comma dell'art. 136.

Dunque, solo a seguito di specifica delega delle Camere con riferimento all'attività legislativa di cui all'art. 136, secondo comma, può essere ritenuto legittimo un atto del Governo avente forza di legge.

Poiché, nel caso presente le Camere non hanno delegato il Governo ai sensi dell'art. 76 Cost. e poiché non è previsto, anzi è escluso come sopra chiarito, il potere del Governo di adottare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 77, secondo comma, per l'ipotesi formulata nell'art. 136, secondo comma, è del tutto palese la sussistenza della violazione di quest'ultima disposizione della Costituzione con conseguente e necessario rilievo d'ufficio, per l'ennesima volta, della questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996, n. 166.

È vero, peraltro, che l'art. 2, comma settimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 testualmente prevede che «Qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri», ma tale disposizione non contrasta con quanto sopra affermato ed, anzi, ne conferma l'esattezza, giacché non consente di ritenere attribuito al Governo (una siffatta interpretazione sarebbe, comunque, contraria all'art. 136, secondo comma, della Costituzione) il potere di emanare decreti legge, bensì gli impone di dare notizia al Parlamento della nuova situazione verificatasi e di assumere le conseguenti iniziative, da intendersi in relazione alle sentenze della Corte costituzionale limitate alla presentazione di disegni di legge ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

4. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, della Costituzione.

In primo luogo deve essere messo in piena luce che mai si era verificato nella legislazione italiana, pur tormentata da un eccessivamente anomalo ricorso alla decretazione d'urgenza del Governo, un caso sì palesemente evidente di abuso di potere da parte del potere esecutivo con grave violazione delle attribuzioni del Parlamento e dell'autorità giudiziaria.

Questa autorità giudiziaria non intende sollevare un conflitto di attribuzione con il Potere esecutivo, nonostante la sussistenza di fondate ragioni per dar vita a tale procedimento, poiché ritiene eccessivo ed improprio il ricorso a tale lacerante rimedio giuridico, a fronte della ravvisata possibilità di pervenire al medesimo risultato di cancellare dall'ordinamento le parti illegittime del contestato decreto legge mediante il più «normale» e fisiologico rilievo d'ufficio di questioni di costituzionalità.

Tra le quali vi è la presente: il Governo ha emanato il d.-l. n. 166/1996 per imporre una specifica soluzione delle numerosissime controversie pendenti in primo e secondo grado dinanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e dinanzi alla Corte di cassazione, soluzione che non si presenta però con i connotati della norma di legge, ma piuttosto con quelli tipici della sentenza del giudice ordinario, giacché risponde alle domande formulate dai tanti ricorrenti con accoglimento di molte di esse, ma non di tutte (poi se ne parlerà più chiaramente), giungendo addirittura a dichiarare l'estinzione dei processi e a compensare tra le parti le spese di causa: una vera sentenza collettiva.

Inoltre, con specifico riferimento al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non può farsi a meno di notare come dispone che (si riporta testualmente) «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge aventi a oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto», a fronte di una soluzione inidonea a definire in senso positivo o negativo per tutti coloro che hanno una controversia in corso in sede giudiziaria — in via solo esemplificativa e non esaustiva, infatti, non si comprende perché gli accertamenti reddituali debbano essere spostati in sede amministrativa, quando di certo costituiscono uno degli elementi da valutare per accogliere o respingere i ricorsi giudiziari, come non è chiaro se realmente si è voluto escludere il diritto degli eredi con la previsione degli aventi diritto di cui al secondo comma, mentre è certo che, esclusi o meno, agli eredi non può essere precluso di coltivare le azioni già proposte o proponende in sede giurisdizionale — viola, sia l'art. 24, primo comma, della Costituzione poiché vieta agli interessati «di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», sia l'art. 25, primo comma, poiché, eliminando la giurisdizione, distoglie gli odierni ed i potenziali ricorrenti dal giudice naturale precostituito per legge».

Ulteriori motivazioni sulla presente questione appaiono davvero superflue.

5. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.*

Il primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per «rimborso», lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

Nè può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara e limpida.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

6. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Inoltre, deve essere posto in luce che gli equilibrismi finanziari già criticati nella precedente questione, non possono essere ritenuti legittimi, non solo perché violano nella sostanza l'art. 81, quarto comma, Costituzione, ma anche perché essi sono privi di ragionevolezza e, dunque, vulnerano l'art. 3.

Sempre con riferimento al principio di ragionevolezza, non si può evitare di mettere in risalto alcune atecnicità presenti nell'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1966, n. 166, che sono indice di grave lacunosità ed imprecisione, tale da rendere dal punto di vista giuridico di difficile applicabilità molte delle norme in esso poste, per assenza di una corretta terminologia e di una piena coerenza interna tra le varie disposizioni.

Si parla reiteratamente di «rimborsi» nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, ma nulla deve essere rimborsato.

Si individua la categoria dei «superstiti» nel secondo comma dello stesso articolo, ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi, anche se, nei giorni immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è stata l'opinione comune.

Si parla nel decreto di attuazione e di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, però non si detta alcuna norma di legge idonea a recepire i contenuti delle due sentenze, mentre contemporaneamente si tenta, come si è ipotizzato, di escludere i diritti degli eredi, in contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato.

Di irragionevolezza insanabile il decreto legge n. 166/1996 è «intriso» in ogni sua parte e non può che condurre alla violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

7. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma e 36, primo comma della Costituzione.*

Per ultima nella sequenza qui prescelta, ma non certo ultima in termini di importanza, viene rilevata la questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 che impone la compensazione delle spese del giudizio nelle cause in corso in spregio del primo comma dell'art. 1 della Costituzione («L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»), dell'art. 4 («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»), dell'art. 35 («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), dell'art. 36 («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ...»), norme fondamentali tutte della nostra Carta costituzionale dirette a riconoscere e tutelare il lavoro in sé, senza distinzioni tra le molteplici espressioni dell'attività lavorativa umana, la quale ha pari dignità nella Costituzione, qualunque sia la sua natura ed in qualunque regime si attui e realizzi.

Il lavoro subordinato, autonomo, professionale, artistico, intellettuale, manuale, imprenditoriale e qualunque altra sua forma ipotizzabile trova tutela paritaria e piena nella nostra Costituzione, giacché «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1, primo comma) e «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma) e «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro».

L'affermazione della compensazione *ex lege* delle spese processuali, in fattispecie, come quella presente — del tutto normale e generale nelle controversie aventi ad oggetto domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali —, nelle quali i difensori dei ricorrenti hanno anticipato le spese e non riscosso onorari, nell'ambito di notori accordi con i patronati che prevedono lo svolgimento gratuito dell'attività professionale nei confronti dei clienti inviati dagli stessi patronati, costituisce negazione illegittima dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela del lavoro, poiché determina in danno dei difensori la perdita certa, sia delle spese già affrontate, sia del corrispettivo (pur se solo potenziale, essendo legato all'esito favorevole dei processi e alla liquidazione del giudice) delle prestazioni professionali rese in favore dei ricorrenti, ai quali non potranno essere richieste, stante la preclusione originaria della quale si è detto.

CONSIDERAZIONI SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA IN CAUSA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RILEVATE A CARICO DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 28 MARZO 1996

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che chiaro che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto legge n. 166/1996 in uno o più dei profili sopra evidenziati (escluso soltanto il settimo, per il suo carattere particolare) avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente.

Peraltro anche la settima questione risponde in pieno, anche se limitatamente alla decisione sulle spese processuali, al disposto (peraltro incostituzionale, come si vedrà più avanti) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

SECONDA PARTE

Conclusa la disamina delle molteplici ragioni che impongono l'affermazione dell'incostituzionalità del decreto legge n. 166 del 28 marzo 1996, devono essere ancora una volta rimesse, con minime variazioni, al giudizio della Corte costituzionale tutte le altre questioni che verranno nel prosieguo esposte e che già sono state oggetto di numerose ordinanze, poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del predetto provvedimento governativo con conseguente ripristino del precedente quadro normativo di riferimento restituirebbe valore alle stesse questioni, ad ognuna di esse e alla loro globalità.

Sul presupposto dell'eventualità (assai vicina alla certezza, a sommosso avviso di questo giudice remittente) di una decisione del Giudice delle leggi che accolga in tutto o in parte le questioni di legittimità costituzionale sopra proposte, è evidente che conservano attualità tutte quelle altre questioni già sollevate nelle ordinanze sopra citate e, pertanto, devono essere di nuovo essere rilevate d'ufficio, contestualmente, anche al fine di rendere quanto più rapido possibile il giudizio di costituzionalità.

2. — Considerazioni introduttive sulle questioni d'incostituzionalità rilevanti per la decisione della causa con riferimento al quadro normativo precedente l'emanazione del d.-l. 28 marzo 1966, n. 166.

La giurisprudenza ormai costante di questo giudice del lavoro nega l'efficacia vincolante per l'Autorità giudiziaria delle sentenze della Corte costituzionale di natura interpretativa, addittiva, manipolativa (di tutte le decisioni, cioè, che possono essere definite «legislative», essendo tali di fatto), perché ritenute non conformi all'art. 136 della Costituzione.

A tale proposito non sembra fuori luogo ammettere il disagio provato sin dall'inizio nel pronunciare sentenze fortemente in contrasto con varie decisioni del Giudice delle leggi, ma soprattutto appare importante riconoscere che tale disagio si è andato sempre più aggravando, man mano che, nell'evoluzione della propria giurisprudenza critica, questo pretore si è reso conto della vera portata e gravità del problema costituito dalle sentenze interpretative, addittive, manipolative, su tutto il sistema normativo, poiché il fenomeno dell'intervento «legislativo» della Corte costituzionale è diffuso e di enorme dimensione e determina l'esistenza di una vera e propria legislazione parallela della Corte.

Le cause storiche sono molteplici, ma possono individuarsi quelle più evidenti: il sempre più marcato allontanamento dalla lettera dell'art. 136, primo comma, Cost., dopo una prima fase di corretta applicazione della stessa norma; la «fuga dalla responsabilità» del legislatore, sovente spettatore passivo della progressiva sottrazione della funzione attribuitagli dalla Costituzione e, quanto meno, inefficiente nell'esercitare il potere specifico previsto nel secondo comma dell'art. 136; la diffusione nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti di una concezione evolutzionistica del diritto, con base di pura natura giusnaturalistica, non rispettosa dei dati testuali e della rigidità della legge fondamentale della Repubblica.

Non è neppure estraneo alla problematica che si affronta affermare che, sia al fine di sanare, per il passato, quella situazione sopra descritta di doppia normativa e sia al fine di precluderne il ripetersi in futuro, le varie autorità dello Stato responsabili e coinvolte hanno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ampia possibilità d'intervento, ma non può tacersi che solo il legislatore può risolvere, con l'emanazione delle norme di legge ritenute più idonee, in modo definitivo, organico e generale il problema qui messo in risalto, riaffermando con forza e chiarezza le proprie esclusive attribuzioni fissate nella legge fondamentale dello Stato, in particolare negli artt. 70, 71, 72, 73, 76 e 136 così da ricondurre la Corte costituzionale, il Governo e l'Autorità giudiziaria nello stretto ambito delle loro specifiche e altrettanto esclusive competenze.

Tali considerazioni di portata generale non sono fini a se stesse, ma riguardano direttamente i temi della presente ordinanza, poiché questo giudice remittente, benché convinto della fondatezza giuridica degli argomenti che gli hanno imposto di negare l'efficacia delle decisioni «legislative» della Corte costituzionale, non può trascurare la ben diversa realtà del «diritto vivente» che applica tali decisioni come se fossero norme di legge d'interpretazione autentica, affermandone in senso assoluto l'obbligatorietà (lo stesso decreto legge sopra imputato d'incostituzionalità segue questa dottrina).

Né poteva evitarsi di mettere in piena luce la rilevanza di carattere generale sul diritto positivo vigente delle questioni che il Giudice delle leggi è chiamato a risolvere, poiché (deve essere affermato con la massima chiarezza) una pronuncia di accoglimento di una o più delle questioni, tra quelle qui sollevate, attinenti le problematiche sopra evidenziate non potrebbe limitare i suoi effetti alle sole norme direttamente e specificamente colpite dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, ma comporterebbe la caducazione di quell'intero sistema di «diritto vivente» (o, almeno, di una sua grande parte) — del quale si è già detto, parallelo al diritto scritto e codificato — che nella realtà applicativa giurisprudenziale domina da più decenni.

In verità (anche a non voler tener conto di quanto sin qui esposto), tutta la vasta problematica legata al non facile e traumatico rifiuto dell'efficacia delle sentenze «legislative» della Corte non è di poco conto e non è superabile agevolmente — contrariamente a quanto si è affermato in dottrina — con la troppo semplicistica affermazione dell'assoluta prevalenza delle decisioni della Corte costituzionale su quelle pretorili, poiché non può dubitarsi del fatto che il giudice deve, sempre e solo, applicare la legge e non è questione da poco identificare la legge vigente nell'attuale paradosso normativo, già ampiamente descritto: è ben lecito, anzi è assolutamente doveroso, per il giudice, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal legislatore, o quello revisionato dalla Corte), ricercare la soluzione più vicina ai principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione per regolare e tutelare la funzione dell'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche al doloroso prezzo di negare l'efficacia delle sentenze del giudice delle leggi.

Si possono giustificare e comprendere le propensioni di parte della dottrina favorevoli alle interpretazioni (più o meno) giusnaturalistiche — indubitabilmente in buona misura frutto di spinte ideologiche — del diritto, in chiaro antagonismo con quello che è stato da taluno definito, con malcelato disprezzo, sterile positivismo, ma non può, né deve essere ritenuta legittima l'assunzione generalizzata da parte dell'Autorità giudiziaria di una scelta evolutivista nell'applicazione della legge, poiché, invero, mentre la dottrina non è vincolata al rispetto di nessuna norma nell'elaborazioni delle sue teorie e per affermarle può con la massima disinvoltura superare anche il testo normativo più chiaro ed univoco, altrettanto non è consentito al giudice, il quale deve interpretare la legge in obbedienza ai canoni normativamente previsti (dalle Disposizioni sulla legge in generale, in particolare nell'art. 12) per darne corretta applicazione nelle concrete fattispecie portate al suo esame.

Tutto ciò che si è sinora rappresentato in via generale vale anche in relazione alla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 che ha modificato l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (nonché rispetto alla sentenza 10 giugno 1994, n. 240, della Corte costituzionale che ha modificato l'art. 11, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) determinando l'esistenza di una norma «virtuale» ormai divenuta (in tempi brevissimi) «diritto vivente», della quale questo pretore, benché non ravvisi, allo stato, alcuna ragione di natura giuridica per mutare la propria giurisprudenza contraria (già ricordata), deve tenere conto, poiché nella realtà applicativa la predetta versione dell'art. 22 della legge n. 903/1965 (come dell'art. 11, comma 22, legge 537/1993) ha sinora prevalso su quella approvata dal Parlamento.

Poiché deve darsi atto della realtà suddetta e poiché appare vulnerato l'art. 136, primo comma, Costituzione, non resta altro che sollevare questione di legittimità costituzionale a carico della norma «virtuale» sopra individuata.

In forza delle stesse argomentazioni che precedono, risulta anche rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in relazione all'art. 136, primo comma, della Costituzione, poiché è in particolare con riferimento al testo del predetto art. 30 che viene affermata l'efficacia *ex tunc* delle sentenze dichiarative d'incostituzionalità, in aperta e piena violazione del dettato costituzionale.

È, invero, più che evidente che, qualora venisse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, la tesi dell'efficacia *ex tunc* delle decisioni d'incostituzionalità, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, perderebbe l'unico (per quanto labile ed insignificante e già disatteso da questo pretore) argomento testuale, così rendendo chiaro a tutti, anche ai più fervidi fautori della «costituzione materiale», che le norme della costituzione formale sono le uniche vigenti e devono essere rispettate.

Nella presente causa la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 30 renderebbe indiscutibile la pronuncia di rigetto della domanda proposta in ricorso, per assenza di norma regolatrice del diritto, risultando applicabile il testo originario dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, poiché la sua parziale inefficacia (ancora una volta si tiene conto della realtà del «diritto vivente», senza riconoscerne però la fondatezza), prendendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 495 del 1993, non avrebbe alcun effetto nella presente controversia, precedente la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: constatazione questa che chiarisce in modo inequivoco la rilevanza (anche se non esclusiva) nel giudizio della medesima questione.

Sempre avendo presenti le considerazioni appena sopra sviluppate, è, altresì, necessario, nella presente fattispecie, sollevare un ulteriore rilievo di incostituzionalità di particolare carattere: dubita, infatti, questo pretore della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «manipolato» dalla sentenza n. 495/1993 (e naturalmente anche dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993, come «riscritto» dalla sentenza n. 240/1994), in relazione all'art. 81, ultimo comma, Costituzione e tale dubbio, deve essere risolto dal necessario intervento della Corte costituzionale.

3. — *Considerazioni generali in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di natura preliminare.*

Poiché la controversia — ciò ovviamente dopo l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996 ed il conseguente ripristino della situazione normativa ad esso precedente — può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali da solo sufficiente per motivare (l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è sancita nell'art. 111 Costituzione, tra i principi fondamentali delle norme sulla giurisdizione) la pronuncia, con conseguenziale possibilità per questo pretore di scegliere, se fondare la propria decisione su uno o più argomenti, senza vincoli o limitazioni (si tratta, infatti, di scelta insindacabile, perché, nell'obbedienza al dettato dell'art. 111 citato, indiscutibile manifestazione di autonomia e di libera determinazione dell'Autorità giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione), il Giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito le suddette questioni, negandone l'ammissibilità, perché non rilevanti, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione» delle qui sollevate questioni di legittimità costituzionale, come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Deve, pertanto, essere sollevata d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, a carico della specifica disposizione, come sopra riportata nella sua testualità, del citato art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

Questione che la Corte dovrà esaminare in via preventiva al fine di passare, in caso di suo accoglimento, all'esame delle questioni precedentemente individuate.

Per le stesse ragioni, appena sopra esposte, con le stesse finalità e con il medesimo carattere preliminare, deve altresì essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente a quelle sue parti (quali verranno esattamente evidenziate in seguito) che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

4. — *Precisazione delle questioni di legittimità costituzionale rilevate d'ufficio ed attinenti il quadro normativo precedente l'entrata in vigore del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166.*

A) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, 495 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

B) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903/1965, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

D) In via preliminare rispetto alle precedenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

E) Sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati in quella *sub D*), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

5. — *Motivazione delle singole questioni.*

A) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 22, legge n. 903/1995 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire».

Si ritiene nella dottrina e nella giurisprudenza prevalenti che tale decisione della Corte Costituzionale (come le altre del genere che è stato già in precedenza qualificato «legislativo» per ricomprendere in un'unica definizione tutte le sentenze del Giudice delle leggi di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, cioè di tutte quelle che non si limitano a sancire semplicemente l'illegittimità delle norme che violano la Costituzione) abbia valore correttivo dell'incostituzionalità della norma ed efficacia *erga omnes* così da dover essere applicata (per di più *ex tunc*, ma di ciò si tratterà più avanti) dall'Autorità giudiziaria.

Questo giudice (abbandonata ormai da tempo la propria giurisprudenza che aderiva all'erronea tesi dominante appena sopra sintetizzata) è di contrario avviso e deve confermare anche in questa sede senza esitazione, in piena coerenza con le proprie precedenti decisioni, che l'art. 22 legge n. 903/1965 è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 della Costituzione) dal Parlamento, regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 Cost., poiché la sentenza «legislativa» n. 495/1993 della Corte costituzionale non è giuridicamente idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta (nella parte in cui non prevede...), posto che l'evento della inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la letteralità dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito), causandone le semplici caducazione.

In altri termini: le sentenze «legislative» non possono (ma si veda anche la diversa ipotesi di soluzione giuridica della questione, più avanti prospettata) dar luogo agli effetti previsti dall'art. 136, primo comma, Costituzione, né hanno efficacia modificativa del diritto positivo, poiché (il rilievo sembra pacifico ed incontestabile) non è attribuito alla Corte costituzionale il potere legislativo, né una funzione di interpretazione autentica della legge. È, infatti, al solo legislatore che la nostra Costituzione attribuisce il potere, in via generale (art. 70 e seguenti, nonché art. 117 per ciò che concerne le Regioni e in via specifica (art. 136, secondo comma), di creare la norma di legge, giuridicamente vincolante.

Tutto ciò vale anche per quelle decisioni addittive che vengono definite «a rime obbligate» — è chiaro che l'argomento viene esposto per ragioni di completezza del discorso, giacché potrebbe assumere qui rilievo concreto solo qualora si affermasse che la sentenza n. 495/1993 appartiene a tale categoria, anche se davvero non si intravede nella motivazione una valida indicazione in proposito —, le quali vengono ritenute «l'autoapplicative» e cogenti in quanto connaturate all'ordinamento giuridico: se le sentenze addittive «a rime obbligate» fossero veramente idonee di immediata applicazione per la loro diretta derivazione dal diritto positivo dovrebbe essere possibile rinvenire, se non la norma di riferimento suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, quanto meno il principio assoluto da applicare per la correzione dell'aspetto d'incostituzionalità, con la conseguenza che, se ciò fosse possibile, l'intervento addittivo «a rime obbligate» della Corte si rivelerebbe, a maggior ragione, non solo illegittimo rispetto alla previsione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, ma anche inutile e ridondante, essendo logicamente sufficiente una tipica sentenza caducatoria, poiché sarebbe (anche in tal caso, come in ogni caso) di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria la decisione sulla possibilità di riempire, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, il vuoto normativo (eventualmente ritenuto intollerabile) conseguente alla caducazione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte.

Tanto rilevato e rappresentato con riferimento al primo comma dell'art. 136, si deve passare alla discussione inerente l'altro aspetto d'incostituzionalità dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come modificato dall'intervento del giudice delle leggi, per violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

Deve subito essere affermata la natura anche interpretativa della sentenza «legislativa» n. 495/1993 e deve precisarsi che tale natura non può essere razionalmente negata, poiché in detta sentenza la Corte costituzionale propone una lettura del contenuto dell'art. 22 della legge 903/1965, in contrasto con quella offerta da parte della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito: se tutto ciò non è interpretazione, allora non si addice alla sentenza n. 495/1993 l'appellativo di interpretativa, ma pare arduo negare l'evidenza.

L'interpretazione della legge è attività intellettuale non riservata: ogni operatore del diritto ed ogni singolo cittadino è ovviamente libero di interpretare la normativa, per tutti i fini possibili, senza limiti.

Ma quando l'interpretazione è correlata all'applicazione della legge in sede giurisdizionale, quando cioè è legata alla funzione specifica dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e nella soggezione alla sola legge (101 Cost.), allora l'attività d'interpretazione è riservata ed esclusiva perché demandata al giudice (102 Cost. per quello ordinario), autonomo ed indipendente da ogni altro potere (104, primo comma, Cost.).

Ne discende che, qualora una norma di legge trovi (o possa trovare) nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, diverse soluzioni interpretative, non può essere ritenuto conforme alla Costituzione un intervento di sostanziale natura interpretativa autentica della Corte costituzionale, che (come nel caso di specie) determini una modifica del contenuto della norma, pur non incidendo sul suo tenore letterale, così da imporre una specifica scelta, fondata su una delle possibili interpretazioni del dettato normativo, o (e sembra essere questa l'ipotesi che meglio si attaglia alla sentenza n. 494/1993) da precludere ogni diversa interpretazione, togliendo al giudice competente spazio per esercitare pienamente la propria funzione, poiché in tal modo viene concretamente violato il principio della divisione dei poteri, con la compressione di quello giudiziario, in evidente contrasto con gli artt. 101 e 104, quarto comma, Costituzione.

Ciò non significa che il Giudice delle leggi non possa interpretare la legge (negarlo sarebbe pura assurdità), ma significa solo che non è consentito a nessun potere (inteso in senso lato) dello Stato e, pertanto, neppure alla Corte costituzionale di superare i confini delle proprie attribuzioni.

E la Corte soprattutto deve esercitare la sua elevatissima funzione, posta al vertice delle garanzie costituzionali, nel più assoluto rispetto delle attribuzioni degli altri poteri (il termine viene usato sempre nel significato più ampio e non strettamente tecnico), poiché ogni sua decisione che comporti il superamento della sfera delle specifiche competenze, rischia di scardinare il delicato equilibrio istituzionale voluto dalla legge fondamentale della Repubblica, senza neppure la possibilità di un rimedio giuridico, poiché «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, ultimo comma, Cost.) e poiché deve escludersi l'ammissibilità dell'istituto del giudizio «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» (art. 134, secondo comma, Cost.), se non altro, perché la Corte costituzionale ne sarebbe nel contempo parte e giudice.

Se questa questione, in uno o più dei rilievi di legittimità costituzionale prospettati, venisse accolta dal Giudice delle leggi, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della versione normativa dell'art. 22 legge n. 903/1965, come risultante dalla sentenza n. 495/1993, dovrebbe comportare la perdita di efficacia della stessa versione ed il ripristino (deve presumersi e preferirsi) della versione originale della norma, quella approvata dal Legislatore del 1965, con ovvia rilevanza nel presente giudizio pretorile.

Per il vero, però, la Corte costituzionale — come anche la stessa Autorità giudiziaria, ma soprattutto il Parlamento con una legge chiarificatrice, decisamente auspicabile — potrebbe dare una diversa soluzione giuridica in ordine agli effetti delle decisioni «legislative», affermando in modo esplicito che queste non sono idonee a modificare, integrare e correggere le norme dichiarate incostituzionali, bensì puramente e semplicemente determinano la radicale perdita di efficacia delle medesime norme, poiché, lo si può ben sostenere con piena logica giuridica e razionalità, l'accertata ed affermata illegittimità della norma «nella parte in cui...» si ripercuote sull'intera norma, giacché questa nel suo complesso ed in tutte le sue parti «prevede» o «non prevede» ciò che la Corte rispettivamente afferma essere costituzionalmente illegittimo o legittimo.

Le conseguenze di tale soluzione radicale potrebbero essere assai meno dirompenti di quelle causate dalla prima scelta indicata sopra, se non altro, perché eviterebbero al sistema giuridico il rischio di una paralizzante crisi interpretativa, dipendente dalla difficoltà di stabilire, se la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte con intervento «legislativo» possa ritenersi ripristinata in tutta la sua primigenia portata, ovvero se debba considerarsi implicitamente travolta in toto dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della lettura volutane dalla Corte, ovvero ancora se sia necessario (ipotesi questa, però, da escludere recisamente) attendere un intervento del legislatore diretto a confermare, o abrogare, o modificare la norma.

B) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

L'art. 136, primo comma, Costituzione così dispone testualmente: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

L'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, prevede: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Sono possibili due soluzioni interpretative dell'art. 30 in esame: una fedele al dettato costituzionale, l'altra non rispettosa della lettera e del contenuto dell'art. 136 Cost.: la prima attribuisce un puro significato esplicativo all'art. 30, evidenziando l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale; cioè la sua inapplicabilità per regolamentare le situazioni giuridiche sorte successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte; la seconda tenta di modificare la «costituzione formale» per farla soggiacere alla volontà dei

fattori della «costituzione materiale», sostenendo che il divieto di applicazione delle norme incostituzionali, derivante dalla originaria incostituzionalità delle norme stesse, determina necessariamente l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte.

A contrastare la tesi che sostiene l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte costituzionale si ergono insuperabili, non solo la lettera del primo comma dell'art. 136 Cost., ma anche il secondo comma dello stesso articolo.

Per chiarire esaurientemente quanto appena sopra affermato sembra sufficiente riportare quanto già sostenuto da questo pretore in varie decisioni aventi lo stesso oggetto della presente causa (tra le altre, nella sentenza n. 1534/1995 emessa in data 3 luglio 1995, nella causa Zeni Angela contro INPS): «Il primo comma dell'art. 136 della Costituzione così testualmente afferma» — *omissis*: la norma è sopra riprodotta — «: è evidente, per il significato inequivocabile della disposizione, che corrispondentemente viene negata qualsiasi efficacia *ex tunc* alla dichiarazione d'incostituzionalità e che la norma dichiarata incostituzionale è perfettamente efficace (e, per quanto ciò possa apparire paradossale, anche legittima) sino al giorno, compreso, della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.» *omissis*.

L'esattezza della tesi qui sostenuta trova conferma di forte valore giuridico nell'assenza di una previsione (difficile da ipotizzare, peraltro) di legge che limiti, imponendo alla Consulta il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, gli effetti talvolta dirompenti (da molti denunciati e da tutti indistintamente riconosciuti) sul bilancio dello Stato della valenza *ex tunc* attribuita *contra legem* alle sentenze della Corte costituzionale sulle norme dichiarate incostituzionali: è, ancor più che evidente, lapalissiano che l'unica esatta interpretazione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, nel senso imposto dalla sua univoca formulazione letterale e qui sostenuto, rende superflua ed insussistente l'esigenza di ridurre o regolamentare l'impatto sulla finanza pubblica delle sentenze del giudice delle leggi, poiché, non essendo lecito attribuire efficacia *ex tunc* alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, nessun danno può derivarne, ciò che spiega razionalmente perché il legislatore, costituzionale e ordinario, non abbia previsto e ritenuto di dover creare qualche strumento giuridico per imporre alla Corte il rispetto dell'art. 81 Costituzione:

In altri termini: nessuna necessità di limitare gli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale sussiste, poiché esse non sono idonee, secondo la previsione del primo comma dell'art. 136, a determinare situazioni di danno.

Il rigore logico e la piena razionalità dell'art. 136, primo comma, trova ulteriore conferma nel secondo comma: «La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali»: è quasi superfluo far notare che questa disposizione è diretta ad imporre (non si dimentichi mai che il potere attribuito alle Istituzioni della Repubblica è potere-dovere e non arbitrio) al legislatore di provvedere alla soluzione dei problemi causati dalle dichiarazioni d'incostituzionalità, problemi derivanti, per il futuro, dal possibile vuoto normativo e, per il passato, dalla necessità od opportunità di riparare (secondo la discrezionalità politica del legislatore e, dunque, anche e soprattutto nei limiti delle compatibilità di bilancio) i danni eventuali determinati dalle norme incostituzionali.

Ciò che conferma l'esattezza dell'affermazione, secondo la quale l'esigenza e l'obbligo di rispettare l'art. 81 della Costituzione è, come solo può e deve essere, a carico del legislatore».

Per tentare di superare il ragionamento sopra riprodotto, si dovrebbe spiegare, perché il legislatore costituzionale avrebbe previsto, nel secondo comma dell'art. 136, la comunicazione alle Camere della decisione della Corte «affinchè, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali», se non avesse voluto chiarire con forza che solo al legislatore è attribuito il potere di provvedere, nelle forme costituzionali, alla produzione legislativa eventualmente necessaria per risolvere le conseguenze dell'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali, posto che altre norme della Costituzione (artt. 70 e seguenti) già regolano l'attività legislativa e non si può certo ridurre l'art. 136, secondo comma, a norma puramente ripetitiva senza valore alcuno.

A tali argomenti non sembra superfluo aggiungere brevemente alcuni elementi di fatto storici, con lo scopo dichiarato di rendere difficilmente praticabili possibili obiezioni fondate su discorsi inerenti la volontà del legislatore e la *ratio legis*, cari ai giusnaturalisti, anche a fronte di norme esemplari per la loro assoluta limpidezza di lettera e di contenuto, qual'è certamente l'art. 136 Costituzione.

Nelle fasi iniziali dell'*iter* per l'introduzione della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, la sottocommissione per i problemi costituzionali della «Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato», istituita dal Ministero per la Costituente, negli studi e proposte pubblicati nel 1946, tra l'altro, aveva espressamente ipotizzato l'annullamento *ex tunc* delle leggi, quale conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità.

Tale soluzione in sede di Assemblea costituente venne chiaramente abbandonata dalla Commissione dei 75, alla quale era stata affidata la redazione del progetto costituzionale: nel progetto presentato il 31 gennaio 1947, infatti, nell'art. 128, al terzo comma, era previsto che «Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara la incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme istituzionali».

Da quell'art. 128 è derivato l'attuale art. 136, nel quale però è stato opportunamente previsto anche il momento iniziale (fissato nel giorno successivo alla pubblicazione) della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali.

Nessun commento è necessario.

Anche se possono ritenersi sufficienti le considerazioni sin qui sviluppate, l'esigenza di massima completezza del discorso impone di tenere conto di una possibile critica alla tesi qui sostenuta della efficacia solo *ex nunc* delle sentenze della Corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atti aventi forza di legge: si sostiene, infatti, che le predette decisioni sarebbero *naturaliter* retroattive in ragione, sia del carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, sia della necessità che le pronunce del Giudice delle leggi siano produttive di effetti *ex tunc* nel giudizio *a quo* (ed ovviamente anche per tutte le posizioni giuridiche similari), giacché, altrimenti, non vi sarebbe alcun interesse delle parti in causa a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, non potendo trarre alcun vantaggio dalle eventuali pronunce favorevoli, con conseguente certo inaridimento della fonte privata delle eccezioni e parallela contrazione del controllo di costituzionalità.

La contestazione sopra sintetizzata ha indubbie ragioni sostanziali, giacché è sussistente, in astratto, il rischio paventato di una perdita d'interesse delle parti in causa nel giudizio *a quo* a sollevare eccezioni d'incostituzionalità, in assenza della certezza di conseguire immediati vantaggi (di natura economica soprattutto, se pure non esclusivamente) anche per il passato, ma non certo per questo motivo può ritenersi fondata, come si dimostrerà nel prosieguo.

In primo luogo, è doveroso e necessario notare che il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge non ha il fine di accertare la sussistenza di diritti vantati da singoli o da gruppi organizzati per dare loro tutela diretta, bensì quello diverso, ben superiore ed imprescindibile, di garantire la legittimità del sistema giuridico, rendendo inefficaci ed inapplicabili per il futuro le disposizioni di legge dichiarate incostituzionali, cosicché le eventuali posizioni d'interesse particolare radicate (anche, o soltanto) nel passato e correlate alle questioni di legittimità costituzionale portate all'esame del Giudice delle leggi sono totalmente ininfluenti ed irrilevanti, come irrilevante ed ininfluente è il rischio che le parti private del giudizio *a quo* non sollevino più eccezioni di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, deve dirsi che l'interesse riposto nel valore retroattivo delle sentenze della Corte costituzionale dipende in gran parte (e forse solo) dal fatto che molte dichiarazioni di incostituzionalità hanno riguardato ed ancora oggi riguardano, direttamente — è il caso della sentenza 495/1993 — o indirettamente — come, ad es. a proposito della sentenza n. 240 del 1994, trattandosi di decisione che tende a ripristinare per talune categorie di titolari di più pensioni il diritto alla «cristallizzazione», previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, poi negato, nei termini ivi precisati, dall'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 —, disposizioni di legge vigenti da lungo tempo, dando così origine alla legittima aspettativa di vedere riconosciuti benefici prima preclusi, oppure negati da leggi successive, e ciò anche per il passato e non solo per il futuro.

Le cause di tale situazione sono sicuramente molteplici e non possono qui essere tutte individuate e valutate, ma due sono evidenti: *a*) l'enorme ritardo, più di cinque anni, con il quale la Corte ha iniziato a funzionare, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e *b*) l'«invenzione» e l'affermazione nella giurisprudenza della Corte delle sentenze «legislative» (già ampiamente contestate, che, pretendendo di sostituire le parti ritenute incostituzionali delle disposizioni di legge con nuovi contenuti normativi stabiliti (senza potere dalla Corte, hanno determinato nella generale opinione il «credo» sull'assoluta obbligatorietà *erga omnes* (anche per il potere legislativo ed esecutivo) delle scelte della Consulta e contestualmente una lettura «distratta» dell'art. 136 della Costituzione, del quale si è (volutamente) ommesso di valutare nella sua interezza il dettato, chiaro e razionale.

In forza di tali rilievi, risulta palese che l'interesse delle parti in causa a sollevare questioni di legittimità costituzionale legate preminentemente all'aspettativa di ottenere vantaggi anche per il passato (tanto da affievolirsi e scomparire in assenza di efficacia *ex tunc* della dichiarazione di illegittimità costituzionale) non deriva da una situazione di normalità, ma è radicato nella patologia del sistema, come è altrettanto evidente che costituisce una vera anomalia giuridica attribuire efficacia *naturaliter* retroattiva alle sentenze della Corte.

In terzo luogo, non è vero che certamente, sicuramente, necessariamente ed ineluttabilmente debba mancare l'interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che determini (come voluto nella legge fondamentale dello Stato) la perdita di efficacia della norma di legge solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione della Corte, poiché deve ritenersi che, se il giudice delle leggi riterrà di accogliere le eccezioni sollevate ai punti D) ed E), la maggior facilità di attivare il giudizio di costituzionalità, liberato dai vincoli e dalle illegittime condizioni ostative oggi presenti nell'ordinamento, produrrà una maggiore estensione e una notevole accelerazione del controllo di legittimità costituzionale, consentendo alle parti private di sollevare, con largo anticipo rispetto ad oggi, eccezioni non direttamente rilevanti in causa ed essenziali per la decisione della controversia (essendo sufficiente la loro non manifesta infondatezza), con conseguente nuovo e maggiore interesse a proporre anticipatamente le questioni di legittimità costituzionale.

In quarto luogo: anche se tutto ciò che si è fin qui detto fosse errato, resta sempre l'ultima più forte obiezione di diritto positivo costituzionale: è al legislatore (le Camere) che compete in via esclusiva, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione — qualora rilevi un'intollerabile violazione di legittime aspettative degli interessati (singoli o collettivi, organizzati o meno) correlate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, aventi radici anche nel passato — di intervenire (con discrezionale ed insindacabile, se razionale, valutazione politica delle compatibilità di bilancio e, perciò, non necessariamente in totale corrispondenza con le aspettative delle quali si è detto, utilizzando gli strumenti legislativi di gestione della finanza pubblica più idonei) per riconoscere ed estendere anche alle situazioni giuridiche sorte nel passato il diritto affermato dalle decisioni della Corte costituzionale aventi giuridica efficacia solo per il futuro.

Anche in tale prospettiva, dunque, risulta confermato che ben può sussistere l'interesse delle parti in causa del giudizio *a quo* a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, pur nella consapevolezza dell'efficacia caducatoria solo per il futuro delle decisioni della Consulta, poiché permane la possibilità di ottenere dal legislatore, almeno in qualche misura, il riconoscimento normativo delle istanze dirette a trasferire anche nel passato il contenuto sostanziale delle sentenze della Corte.

Se quanto si è detto è minimamente vero (e non si riescono ad intravedere serie ragioni in contrario), allora è ben chiaro che il sistema costituzionale — come qui interpretato, grazie alla sua semplice ed agevole lettura, fortemente ancorata al senso univoco delle parole — è perfetto ed è, invece, solo la triste realtà storica dell'insufficienza cronica delle istituzioni a rispondere con rigore alle richieste di certezza del diritto del paese reale a determinare le asintonie che vengono ritenute *naturaliter* implicanti il valore retroattivo delle decisioni della Corte, sicuramente non voluto ed, anzi, espressamente escluso dal legislatore costituzionale.

Per quanto, poi, riguarda quella parte della contestazione fondata sul carattere incidentale della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, deve solo dirsi che essa nulla dimostra, poiché, lo si è già detto e lo si dirà più avanti, il giudizio di costituzionalità non è istituito per dare ragione o torto a chi è portatore d'interessi particolari, ma solo per garantire la legittimità costituzionale della legge, cosicché il sistema incidentale previsto per sollevare le questioni non assume rilievo sostanziale nel giudizio *a quo*, ma è solo lo strumento procedurale prescelto (uno tra i tanti costituzionalmente possibili, ed è davvero superfluo elencare gli altri ipotizzabili) e da esso non può alcunché validamente dedursi per affermare l'efficacia *ex tunc* delle decisioni della Corte, a fronte di precisi dati normativi contrari.

È, infatti, certo, pacifico ed incontestabile che il giudizio di costituzionalità non è finalizzato a dirimere una controversia tra parti in causa, né a dare ragione o torto ad una delle parti del giudizio *a quo*, né a formare un giudicato in senso tecnico, né ad affermare il principio giuridico al quale deve attenersi l'Autorità giudiziaria remittente.

Se, in tutto o in parte, ciò che precede è vero, l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 67, deve essere dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 136, primo comma, Costituzione, in quanto consente un'interpretazione totalmente difforme dal dettato costituzionale, divenuta «diritto vivente», così da rendere estremamente difficoltosa, se pur non impossibile, l'affermazione della lettura legittima della disposizione.

Certamente è nel potere della Corte costituzionale negare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé esposta, eventualmente anche in forza del principio, esattamente affermato, che impone nello scontro tra due o più interpretazioni possibili l'affermazione della prevalenza di quella conforme a Costituzione (e non vi è dubbio che la relativa decisione sarebbe giuridicamente perfetta ed inattaccabile), ma, a sommo avviso di questo giudice remittente, una siffatta soluzione non potrebbe avere valore definitivo, poiché lascerebbe sempre spazio aperto all'interpretazione non costituzionalmente corretta.

Né è poi il caso di porsi scrupoli particolari, nel caso di specie, sugli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale: la conseguente perdita di efficacia del terzo comma dell'art. 30 legge n. 87/1953 non causerebbe un grave vuoto normativo (è sempre presente nella giurisprudenza della Corte la preoccupazione di evitare, per quanto possibile, tale evento), poiché tale disposizione (come già notato) nulla aggiunge al disposto del primo comma dell'art. 136 Cost., limitandosi a esplicitare l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e cioè la loro inapplicabilità (nei termini già chiariti) a decorrere dallo stesso giorno.

C) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla citata sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 ultimo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 495/1993 (si riporta ancora qui per comodità di esposizione) ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (non solo è fatto notorio, ma anche accertato ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, come già si è detto; la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo delle due Camere (unico, come si è avuto modo di affermare trattando dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 136, secondo comma, Costituzione) è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 ne è riprova) non ha avuto la forza di dare attuazione in senso conforme alla Costituzione alla sentenza in discorso, emanando le norme di legge idonee ad acquisirne i principi nel diritto positivo (e il ragionamento vale identico anche con riferimento alla sentenza n. 240/1994), nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Può (meglio: dovrebbe essere affermata la responsabilità politica dei Governi (è chiaro, per non aver obbedito al disposto sopra riportato testualmente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 67 del 1988) che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/1993 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento rispettoso della Costituzione è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente, non potendosi valutare in modo positivo il decreto-legge n. 166/1996, già sottoposto a critica ed imputato di plurime violazioni della legge fondamentale della Repubblica italiana.

Peraltro, con riferimento alla sorte (invero assai incerta) del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 in sede parlamentare, non appare lecito attendere che il legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, rilevarsi con estrema chiarezza che una futura, ancora possibile e sempre auspicabile soluzione legislativa al problema della copertura finanziaria degli effetti economici della sentenza n. 495 del 1993, avrà se pienamente e finalmente rispettosa dei principi costituzionali, è ovvio) naturalmente efficacia anche sulla presente questione di legittimità costituzionale, facendole perdere ogni attualità, rilevanza e fondatezza.

Deve altresì essere con forza notato che l'Autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia ad indebite ed illecite valutazioni di opinabile opportunità politica, neppure in particolari situazioni temporali.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903/1965, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Cost., a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903 del 1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, Cost., ovvero che siano, senza alcuna fondata ragione (ma in dottrina si è elaborata una tesi contraria, che verrà più avanti sottoposta a critica), «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come qualsivoglia altra norma di legge.

Né può, sempre in contrario, avere valore la tesi, sostenuta da parte illustre della dottrina, della obbligatorietà per il legislatore di provvedere, comunque, al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l'attuazione delle sentenze così dette «addittive di spesa» (ma il discorso vale per tutte) del giudice delle leggi, obbligatorietà dalla quale di necessità discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 81, ultimo comma, Cost. alla norma «corretta» dalla Corte, sul presupposto di una minore forza costituzionale dell'art. 81 rispetto alle norme della Costituzione portatrici di principi fondamentali, quali quelli d'uguaglianza, di razionalità e di solidarietà, per quanto qui interessa: se pure deve riconoscersi che la tesi non manca di fascino, la sua erroneità è totale, poiché svilisce il contenuto vero dell'art. 81, non riconoscendovi il valore di norma essenziale per tutela del sistema giuridico-economico-sociale-etico dello Stato.

La nostra Costituzione ha, invero, il grande pregio, grazie forse alla sua stessa origine pluri-ideologica, di contenere tutti i principi più alti della civiltà e di tutelare tutte le libertà, senza dare prevalenza ad una visione politica dello Stato specifica e limitatrice, ma, nel contempo, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, pone un principio ancora superiore, presente proprio nell'art. 81: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa della realizzabilità dei grandi principi ideali etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future (purtroppo, sempre più future) al fine di tutelare l'esistenza stessa dello Stato, quale monito etico, infine, alla necessaria responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorio rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza sperperare ricchezze future non ancora prodotte, al fine di evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse da precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

Il doveroso ed ineludibile riconoscimento dei suddetti valori costituzionali presenti nell'art. 81, non solo, come già detto, impone il superamento della tesi dottrinarica sopra criticata, ma (lo si può qui dire con un breve appunto, anche se non perfettamente in tema) deve determinare anche a carico del giudice delle leggi l'obbligo di valutare sempre, nelle proprie decisioni che comportino una spesa non prevista in bilancio, l'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

Se poi si dovesse porre la domanda se sia lecito che il legislatore rifiuti — in tutto o in parte, per ragioni legate allo stretto rispetto di una grave realtà di deficit di bilancio non più espandibile — di dare piena e concreta attuazione alle decisioni «addittive di spesa» della Corte, la risposta dovrebbe essere affermativa (cfr., in proposito, la recente sentenza della Corte costituzionale 28 giugno-13 luglio 1995, n. 320, nella quale si rinvencono argomenti in parte coincidenti con quelli qui espressi), sia nel caso che si vogliano ritenere legittime le sentenze «legislative» della Corte, sia che si neghi la loro efficacia per palese contrasto con l'art. 136 Cost., poiché la discrezionalità politica del legislatore — se sorretta da insuperabili e provate ragioni imposte dalla realtà, non ultima delle quali potrebbe essere legata alla considerazione che «le generazioni future non possono essere gravate oltre misura facendo vivere quelle attuali a loro spese», come sottolineato da attenta dottrina — non può essere limitata da nessun'altra volontà, trovando fondamento nell'art. 81 Costituzione, norma di «realtà» posta a tutela della conservazione dello Stato e delle prospettive della sua stessa evoluzione.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (ché, come si è già detto, la controversia può ben essere decisa «indipendentemente» sotto vari altri profili, avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata (nell'opinione prevalente, qui contrastata) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto (ché le tesi di questo giudice sono rimaste davvero minoritarie e marginali), solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo) da una decisione della Corte costituzionale risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto della domanda proposta in causa, anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato e residuale.

D) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, Cost., recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, invece, così dispone: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 Cost. e dell'art. 1 legge costituzionale n. 1/1948, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche chiaro, tanto da risultare quasi superfluo parlarne, che quella previsione dell'art. 23, ben individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa.

Viene così patentemente incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e contestualmente mortificata la garanzia costituzionale di tale controllo, svilito nell'attuale realtà a strumento di tutela di interessi puramente privati (di singoli o di collettività, come già si è avuto modo di rilevare), mentre la sua ragion d'essere risponde al ben superiore interesse di mantenere la normativa all'interno dei principi e delle norme costituzionali, restando irrilevante, o solo eventuale, la contestuale soddisfazione di aspettative particolari.

In forza delle considerazioni che precedono, appare consequenziale riconoscere che, nel sistema vigente della legislazione ordinaria in relazione alle norme della legge fondamentale della Repubblica in tema di garanzie costituzionali, sussistono troppi vincoli alla piena attuazione dei principi costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale, tanto da rendere possibile la permanenza nel diritto positivo di numerose norme contrarie alla Costituzione, senza che queste possano trovare controllo e verifica di legittimità, posto che la struttura procedimentale che consente di giungere dinanzi al giudice delle leggi è eccessivamente limitativa.

Non è certo nella competenza di questo giudice, né del giudice delle leggi, la ricerca delle soluzioni normative necessarie per la realizzazione della Costituzione, ma la constatazione della difficoltà di accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale doveva qui essere chiaramente manifestata, non soltanto perché direttamente attinente la questione di legittimità costituzionale ora prospettata, ma anche perché non può negarsi che numerose norme della legge n. 87/1953, e non il solo secondo comma dell'art. 23 nella parte specifica sopra individuata, violano l'art. 134 Cost., riducendo a minimi livelli la possibilità del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre il sistema costituzionale nasce con un impianto assai vasto, che appare, comunque, illecitamente compresso e mortificato dalla legge ordinaria, e non solo nella sostanza, ma anche nella forma normativa utilizzata, come risulterà più che evidente nello sviluppo della successiva questione *sub E*).

Prima di passare oltre, però, deve essere chiarito ancora in quali termini si ritengono violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione dall'art. 23 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che, per potersi procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale».

La disposizione contestata è illegittima, poiché determina una riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice, impedendogli di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi, causando grave danno all'amministrazione della giustizia, poiché (essendo precluso alle questioni non essenziali l'accesso al giudizio di costituzionalità) sottrae alla motivazione (art. 111 Cost.) delle sentenze ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda (per quanto concernente in particolare le controversie nella materia demandata alla competenza di questo pretore), idonee a rendere più «resistente» la motivazione e non è superfluo qui ricordare che il bene giuridico della certezza del diritto si fonda anche sulla forza di resistenza delle pronunce giurisprudenziali nei successivi gradi di giudizio.

E) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dal primo comma dell'art. 137 Costituzione.

La riserva di legge imposta dal primo comma dell'art. 137, viene, per quanto qui interessa, così formulata: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»: la materia è, dunque, riservata a legge costituzionale e non ordinaria.

Ed invero sono state approvate e promulgate le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, delle quali la prima è pienamente conforme al dettato costituzionale, tant'è vero che all'art. 1 la legge costituzionale n. 1/1948 prevede che «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.», mentre l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1953 lascia perplessi, poiché non si limita ad affermare che «La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti e alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» ma aggiunge un richiamo generico e generale anche «alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali», con buona pace per la riserva di legge costituzionale espressamente disposta nell'art. 137, terzo comma, Costituzione, tanto che, se si dovesse giungere a ritenere richiamato anche l'art. 23 della legge n. 87/1953 (ma questo giudice deve recisamente negare la validità di una tale ipotesi, allora anche lo stesso art. 1 della costituzionale n. 1 del 1953 sarebbe imputabile di violazione dell'art. 137 Costituzione).

È palese ed indubbio (nonostante l'ambiguità, per il suo eccesso di genericità, dell'errato ed infelice riferimento alla legge ordinaria appena rilevato) che il sistema costituzionale del giudizio di legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, pur stabilendo il chiaro limite della non manifesta infondatezza (l'esame della quale è di prioritaria, quanto meno, se non anche esclusiva, competenza dell'Autorità giudiziaria) delle questioni di legittimità costituzionale, quale barriera per l'accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non ha istituito quegli altri, diversi e assai più stringenti, confini che risultano, invece, nella legge ordinaria.

E' allora certo che tutte le disposizioni della legge ordinaria (normale legge ordinaria, priva di qualsivoglia abnorme ed atipico carattere di super resistenza nel rapporto con le norme della Costituzione) 11 marzo 1953, n. 87, che regolano «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale» in

modo difforme dal sistema costituzionale che si è sopra individuato sono illegittime nella stessa fonte e forma legislativa che le pone (per quanto espressamente riguardante la questione di legittimità costituzionale ora discussa) per palese violazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione.

Così risulta illegittimo, in particolare, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al quale solo si vuole limitare la trattazione, restando, comunque ed ovviamente, integro il potere della Corte, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, di decidere se sussistano gli estremi per procedere all'applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della medesima legge.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così dispone: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri od al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al presidente del Consiglio regionale interessato».

L'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, è nel suo complesso illegittimo, per la violazione del tutto evidente dell'art. 137, primo comma, della Carta costituzionale, con la sola esclusione delle seguenti specifiche parti, nelle quali nulla dispone in ordine alle condizioni e forme di accesso al giudizio dinanzi alla Corte, o si limita a ribadire immutato quanto già previsto dalla normativa di livello costituzionale:

«Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale...

L'autorità giurisdizionale, qualora... non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale... La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza...».

In tutte le restanti parti l'art. 23 legge n. 87/1953 è radicalmente viziato da illegittimità costituzionale e non vi è nulla da aggiungere sulla questione ora discussa, poiché sorretta dalla pura constatazione di una realtà evidente; si deve soltanto chiarire che la sua rilevanza nel presente giudizio è identica a quella individuata per la questione *sub D)*, giacché anch'essa presupposto logico giuridico dell'ammissibilità delle prime tre questioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Senza dubbio le questioni di legittimità costituzionale sollevate presentano molti altri aspetti di grande interesse e, così, si potrebbero ancora esaminare e discutere le diverse elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali contrastanti con le tesi qui affermate, ma la dimensione già troppo vasta della presente ordinanza ne sconsiglia ogni ulteriore evoluzione, anche in considerazione del fatto che gli argomenti già diffusamente motivati non trarrebbero maggior forza dalla critica di tutte le contrarie posizioni.

Questo giudice remittente non intende sostenere che dalla trasmissione della presente ordinanza derivi un obbligo giuridico della Corte costituzionale di procedere alla valutazione di tutte le varie questioni rilevate d'ufficio, poiché è intuitivo che l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto di alcune di esse rende superfluo l'esame delle altre, eppure, in ultima analisi, ritiene di dover mettere l'accento sulla grande importanza e utilità di una pro-

nuncia del giudice delle leggi su tutte le questioni portate alla sua attenzione, considerato che, poiché tutte sono riconducibili alla necessità primaria di riportare le «regole di svolgimento del gioco» (prendendo in prestito una recente espressione della dottrina), per tutti gli organi istituzionali, all'interno della vera Costituzione della Repubblica italiana, rigida e formale, tutte hanno pari rilevanza e valore e tutte sono tese al fine di ricondurre il sistema giuridico del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nell'alveo della nostra Carta costituzionale.

Sistema nel quale, è opportuno ricordarlo, se è vero che è demandato alla Corte costituzionale il potere di decidere sulla legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, è anche vero che il primo controllo di legittimità costituzionale è attribuito dalla legge all'Autorità giudiziaria, ciò che ampiamente legittima i rilievi sviluppati nel presente atto e consente di affermare che, ai fini della decisione alla quale è chiamata la Corte sulle questioni *sub A), B) e C)*, non può assumere rilievo giuridico la constatazione del fatto che da decenni si perpetuino le violazioni della Costituzione qui denunciate e che tale realtà sia avallata dai paladini del «diritto vivente» e della «costituzione materiale», poiché il reiterarsi dell'errore non ne determina il superamento e con esso la liceità di fatto, ma solo la maggior gravità e la più difficile sanabilità.

Parimenti non può essere di ostacolo all'accoglimento eventuale delle questioni qui sollevate il timore dei vuoti normativi conseguenti alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale solo caducatorie, correlato al dubbio (non certo privo di riscontri storici della Corte costituzionale sulla reale capacità o volontà del legislatore di riempire i vuoti con nuove leggi costituzionalmente corrette (quello che è stato definito *horror vacui* da valida dottrina), giacché è, su tutto, prioritario il ripristino della legalità e, comunque, anche in caso di fondato timore sul mancato intervento del legislatore, non è giustificabile né la conservazione di norme illegittime, né la loro modifica tramite le sentenze «leggi» non in sintonia con l'art. 136 Cost., poiché non rispondenti ai poteri ed obblighi attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, mentre non può dimenticarsi, in primo luogo, che il sistema giuridico è in grado di sanare in parte i vuoti normativi in sede giudiziaria, in secondo luogo, che la responsabilità del legislatore inadempiente può essere sanzionata politicamente in sede di manifestazione del voto popolare e, in terzo luogo, che esistono nella società forti strumenti di pressione politica per indurre il legislatore a legiferare.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi, i quali, comunque, rivestono grande importanza, sia in ordine alla ricerca della massima forza di resistenza della sentenza che dovrà essere emanata per la risoluzione della presente controversia (e delle altre pendenti, aventi simile, o identico contenuto), sia in relazione al necessario riesame delle tesi critiche sopra esposte sulle sentenze «legislative» della Consulta, alla luce degli argomenti giuridici che, in caso di eventuale pronuncia negativa, la Corte costituzionale riterrà di sviluppare in sede di motivazione, giacché questo giudice ben potrebbe mutare opinione e di certo dovrebbe, se le considerazioni della Corte dovessero evidenziare sostanziali errori di diritto nell'impostazione delle tesi qui sostenute, o gravi lacune nell'individuazione delle norme di legge rilevanti per la corretta soluzione delle problematiche discusse, tali da dimostrare in modo incontrovertibile l'infondatezza totale dei presupposti logico giuridici della giurisprudenza di questo pretore sui temi qui trattati.

È naturalmente lasciata al giudizio esclusivo della Corte costituzionale ogni valutazione e decisione per quanto concernente l'eventuale applicazione d'ufficio del secondo periodo dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo necessaria alcuna specifica indicazione in questa sede.

Con specifico riferimento alle questioni di legittimità costituzionale rilevate nella prima parte dell'ordinanza a carico del decreto-legge 26 marzo 1996, n. 166, appare opportuno ricordare che il divieto dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953 «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» per l'espressa sua limitazione alle leggi emanate dal Parlamento, non può ritenersi esteso al controllo di legittimità sui provvedimenti provvisori del Governo di cui al secondo comma dell'art. 77 Costituzione: potrebbe dunque sostenersi la legittimità di una critica del giudice remittente sulle motivazioni politiche che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge n. 166/1996, ma questo pretore non ritiene assolutamente certa l'esattezza della interpretazione appena sopra formulata, quanto meno a causa di forti ragioni di opportunità e, conseguentemente, considera corretto e rispettoso dei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione all'Autorità giudiziaria astenersi dal dare una propria valutazione sulle ragioni politiche del decreto-legge, eppure nel contempo ritiene doveroso sollecitare la Corte costituzionale ad affrontare anche le implicazioni politiche della vicenda, poiché non può omettersi di far notare, comunque, che l'urgenza legittimante il provvedimento avente valore di legge del Governo non può essere costituita da un interesse proprio dello stesso organo, non deve cioè essere collegata a particolari esigenze del Potere esecutivo, ma deve dipendere da situazioni reali di straordinaria necessità del paese.

In dipendenza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso imputato d'incostituzionalità.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

con riferimento al d.-l. 28 marzo 1996, n. 166:

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 77 della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;

con riferimento alla normativa precedente l'entrata in vigore del suddetto decreto-legge:

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, 101 e 104, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

in via preliminare, rispetto alle questioni precedenti individuate alle lettere a), b) e c), dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub d), dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in motivazione, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 1° aprile 1996

Il pretore: ONNI

N. 525

*Ordinanza emessa il 1° aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Marchesini Antonia contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e le relative attribuzioni, della copertura finanziaria - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del diritto al lavoro, del principio di uguaglianza, del principio della tutela del lavoro e della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di riversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Ritenuta illegittimità delle pronunce additive ed interpretative della Corte costituzionale - Lesione delle attribuzioni del potere legislativo e del potere giudiziario - Violazione del principio di copertura finanziaria.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Sentenze di illegittimità costituzionale - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale - Violazione della sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 1, primo e secondo comma, 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 70, 72, 77, 81, quarto comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, emessa in data 10 giugno 1994;

l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 4906/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Marchesini Antonia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Luciano Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia, n. 49, convenuto.

BREVI NOTE SULLE DEDUZIONI E CONCLUSIONI FORMULATE DALLE PARTI IN CAUSA

1. — Dopo aver ricordato nell'atto introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria in data 14 settembre 1995, che l'art. 22 della legge n. 903/1965 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 495/1993 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzioni alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire, nelle sue conclusioni l'attrice ha chiesto a questo Pretore, di «dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo della pensione superstiti della quale è titolare sulla base dell'importo del trattamento effettivamente goduto o spettante al dante causa, comprensivo anche dell'integrazione al minimo. Per l'effetto condannare l'Istituto alla ricostituzione di tale pensione nonché alla corresponsione degli arretrati. Con rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antitattario».

2. — L'INPS, costituitosi in giudizio con ampia memoria difensiva depositata il 21 marzo 1996, ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: respingere il ricorso «in via preliminare per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse».

«Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni.

In via subordinata respingere la domanda per carenza d'interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di reversibilità per un importo integrato al minimo o superiore».

Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari».

3. — L'istituto resistente ha, inoltre, pur senza addurre argomenti di supporto, senza assumere conclusioni specifiche e senza sollevare formale questione di legittimità costituzionale, sostenuto che l'interpretazione dell'art. 22 legge n. 903/1965 nei termini additivi voluti dalla sentenza n. 495/1993 sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 81 Costituzione.

PREMESSA

Per consentire la più razionale esposizione degli argomenti posti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale da sviluppare, in primo luogo, in relazione alla normativa sopravvenuta, costituita dal recentissimo decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo 1996 ed in vigore dal 30 marzo 1996, e, in secondo luogo, con riferimento al precedente quadro normativo, la presente ordinanza deve essere distinta in due parti specifiche, seguite da alcune generali considerazioni conclusive.

PRIMA PARTE

La normativa sopravvenuta art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166.

Nelle more del giudizio è stato modificato il quadro normativo di riferimento e tale nuova situazione deve essere valutata in via prioritaria.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il d.-l. n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due decisioni del giudice delle leggi sopra indicate.

Prima di inoltrarsi nell'esame del suddetto decreto-legge e dei suoi molteplici aspetti di incostituzionalità, è bene chiarire che questo giudice, il quale aveva in otto precedenti ordinanze (emesse in data 20, 27 e 29 novembre 1995, 5, 7, 7 e 13 dicembre 1995 e 1° febbraio 1996, rispettivamente nelle cause promosse da Loda Maria, Richichi Francesco e più, Spagnoli Mercede, Gregorini Giovanna, Sarabotini Serafina, Destro Felice, Di Martino Paola e Scaroni Agnese, sempre contro l'INPS; tutte già trasmesse alla Corte costituzionale e notificate e comunicate ai sensi dell'art. 23 delle legge n. 87 del 1953) auspicato un intervento legislativo risolutivo, tale da dare certezza di diritto alle molte e gravi problematiche correlate alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con la speranza di trovare risposta in una legge, forte e costituzionalmente ineccepibile, approvata dalle due Camere del Parlamento, deve prendere atto della deludente realtà costituita da un provvedimento provvisorio del Governo del tutto inidoneo a raggiungere lo scopo, poiché, invece di conseguire l'auspicata soluzione finale delle ricordate problematiche, suscita nuovi, numerosi e gravissimi dubbi di legittimità costituzionale, concernenti lo stesso ricorso allo strumento del decreto legge, nonché il merito delle scelte adottate.

Sono numerose, infatti, le questioni di legittimità costituzionale che devono essere rilevate dall'ufficio.

1. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 77 della Costituzione.*

L'art. 77 della nostra Costituzione, testualmente, dispone:

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Il divieto di carattere generale sancito dalla Costituzione all'emissione di decreti aventi forza di legge del Governo in assenza (come nella fattispecie in esame) di delega delle Camere, trova eccezione, regolata dal secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; sono, dunque, tre i requisiti da valutare per determinare se il decreto legge emanato senza delegazione delle Camere rispetti il preciso ed inequivoco dettato costituzionale: 1) l'esistenza di un caso straordinario; 2) che richieda un necessario intervento governativo; 3) di tale urgenza da escludere i tempi del normale *iter* parlamentare.

Tutti tali requisiti devono sussistere, reali e verificabili.

Il decreto in esame non rispetta nessuno dei tre suddetti ineludibili presupposti.

1) Il caso straordinario.

Il d.-l. n. 166/1996, art. 1, non risponde ad alcun caso di straordinarietà: la situazione alla quale vorrebbe porre rimedio risale a due anni e tre mesi fa, per quanto concernente la sentenza n. 495 del dicembre 1993, e ad un anno e nove mesi addietro, con riferimento alla n. 240 del giugno 1994, mentre l'attuale Governo (ma non si dimentichi che è il secondo ad essere coinvolto dalle problematiche derivanti dalle due sentenze della Corte) è in carica da oltre un anno: il caso non ha alcun carattere di straordinarietà intesa nel senso previsto dall'art. 77, secondo comma, Costituzione e può solo parlarsi di incapacità o assenza di volontà del Governo (ma soprattutto del Parlamento) a trovare una soluzione giuridica e costituzionalmente ineccepibile ad un contenzioso che incombe sull'amministrazione della giustizia da lustri, sempre irrisolto, ma non nuovo, né straordinario, bensì noto ed ordinario.

2) La necessità.

Nel caso in discussione la necessità di un provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge è negata alla radice dalla semplice considerazione (ulteriore, rispetto a quella precedente) dell'ovvia insufficienza — ma anche della irragionevolezza (con violazione, dunque, anche dell'art. 3 della Costituzione) — di un atto provvisorio che incide, forse inconsapevolmente, ma direttamente e senza però offrire una definitiva soluzione, sulla complessa problematica giuridica relativa alla legittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge colpite dalle decisioni «legislative» della Corte costituzionale «addittive» e «manipolatrici»: appare davvero incongruo ritenere necessario un decreto legge, emesso per di più da un Governo al termine del suo mandato, per risolvere una problematica complessa ed estremamente articolata che tocca questioni essenziali della vita democratica della nostra

Repubblica, già portata all'esame della Consulta da questo pretore con le numerose ordinanze di rimessione già ricordate, una sola delle quali (con il n. 41), peraltro, risulta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 1996, pag. 98.

Non può inoltre tacersi che anche sotto un altro profilo non è possibile riscontrare il requisito della necessità a giustificazione dell'art. 1 del decreto legge in esame: non esiste, infatti, la certezza del diritto a quei crediti da soddisfare «in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994».

Si deve osservare, infatti, che il decreto non opera una recezione nel vigente diritto positivo scritto del contenuto delle suddette sentenze, ne espressamente, né implicitamente, ma si limita a ricercare (senza successo, come si vedrà più avanti trattando del merito del provvedimento) i mezzi di finanziamento per «il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994», senza minimamente curarsi del fatto si applicano le leggi e non le sentenze da qualunque organo emesse.

Nel decreto-legge, in realtà si pretende di soddisfare dei crediti la cui esistenza non è certa, poiché la problematica attinente l'efficacia di quelle sentenze della Corte costituzionale è stata rimessa al controllo di legittimità dello stesso Giudice delle leggi e, dunque, non si ha neppure certezza in ordine alla validità delle stesse decisioni e ai loro effetti sulle disposizioni di legge ritenute incostituzionali, ma senza produrre l'effetto della caducazione come previsto dall'art. 136 della Costituzione.

3) L'urgenza.

Quanto all'urgenza (smentita già dai tempi evidenziati al primo punto) può dirsi agevolmente che non si ravvisa alcuna ragione di tanta improvvisa sollecitudine: ben sarebbe stato gradito ai titolari di legittime aspettative, legate alle due, più volte citate, sentenze della Corte costituzionale, anche un organico e ponderato disegno di legge d'iniziativa del Governo ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, essendo sicuramente corretta e costituzionalmente legittima sempre una tale soluzione anche se le Camere sono sciolte.

Ma non basta: appare più che chiara l'assenza di una reale urgenza in questo caso specifico, se solo si consideri che nel primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 viene previsto un pagamento in sei annualità e per di più mediante emissione di titoli di Stato, soluzione del tutto incompatibile con il fine di regolare un (in verità artificiosamente affermato) caso di straordinaria necessità ed urgenza, che impone razionalmente una risposta efficiente, pronta ed immediata e non un piano di estinzione del debito diluito in ben sei anni.

L'urgenza, invero, non deve essere solo un astratto presupposto per consentire al governo di adottare provvedimenti provvisori, ma deve trovare riscontro oggettivo, sia esterno come causa idonea a legittimare l'emissione dell'atto avente forza di legge, sia interno come risposta efficiente per dare soluzione efficace ed immediata al caso di straordinaria necessità sul quale si interviene.

Tutto ciò che si è sin qui esposto vale per far risaltare la totale inesistenza dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. e per dimostrare già con riferimento a tale solo profilo l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

2. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione.*

È poi di solare evidenza che la palese violazione, già rilevata e diffusamente argomentata, dei limiti posti al Governo dall'art. 77, Costituzione determina un altrettanto chiara usurpazione da parte del potere esecutivo delle attribuzioni del Parlamento, con lesione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 Cost., e questa ulteriore illegittimità costituzionale non può essere taciuta, a nulla rilevando una eventuale «condiscendenza» del Parlamento a subirla, perché la violazione dei limiti delle attribuzioni di un potere è fatto che incide in modo insuperabile sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti emessi in difetto di attribuzione e non è solo un evento che riguarda in via esclusiva i rapporti di «buon vicinato» tra i poteri dello Stato, poichè a sommosso avviso di questo giudice costituisce gravissima violazione della Costituzione anche il solo permettere tacitamente che un potere privo delle relative attribuzioni costituzionali supplisca ai compiti e funzioni istituzionali propri di un altro potere.

È sufficiente ricordare il fondamentale dettato del secondo comma dell'art. 1 della Costituzione («La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione») in correlazione con l'art. 70 («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere») e con l'art. 72, primo comma soprattutto («Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.»), per compren-

dere quanto grave sia la loro violazione e, dunque, quanto intollerabilmente sia vulnerata la Costituzione dall'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, come conseguenza diretta della già rilevata non conformità del detto decreto legge all'art. 77, secondo comma.

3. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 per violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 136, secondo comma, dispone: «La decisione è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»: la norma è speciale rispetto agli artt. 70 e seguenti della sezione II (Formazione delle leggi) della Costituzione che disciplinano la normale attività legislativa e, logicamente, non consente in nessun caso di ritenere attribuito al Governo il potere di adottare i provvedimenti provvisori previsti nel secondo comma dell'art. 77, essendo sancita solo e soltanto la possibilità di regolare con legge nelle forme costituzionali gli eventuali problemi derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge ed essendo individuato nelle sole Camere il potere dello Stato competente in via esclusiva a stabilire se ricorrano le condizioni di necessità per intervenire, come chiaramente sancito dal secondo comma dell'art. 136.

Dunque, solo a seguito di specifica delega delle Camere con riferimento all'attività legislativa di cui all'art. 136, secondo comma, può essere ritenuto legittimo un atto del Governo avente forza di legge.

Poiché, nel caso presente le Camere non hanno delegato il Governo ai sensi dell'art. 76 Cost. e poiché non è previsto, anzi è escluso come sopra chiarito, il potere del Governo di adottare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 77, secondo comma, per l'ipotesi formulata nell'art. 136, secondo comma, è del tutto palese la sussistenza della violazione di quest'ultima disposizione della Costituzione con conseguente e necessario rilievo d'ufficio, per l'ennesima volta, della questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996, n. 166.

È vero, peraltro, che l'art. 2, comma settimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 testualmente prevede che «Qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri», ma tale disposizione non contrasta con quanto sopra affermato ed, anzi, ne conferma l'esattezza, giacché non consente di ritenere attribuito al Governo (una siffatta interpretazione sarebbe, comunque, contraria all'art. 136, secondo comma, della Costituzione) il potere di emanare decreti legge, bensì gli impone di dare notizia al Parlamento della nuova situazione verificatasi e di assumere le conseguenti iniziative, da intendersi in relazione alle sentenze della Corte costituzionale limitate alla presentazione di disegni di legge ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

4. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, della Costituzione.

In primo luogo deve essere messo in piena luce che mai si era verificato nella legislazione italiana, pur tormentata da un eccessivamente anomalo ricorso alla decretazione d'urgenza del Governo, un caso sì palesemente evidente di abuso di potere da parte del potere esecutivo con grave violazione delle attribuzioni del Parlamento e dell'autorità giudiziaria.

Questa autorità giudiziaria non intende sollevare un conflitto di attribuzione con il Potere esecutivo, nonostante la sussistenza di fondate ragioni per dar vita a tale procedimento, poiché ritiene eccessivo ed improprio il ricorso a tale lacerante rimedio giuridico, a fronte della ravvisata possibilità di pervenire al medesimo risultato di cancellare dall'ordinamento le parti illegittime del contestato decreto legge mediante il più «normale» e fisiologico rilievo d'ufficio di questioni di costituzionalità.

Tra le quali vi è la presente: il Governo ha emanato il d.-l. n. 166/1996 per imporre una specifica soluzione delle numerosissime controversie pendenti in primo e secondo grado dinanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e dinanzi alla Corte di Cassazione, soluzione che non si presenta però con i connotati della norma di legge, ma piuttosto con quelli tipici della sentenza del giudice ordinario, giacché risponde alle domande formulate dai tanti ricorrenti con accoglimento di molte di esse, ma non di tutte (poi se ne parlerà più chiaramente), giungendo addirittura a dichiarare l'estinzione dei processi e a compensare tra le parti le spese di causa: una vera sentenza collettiva.

Inoltre, con specifico riferimento al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non può farsi a meno di notare come dispone che (si riporta testualmente) «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge aventi a oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restrano privi di effetto», a fronte di una soluzione inidonea a definire in senso positivo o negativo per tutti coloro che hanno una controversia in corso in sede giudiziaria — in via solo esemplificativa e non esaustiva, infatti, non si comprende perché gli accertamenti reddituali debbano essere spostati in sede amministrativa, quando di certo costituiscono uno degli elementi da valutare per accogliere o respingere i ricorsi giudiziari, come non è chiaro se realmente si è voluto escludere il diritto degli eredi con la previsione degli aventi diritto di cui al secondo comma, mentre è certo che, esclusi o meno, agli eredi non può essere precluso di coltivare le azioni già proposte o proponende in sede giurisdizionale — viola, sia l'art. 24, primo comma, della Costituzione poiché vieta agli interessati «di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», sia l'art. 25, primo comma, poiché, eliminando la giurisdizione, distoglie gli odierni ed i potenziali ricorrenti dal giudice naturale precostituito per legge».

Ulteriori motivazioni sulla presente questione appaiono davvero superflue.

5. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per «rimborso», lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

Nè può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara e limpida.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

6. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, deve essere posto in luce che gli equilibrismi finanziari già criticati nella precedente questione, non possono essere ritenuti legittimi, non solo perché violano nella sostanza l'art. 81, quarto comma, Costituzione, ma anche perché essi sono privi di ragionevolezza e, dunque, vulnerano l'art. 3.

Sempre con riferimento al principio di ragionevolezza, non si può evitare di mettere in risalto alcune atecnicità presenti nell'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1966, n. 166, che sono indice di grave lacunosità ed imprecisione, tale da rendere dal punto di vista giuridico di difficile applicabilità molte delle norme in esso poste, per assenza di una corretta terminologia e di una piena coerenza interna tra le varie disposizioni.

Si parla reiteratamente di «rimborsi» nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, ma nulla deve essere rimborsato.

Si individua la categoria dei «superstiti» nel secondo comma dello stesso articolo, ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi, anche se, nei giorni immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è stata l'opinione comune.

Si parla nel decreto di attuazione e di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, però non si detta alcuna norma di legge idonea a recepire i contenuti delle due sentenze, mentre contemporaneamente si tenta, come si è ipotizzato, di escludere i diritti degli eredi, in contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato.

Di irragionevolezza insanabile il decreto legge n. 166/1996 è «intriso» in ogni sua parte e non può che condurre alla violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

7. — *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma e 36, primo comma della Costituzione.*

Per ultima nella sequenza qui prescelta, ma non certo ultima in termini di importanza, viene rilevata la questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 166/1996 che impone la compensazione delle spese del giudizio nelle cause in corso in spregio del primo comma dell'art. 1 della Costituzione («L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»), dell'art. 4 («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»), dell'art. 35 («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), dell'art. 36 («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ...»), norme fondamentali tutte della nostra Carta costituzionale dirette a riconoscere e tutelare il lavoro in sé, senza distinzioni tra le molteplici espressioni dell'attività lavorativa umana, la quale ha pari dignità nella Costituzione, qualunque sia la sua natura ed in qualunque regime si attui e realizzi.

Il lavoro subordinato, autonomo, professionale, artistico, intellettuale, manuale, imprenditoriale e qualunque altra sua forma ipotizzabile trova tutela paritaria e piena nella nostra Costituzione, giacché «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1, primo comma) e «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma) e «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro».

L'affermazione della compensazione *ex lege* delle spese processuali, in fattispecie, come quella presente — del tutto normale e generale nelle controversie aventi ad oggetto domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali —, nelle quali i difensori dei ricorrenti hanno anticipato le spese e non riscosso onorari, nell'ambito di notori accordi con i patronati che prevedono lo svolgimento gratuito dell'attività professionale nei confronti dei clienti inviati dagli stessi patronati, costituisce negazione illegittima dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela del lavoro, poiché determina in danno dei difensori la perdita certa, sia delle spese già affrontate, sia del corrispettivo (pur se solo potenziale, essendo legato all'esito favorevole dei processi e alla liquidazione del giudice) delle prestazioni professionali rese in favore dei ricorrenti, ai quali non potranno essere richieste, stante la preclusione originaria della quale si è detto.

CONSIDERAZIONI SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA IN CAUSA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RILEVATE A CARICO DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 28 MARZO 1996

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che chiaro che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto legge n. 166/1996 in uno o più dei profili sopra evidenziati (escluso soltanto il settimo, per il suo carattere particolare) avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente.

Peraltro anche la settima questione risponde in pieno, anche se limitatamente alla decisione sulle spese processuali, al disposto (peraltro incostituzionale, come si vedrà più avanti) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

SECONDA PARTE

Conclusa la disamina delle molteplici ragioni che impongono l'affermazione dell'incostituzionalità del decreto legge n. 166 del 28 marzo 1996, devono essere ancora una volta rimesse, con minime variazioni, al giudizio della Corte costituzionale tutte le altre questioni che verranno nel prosieguo esposte e che già sono state oggetto di numerose ordinanze, poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del predetto provvedimento governativo con conseguente ripristino del precedente quadro normativo di riferimento restituirebbe valore alle stesse questioni, ad ognuna di esse e alla loro globalità.

Sul presupposto dell'eventualità (assai vicina alla certezza, a sommosso avviso di questo giudice remittente) di una decisione del Giudice delle leggi che accolga in tutto o in parte le questioni di legittimità costituzionale sopra proposte, è evidente che conservano attualità tutte quelle altre questioni già sollevate nelle ordinanze sopra citate e, pertanto, devono essere di nuovo essere rilevate d'ufficio, contestualmente, anche al fine di rendere quanto più rapido possibile il giudizio di costituzionalità.

2. — Considerazioni introduttive sulle questioni d'incostituzionalità rilevanti per la decisione della causa con riferimento al quadro normativo precedente l'emanazione del d.-l. 28 marzo 1966, n. 166.

La giurisprudenza ormai costante di questo giudice del lavoro nega l'efficacia vincolante per l'Autorità giudiziaria delle sentenze della Corte costituzionale di natura interpretativa, addittiva, manipolativa (di tutte le decisioni, cioè, che possono essere definite «legislative», essendo tali di fatto), perché ritenute non conformi all'art. 136 della Costituzione.

A tale proposito non sembra fuori luogo ammettere il disagio provato sin dall'inizio nel pronunciare sentenze fortemente in contrasto con varie decisioni del Giudice delle leggi, ma soprattutto appare importante riconoscere che tale disagio si è andato sempre più aggravando, man mano che, nell'evoluzione della propria giurisprudenza critica, questo pretore si è reso conto della vera portata e gravità del problema costituito dalle sentenze interpretative, addittive, manipolative, su tutto il sistema normativo, poiché il fenomeno dell'intervento «legislativo» della Corte costituzionale è diffuso e di enorme dimensione e determina l'esistenza di una vera e propria legislazione parallela della Corte.

Le cause storiche sono molteplici, ma possono individuarsi quelle più evidenti: il sempre più marcato allontanamento dalla lettera dell'art. 136, primo comma, Cost., dopo una prima fase di corretta applicazione della stessa norma; la «fuga dalla responsabilità» del legislatore sovente spettatore passivo della progressiva sottrazione della funzione attribuitagli dalla Costituzione e, quanto meno, inefficiente nell'esercitare il potere specifico previsto nel secondo comma dell'art. 136; la diffusione nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti di una concezione evolucionistica del diritto, con base di pura natura giusnaturalistica, non rispettosa dei dati testuali e della rigidità della legge fondamentale della Repubblica.

Non è neppure estraneo alla problematica che si affronta affermare che, sia al fine di sanare, per il passato, quella situazione sopra descritta di doppia normativa e sia al fine di precluderne il ripetersi in futuro, le varie autorità dello Stato responsabili e coinvolte hanno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ampia possibilità d'intervento, ma non può tacersi che solo il legislatore può risolvere, con l'emanazione delle norme di legge ritenute più idonee, in modo definitivo, organico e generale il problema qui messo in risalto, riaffermando con forza e chiarezza le proprie esclusive attribuzioni fissate nella legge fondamentale dello Stato, in particolare negli artt. 70, 71, 72, 73, 76 e 136 così da ricondurre la Corte costituzionale, il Governo e l'Autorità giudiziaria nello stretto ambito delle loro specifiche e altrettanto esclusive competenze.

Tali considerazioni di portata generale non sono fini a se stesse, ma riguardano direttamente i temi della presente ordinanza, poiché questo giudice remittente, benché convinto della fondatezza giuridica degli argomenti che gli hanno imposto di negare l'efficacia delle decisioni «legislative» della Corte costituzionale, non può trascurare la ben diversa realtà del «diritto vivente» che applica tali decisioni come se fossero norme di legge d'interpretazione autentica, affermandone in senso assoluto l'obbligatorietà (lo stesso decreto legge sopra imputato d'incostituzionalità segue questa dottrina).

Né poteva evitarsi di mettere in piena luce la rilevanza di carattere generale sul diritto positivo vigente delle questioni che il Giudice delle leggi è chiamato a risolvere, poiché (deve essere affermato con la massima chiarezza) una pronuncia di accoglimento di una o più delle questioni, tra quelle qui sollevate, attinenti le problematiche sopra evidenziate non potrebbe limitare i suoi effetti alle sole norme direttamente e specificamente colpite dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, ma comporterebbe la caducazione di quell'intero sistema di «diritto vivente» (o, almeno, di una sua grande parte) — del quale si è già detto, parallelo al diritto scritto e codificato — che nella realtà applicativa giurisprudenziale domina da più decenni.

In verità (anche a non voler tener conto di quanto sin qui esposto), tutta la vasta problematica legata al non facile e traumatico rifiuto dell'efficacia delle sentenze «legislative» della Corte non è di poco conto e non è superabile agevolmente — contrariamente a quanto si è affermato in dottrina — con la troppo semplicistica affermazione dell'assoluta prevalenza delle decisioni della Corte costituzionale su quelle pretorili, poiché non può dubitarsi del fatto che il giudice deve, sempre e solo, applicare la legge e non è questione da poco identificare la legge vigente nell'attuale paradosso normativo, già ampiamente descritto: è ben lecito, anzi è assolutamente doveroso, per il giudice, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal legislatore, o quello revisionato dalla Corte), ricercare la soluzione più vicina ai principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione per regolare e tutelare la funzione dell'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche al doloroso prezzo di negare l'efficacia delle sentenze del giudice delle leggi.

Si possono giustificare e comprendere le propensioni di parte della dottrina favorevoli alle interpretazioni (più o meno) giusnaturalistiche — indubitabilmente in buona misura frutto di spinte ideologiche — del diritto, in chiaro antagonismo con quello che è stato da taluno definito, con malcelato disprezzo, sterile positivismo, ma non può, né deve essere ritenuta legittima l'assunzione generalizzata da parte dell'Autorità giudiziaria di una scelta evolutivista nell'applicazione della legge, poiché, invero, mentre la dottrina non è vincolata al rispetto di nessuna norma nell'elaborazioni delle sue teorie e per affermarle può con la massima disinvoltura superare anche il testo normativo più chiaro ed univoco, altrettanto non è consentito al giudice, il quale deve interpretare la legge in obbedienza ai canoni normativamente previsti (dalle Disposizioni sulla legge in generale, in particolare nell'art. 12) per darne corretta applicazione nelle concrete fattispecie portate al suo esame.

Tutto ciò che si è sinora rappresentato in via generale vale anche in relazione alla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 che ha modificato l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (nonché rispetto alla sentenza 10 giugno 1994, n. 240, della Corte costituzionale che ha modificato l'art. 11, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) determinando l'esistenza di una norma «virtuale» ormai divenuta (in tempi brevissimi) «diritto vivente», della quale questo pretore, benché non ravvisi, allo stato, alcuna ragione di natura giuridica per mutare la propria giurisprudenza contraria (già ricordata), deve tenere conto, poiché nella realtà applicativa la predetta versione dell'art. 22 della legge n. 903/1965 (come dell'art. 11, comma 22, legge 537/1993) ha sinora prevalso su quella approvata dal Parlamento.

Poiché deve darsi atto della realtà suddetta e poiché appare vulnerato l'art. 136, primo comma, Costituzione, non resta altro che sollevare questione di legittimità costituzionale a carico della norma «virtuale» sopra individuata.

In forza delle stesse argomentazioni che precedono, risulta anche rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in relazione all'art. 136, primo comma, della Costituzione, poiché è in particolare con riferimento al testo del predetto art. 30 che viene affermata l'efficacia *ex tunc* delle sentenze dichiarative d'incostituzionalità, in aperta e piena violazione del dettato costituzionale.

È, invero, più che evidente che, qualora venisse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, la tesi dell'efficacia *ex tunc* delle decisioni d'incostituzionalità, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, perderebbe l'unico (per quanto labile ed insignificante e già disatteso da questo pretore) argomento testuale, così rendendo chiaro a tutti, anche ai più fervidi fautori della «costituzione materiale», che le norme della costituzione formale sono le uniche vigenti e devono essere rispettate.

Nella presente causa la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 30 renderebbe indiscutibile la pronuncia di rigetto della domanda proposta in ricorso, per assenza di norma regolatrice del diritto, risultando applicabile il testo originario dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, poiché la sua parziale inefficacia (ancora una volta si tiene conto della realtà del «diritto vivente», senza riconoscerne però la fondatezza), prendendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 495 del 1993, non avrebbe alcun effetto nella presente controversia, precedente la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: constatazione questa che chiarisce in modo inequivoco la rilevanza (anche se non esclusiva) nel giudizio della medesima questione.

Sempre avendo presenti le considerazioni appena sopra sviluppate, è, altresì, necessario, nella presente fattispecie, sollevare un ulteriore rilievo di incostituzionalità di particolare carattere: dubita, infatti, questo pretore della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «manipolato» dalla sentenza n. 495/1993 (e naturalmente anche dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993, come «riscritto» dalla sentenza n. 240/1994), in relazione all'art. 81, ultimo comma, Costituzione e tale dubbio, deve essere risolto dal necessario intervento della Corte costituzionale.

3. — *Considerazioni generali in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di natura preliminare.*

Poiché la controversia — ciò ovviamente dopo l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 28 marzo 1996 ed il conseguente ripristino della situazione normativa ad esso precedente — può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali da solo sufficiente per motivare (l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è sancita nell'art. 111 Costituzione, tra i principi fondamentali delle norme sulla giurisdizione) la pronuncia, con conseguenziale possibilità per questo pretore di scegliere, se fondare la propria decisione su uno o più argomenti, senza vincoli o limitazioni (si tratta, infatti, di scelta insindacabile, perché, nell'obbedienza al dettato dell'art. 111 citato, indiscutibile manifestazione di autonomia e di libera determinazione dell'Autorità giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione), il giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito le suddette questioni, negandone l'ammissibilità, perché non rilevanti, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione» delle qui sollevate questioni di legittimità costituzionale, come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Deve, pertanto, essere sollevata d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, a carico della specifica disposizione, come sopra riportata nella sua testualità, del citato art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

Questione che la Corte dovrà esaminare in via preventiva al fine di passare, in caso di suo accoglimento, all'esame delle questioni precedentemente individuate.

Per le stesse ragioni, appena sopra esposte, con le stesse finalità e con il medesimo carattere preliminare, deve altresì essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente a quelle sue parti (quali verranno esattamente evidenziate in seguito) che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

4. — *Precisazione delle questioni di legittimità costituzionale rilevate d'ufficio ed attinenti il quadro normativo precedente l'entrata in vigore del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166.*

A) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, 495 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

B) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903/1965, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

D) In via preliminare rispetto alle precedenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

E) Sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati in quella *sub D*), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione.

5. — *Motivazione delle singole questioni.*

A) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 22, legge n. 903/1995 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire».

Si ritiene nella dottrina e nella giurisprudenza prevalenti che tale decisione della Corte Costituzionale (come le altre del genere che è stato già in precedenza qualificato «legislativo» per ricomprendere in un'unica definizione tutte le sentenze del Giudice delle leggi di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, cioè di tutte quelle che non si limitano a sancire semplicemente l'illegittimità delle norme che violano la Costituzione) abbia valore correttivo dell'incostituzionalità della norma ed efficacia *erga omnes* così da dover essere applicata (per di più *ex tunc*, ma di ciò si tratterà più avanti) dall'Autorità giudiziaria.

Questo giudice (abbandonata ormai da tempo la propria giurisprudenza che aderiva all'erronea tesi dominante appena sopra sintetizzata) è di contrario avviso e deve confermare anche in questa sede senza esitazione, in piena coerenza con le proprie precedenti decisioni, che l'art. 22 legge n. 903/1965 è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 della Costituzione) dal Parlamento, regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 Cost., poiché la sentenza «legislativa» n. 495/1993 della Corte costituzionale non è giuridicamente idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta (nella parte in cui non prevede...), posto che l'evento della inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la letteralità dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito), causandone le semplici caducazioni.

In altri termini: le sentenze «legislative» non possono (ma si veda anche la diversa ipotesi di soluzione giuridica della questione, più avanti prospettata) dar luogo agli effetti previsti dall'art. 136, primo comma, Costituzione, né hanno efficacia modificativa del diritto positivo, poiché (il rilievo sembra pacifico ed incontestabile) non è attribuito alla Corte costituzionale il potere legislativo, né una funzione di interpretazione autentica della legge. È, infatti, al solo legislatore che la nostra Costituzione attribuisce il potere, in via generale (art. 70 e seguenti, nonché art. 117 per ciò che concerne le Regioni e in via specifica (art. 136, secondo comma), di creare la norma di legge, giuridicamente vincolante.

Tutto ciò vale anche per quelle decisioni addittive che vengono definite «a rime obbligate» — è chiaro che l'argomento viene esposto per ragioni di completezza del discorso, giacché potrebbe assumere qui rilievo concreto solo qualora si affermasse che la sentenza n. 495/1993 appartiene a tale categoria, anche se davvero non si intravede nella motivazione una valida indicazione in proposito —, le quali vengono ritenute «l'autoapplicative» e cogenti in quanto connaturate all'ordinamento giuridico: se le sentenze addittive «a rime obbligate» fossero veramente idonee di immediata applicazione per la loro diretta derivazione dal diritto positivo dovrebbe essere possibile rinvenire, se non la norma di riferimento suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, quanto meno il principio assoluto da applicare per la correzione dell'aspetto d'incostituzionalità, con la conseguenza che, se ciò fosse possibile, l'intervento addittivo «a rime obbligate» della Corte si rivelerebbe, a maggior ragione, non solo illegittimo rispetto alla previsione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, ma anche inutile e ridondante, essendo logicamente sufficiente una tipica sentenza caducatoria, poiché sarebbe (anche in tal caso, come in ogni caso) di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria la decisione sulla possibilità di riempire, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, il vuoto normativo (eventualmente ritenuto intollerabile) conseguente alla caducazione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte.

Tanto rilevato e rappresentato con riferimento al primo comma dell'art. 136, si deve passare alla discussione inerente l'altro aspetto d'incostituzionalità dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come modificato dall'intervento del giudice delle leggi, per violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

Deve subito essere affermata la natura anche interpretativa della sentenza «legislativa» n. 495/1993 e deve precisarsi che tale natura non può essere razionalmente negata, poiché in detta sentenza la Corte costituzionale propone una lettura del contenuto dell'art. 22 della legge 903/1965, in contrasto con quella offerta da parte della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito: se tutto ciò non è interpretazione, allora non si addice alla sentenza n. 495/1993 l'appellativo di interpretativa, ma pare arduo negare l'evidenza.

L'interpretazione della legge è attività intellettuale non riservata: ogni operatore del diritto ed ogni singolo cittadino è ovviamente libero di interpretare la normativa, per tutti i fini possibili, senza limiti.

Ma quando l'interpretazione è correlata all'applicazione della legge in sede giurisdizionale, quando cioè è legata alla funzione specifica dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e nella soggezione alla sola legge (101 Cost.), allora l'attività d'interpretazione è riservata ed esclusiva perché demandata al giudice (102 Cost. per quello ordinario), autonomo ed indipendente da ogni altro potere (104, primo comma, Cost.).

Ne discende che, qualora una norma di legge trovi (o possa trovare) nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, diverse soluzioni interpretative, non può essere ritenuto conforme alla Costituzione un intervento di sostanziale natura interpretativa autentica della Corte costituzionale, che (come nel caso di specie) determini una modifica del contenuto della norma, pur non incidendo sul suo tenore letterale, così da imporre una specifica scelta, fondata su una delle possibili interpretazioni del dettato normativo, o (e sembra essere questa l'ipotesi che meglio si attaglia alla sentenza n. 494/1993) da precludere ogni diversa interpretazione, togliendo al giudice competente spazio per esercitare pienamente la propria funzione, poiché in tal modo viene concretamente violato il principio della divisione dei poteri, con la compressione di quello giudiziario, in evidente contrasto con gli artt. 101 e 104, quarto comma, Costituzione.

Ciò non significa che il Giudice delle leggi non possa interpretare la legge (negarlo sarebbe pura assurdità), ma significa solo che non è consentito a nessun potere (inteso in senso lato) dello Stato e, pertanto, neppure alla Corte costituzionale di superare i confini delle proprie attribuzioni.

E la Corte soprattutto deve esercitare la sua elevatissima funzione, posta al vertice delle garanzie costituzionali, nel più assoluto rispetto delle attribuzioni degli altri poteri (il termine viene usato sempre nel significato più ampio e non strettamente tecnico), poiché ogni sua decisione che comporti il superamento della sfera delle specifiche competenze, rischia di scardinare il delicato equilibrio istituzionale voluto dalla legge fondamentale della Repubblica, senza neppure la possibilità di un rimedio giuridico, poiché «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, ultimo comma, Cost.) e poiché deve escludersi l'ammissibilità dell'istituto del giudizio «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» (art. 134, secondo comma, Cost.), se non altro, perché la Corte costituzionale ne sarebbe nel contempo parte e giudice.

Se questa questione, in uno o più dei rilievi di legittimità costituzionale prospettati, venisse accolta dal Giudice delle leggi, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della versione normativa dell'art. 22 legge n. 903/1965, come risultante dalla sentenza n. 495/1993, dovrebbe comportare la perdita di efficacia della stessa versione ed il ripristino (deve presumersi e preferirsi) della versione originale della norma, quella approvata dal Legislatore del 1965, con ovvia rilevanza nel presente giudizio pretorile.

Per il vero, però, la Corte costituzionale — come anche la stessa Autorità giudiziaria, ma soprattutto il Parlamento con una legge chiarificatrice, decisamente auspicabile — potrebbe dare una diversa soluzione giuridica in ordine agli effetti delle decisioni «legislative», affermando in modo esplicito che queste non sono idonee a modificare, integrare e correggere le norme dichiarate incostituzionali, bensì puramente e semplicemente determinano la radicale perdita di efficacia delle medesime norme, poiché, lo si può ben sostenere con piena logica giuridica e razionalità, l'accertata ed affermata illegittimità della norma «nella parte in cui...» si ripercuote sull'intera norma, giacché questa nel suo complesso ed in tutte le sue parti «prevede» o «non prevede» ciò che la Corte rispettivamente afferma essere costituzionalmente illegittimo o legittimo.

Le conseguenze di tale soluzione radicale potrebbero essere assai meno dirompenti di quelle causate dalla prima scelta indicata sopra, se non altro, perché eviterebbero al sistema giuridico il rischio di una paralizzante crisi interpretativa, dipendente dalla difficoltà di stabilire, se la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte con intervento «legislativo» possa ritenersi ripristinata in tutta la sua primigenia portata, ovvero se debba considerarsi implicitamente travolta in toto dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della lettura volutane dalla Corte, ovvero ancora se sia necessario (ipotesi questa, però, da escludere recisamente) attendere un intervento del legislatore diretto a confermare, o abrogare, o modificare la norma.

B) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

L'art. 136, primo comma, Costituzione così dispone testualmente: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»

L'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, prevede: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Sono possibili due soluzioni interpretative dell'art. 30 in esame: una fedele al dettato costituzionale, l'altra non rispettosa della lettera e del contenuto dell'art. 136 Cost.: la prima attribuisce un puro significato esplicativo all'art. 30, evidenziando l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale, cioè la sua inapplicabilità per regolamentare le situazioni giuridiche sorte successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte; la seconda tenta di modificare la «costituzione formale per farla soggiacere alla volontà dei

fattori della «costituzione materiale», sostenendo che il divieto di applicazione delle norme incostituzionali, derivante dalla originaria incostituzionalità delle norme stesse, determina necessariamente l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte.

A contrastare la tesi che sostiene l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte costituzionale si ergono insuperabili, non solo la lettera del primo comma dell'art. 136 Cost., ma anche il secondo comma dello stesso articolo.

Per chiarire esaurientemente quanto appena sopra affermato sembra sufficiente riportare quanto già sostenuto da questo pretore in varie decisioni aventi lo stesso oggetto della presente causa (tra le altre, nella sentenza n. 1534/1995 emessa in data 3 luglio 1995, nella causa Zeni Angela contro INPS): «Il primo comma dell'art. 136 della Costituzione così testualmente afferma» — *omissis*: la norma è sopra riprodotta — «: è evidente, per il significato inequivocabile della disposizione, che corrispondentemente viene negata qualsiasi efficacia *ex tunc* alla dichiarazione d'incostituzionalità e che la norma dichiarata incostituzionale è perfettamente efficace (e, per quanto ciò possa apparire paradossale, anche legittima) sino al giorno, compreso, della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.» *omissis*.

L'esattezza della tesi qui sostenuta trova conferma di forte valore giuridico nell'assenza di una previsione (difficile da ipotizzare, peraltro) di legge che limiti, imponendo alla Consulta il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, gli effetti talvolta dirimenti (da molti denunciati e da tutti indistintamente riconosciuti) sul bilancio dello Stato della valenza *ex tunc* attribuita *contra legem* alle sentenze della Corte costituzionale sulle norme dichiarate incostituzionali: è, ancor più che evidente, lapalissiano che l'unica esatta interpretazione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, nel senso imposto dalla sua univoca formulazione letterale e qui sostenuto, rende superflua ed insussistente l'esigenza di ridurre o regolamentare l'impatto sulla finanza pubblica delle sentenze del giudice delle leggi, poiché, non essendo lecito attribuire efficacia *ex tunc* alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, nessun danno può derivarne, ciò che spiega razionalmente perché il legislatore, costituzionale e ordinario, non abbia previsto e ritenuto di dover creare qualche strumento giuridico per imporre alla Corte il rispetto dell'art. 81 Costituzione.

In altri termini: nessuna necessità di limitare gli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale sussiste, poiché esse non sono idonee, secondo la previsione del primo comma dell'art. 136, a determinare situazioni di danno.

Il rigore logico e la piena razionalità dell'art. 136, primo comma, trova ulteriore conferma nel secondo comma: «La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali»: è quasi superfluo far notare che questa disposizione è diretta ad imporre (non si dimentichi mai che il potere attribuito alle Istituzioni della Repubblica è potere-dovere e non arbitrio) al legislatore di provvedere alla soluzione dei problemi causati dalle dichiarazioni d'incostituzionalità, problemi derivanti, per il futuro, dal possibile vuoto normativo e, per il passato, dalla necessità od opportunità di riparare (secondo la discrezionalità politica del legislatore e, dunque, anche e soprattutto nei limiti delle compatibilità di bilancio) i danni eventuali determinati dalle norme incostituzionali.

Ciò che conferma l'esattezza dell'affermazione, secondo la quale l'esigenza e l'obbligo di rispettare l'art. 81 della Costituzione è, come solo può e deve essere, a carico del legislatore».

Per tentare di superare il ragionamento sopra riprodotto, si dovrebbe spiegare, perché il legislatore costituzionale avrebbe previsto, nel secondo comma dell'art. 136, la comunicazione alle Camere della decisione della Corte «affinchè, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali», se non avesse voluto chiarire con forza che solo al legislatore è attribuito il potere di provvedere, nelle forme costituzionali, alla produzione legislativa eventualmente necessaria per risolvere le conseguenze dell'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali, posto che altre norme della Costituzione (artt. 70 e seguenti) già regolano l'attività legislativa e non si può certo ridurre l'art. 136, secondo comma, a norma puramente ripetitiva senza valore alcuno.

A tali argomenti non sembra superfluo aggiungere brevemente alcuni elementi di fatto storici, con lo scopo dichiarato di rendere difficilmente praticabili possibili obiezioni fondate su discorsi inerenti la volontà del legislatore e la *ratio legis*, cari ai giusnaturalisti, anche a fronte di norme esemplari per la loro assoluta limpidezza di lettera e di contenuto, qual'è certamente l'art. 136 Costituzione.

Nelle fasi iniziali dell'*iter* per l'introduzione della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, la sottocommissione per i problemi costituzionali della «Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato», istituita dal Ministero per la Costituente, negli studi e proposte pubblicati nel 1946, tra l'altro, aveva espressamente ipotizzato l'annullamento *ex tunc* delle leggi, quale conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità.

Tale soluzione in sede di Assemblea costituente venne chiaramente abbandonata dalla Commissione dei 75, alla quale era stata affidata la redazione del progetto costituzionale: nel progetto presentato il 31 gennaio 1947, infatti, nell'art. 128, al terzo comma, era previsto che «Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara la incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perchè, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme istituzionali».

Da quell'art. 128 è derivato l'attuale art. 136, nel quale però è stato opportunamente previsto anche il momento iniziale (fissato nel giorno successivo alla pubblicazione) della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali.

Nessun commento è necessario.

Anche se possono ritenersi sufficienti le considerazioni sin qui sviluppate, l'esigenza di massima completezza del discorso impone di tenere conto di una possibile critica alla tesi qui sostenuta della efficacia solo *ex nunc* delle sentenze della Corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atti aventi forza di legge: si sostiene, infatti, che le predette decisioni sarebbero *naturaliter* retroattive in ragione, sia del carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, sia della necessità che le pronunce del Giudice delle leggi siano produttive di effetti *ex tunc* nel giudizio *a quo* (ed ovviamente anche per tutte le posizioni giuridiche similari), giacché, altrimenti, non vi sarebbe alcun interesse delle parti in causa a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, non potendo trarre alcun vantaggio dalle eventuali pronunce favorevoli, con conseguente certo inaridimento della fonte privata delle eccezioni e parallela contrazione del controllo di costituzionalità.

La contestazione sopra sintetizzata ha indubbie ragioni sostanziali, giacché è sussistente, in astratto, il rischio paventato di una perdita d'interesse delle parti in causa nel giudizio *a quo* a sollevare eccezioni d'incostituzionalità, in assenza della certezza di conseguire immediati vantaggi (di natura economica soprattutto, se pure non esclusivamente) anche per il passato, ma non certo per questo motivo può ritenersi fondata, come si dimostrerà nel prosieguo.

In primo luogo, è doveroso e necessario notare che il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge non ha il fine di accertare la sussistenza di diritti vantati da singoli o da gruppi organizzati per dare loro tutela diretta, bensì quello diverso, ben superiore ed imprescindibile, di garantire la legittimità del sistema giuridico, rendendo inefficaci ed inapplicabili per il futuro le disposizioni di legge dichiarate incostituzionali, cosicché le eventuali posizioni d'interesse particolare radicate (anche, o soltanto) nel passato e correlate alle questioni di legittimità costituzionale portate all'esame del Giudice delle leggi sono totalmente ininfluenti ed irrilevanti, come irrilevante ed ininfluente è il rischio che le parti private del giudizio *a quo* non sollevino più eccezioni di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, deve dirsi che l'interesse riposto nel valore retroattivo delle sentenze della Corte costituzionale dipende in gran parte (e forse solo) dal fatto che molte dichiarazioni di incostituzionalità hanno riguardato ed ancora oggi riguardano, direttamente — è il caso della sentenza 495/1993 — o indirettamente — come, ad es. a proposito della sentenza n. 240 del 1994, trattandosi di decisione che tende a ripristinare per talune categorie di titolari di più pensioni il diritto alla «cristallizzazione», previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, poi negato, nei termini ivi precisati, dall'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 —, disposizioni di legge vigenti da lungo tempo, dando così origine alla legittima aspettativa di vedere riconosciuti benefici prima preclusi, oppure negati da leggi successive, e ciò anche per il passato e non solo per il futuro.

Le cause di tale situazione sono sicuramente molteplici e non possono qui essere tutte individuate e valutate, ma due sono evidenti: *a*) l'enorme ritardo, più di cinque anni, con il quale la Corte ha iniziato a funzionare, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e *b*) l'«invenzione» e l'affermazione nella giurisprudenza della Corte delle sentenze «legislative» (già ampiamente contestate, che, pretendendo di sostituire le parti ritenute incostituzionali delle disposizioni di legge con nuovi contenuti normativi stabiliti (senza potere dalla Corte, hanno determinato nella generale opinione il «credo» sull'assoluta obbligatorietà *erga omnes* (anche per il potere legislativo ed esecutivo) delle scelte della Consulta e contestualmente una lettura «distratta» dell'art. 136 della Costituzione, del quale si è (volutamente) ommesso di valutare nella sua interezza il dettato, chiaro e razionale.

In forza di tali rilievi, risulta palese che l'interesse delle parti in causa a sollevare questioni di legittimità costituzionale legate preminentemente all'aspettativa di ottenere vantaggi anche per il passato (tanto da affievolirsi e scomparire in assenza di efficacia *ex tunc* della dichiarazione di illegittimità costituzionale) non deriva da una situazione di normalità, ma è radicato nella patologia del sistema, come è altrettanto evidente che costituisce una vera anomalia giuridica attribuire efficacia *naturaliter* retroattiva alle sentenze della Corte.

In terzo luogo, non è vero che certamente, sicuramente, necessariamente ed ineluttabilmente debba mancare l'interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che determini (come voluto nella legge fondamentale dello Stato) la perdita di efficacia della norma di legge solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione della Corte, poiché deve ritenersi che, se il giudice delle leggi riterrà di accogliere le eccezioni sollevate ai punti *D*) ed *E*), la maggior facilità di attivare il giudizio di costituzionalità, liberato dai vincoli e dalle illegittime condizioni ostative oggi presenti nell'ordinamento, produrrà una maggiore estensione e una notevole accelerazione del controllo di legittimità costituzionale, consentendo alle parti private di sollevare, con largo anticipo rispetto ad oggi, eccezioni non direttamente rilevanti in causa ed essenziali per la decisione della controversia (essendo sufficiente la loro non manifesta infondatezza), con conseguente nuovo e maggiore interesse a proporre anticipatamente le questioni di legittimità costituzionale.

In quarto luogo: anche se tutto ciò che si è fin qui detto fosse errato, resta sempre l'ultima più forte obiezione di diritto positivo costituzionale: è al legislatore (le Camere) che compete in via esclusiva, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione — qualora rilevi un'intollerabile violazione di legittime aspettative degli interessati (singoli o collettivi, organizzati o meno) correlate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, aventi radici anche nel passato — di intervenire (con discrezionale ed insindacabile, se razionale, valutazione politica delle compatibilità di bilancio e, perciò, non necessariamente in totale corrispondenza con le aspettative delle quali si è detto, utilizzando gli strumenti legislativi di gestione della finanza pubblica più idonei) per riconoscere ed estendere anche alle situazioni giuridiche sorte nel passato il diritto affermato dalle decisioni della Corte costituzionale aventi giuridica efficacia solo per il futuro.

Anche in tale prospettiva, dunque, risulta confermato che ben può sussistere l'interesse delle parti in causa del giudizio *a quo* a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale, pur nella consapevolezza dell'efficacia caducatoria solo per il futuro delle decisioni della Consulta, poiché permane la possibilità di ottenere dal legislatore, almeno in qualche misura, il riconoscimento normativo delle istanze dirette a trasferire anche nel passato il contenuto sostanziale delle sentenze della Corte.

Se quanto si è detto è minimamente vero (e non si riescono ad intravedere serie ragioni in contrario), allora è ben chiaro che il sistema costituzionale — come qui interpretato, grazie alla sua semplice ed agevole lettura, fortemente ancorata al senso univoco delle parole — è perfetto ed è, invece, solo la triste realtà storica dell'insufficienza cronica delle istituzioni a rispondere con rigore alle richieste di certezza del diritto del paese reale a determinare le asintonie che vengono ritenute *naturaliter* implicanti il valore retroattivo delle decisioni della Corte, sicuramente non voluto ed, anzi, espressamente escluso dal legislatore costituzionale.

Per quanto, poi, riguarda quella parte della contestazione fondata sul carattere incidentale della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, deve solo dirsi che essa nulla dimostra, poiché, lo si è già detto e lo si dirà più avanti, il giudizio di costituzionalità non è istituito per dare ragione o torto a chi è portatore d'interessi particolari, ma solo per garantire la legittimità costituzionale della legge, cosicché il sistema incidentale previsto per sollevare le questioni non assume rilievo sostanziale nel giudizio *a quo*, ma è solo lo strumento procedurale prescelto (uno tra i tanti costituzionalmente possibili, ed è davvero superfluo elencare gli altri ipotizzabili) e da esso non può alcunché validamente dedursi per affermare l'efficacia *ex tunc* delle decisioni della Corte, a fronte di precisi dati normativi contrari.

È, infatti, certo, pacifico ed incontestabile che il giudizio di costituzionalità non è finalizzato a dirimere una controversia tra parti in causa, né a dare ragione o torto ad una delle parti del giudizio *a quo*, né a formare un giudicato in senso tecnico, né ad affermare il principio giuridico al quale deve attenersi l'Autorità giudiziaria remittente.

Se, in tutto o in parte, ciò che precede è vero, l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 67, deve essere dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 136, primo comma, Costituzione, in quanto consente un'interpretazione totalmente difforme dal dettato costituzionale, divenuta «diritto vivente», così da rendere estremamente difficoltosa, se pur non impossibile, l'affermazione della lettura legittima della disposizione.

Certamente è nel potere della Corte costituzionale negare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé esposta, eventualmente anche in forza del principio, esattamente affermato, che impone nello scontro tra due o più interpretazioni possibili l'affermazione della prevalenza di quella conforme a Costituzione (e non vi è dubbio che la relativa decisione sarebbe giuridicamente perfetta ed inattaccabile), ma, a sommo avviso di questo giudice remittente, una siffatta soluzione non potrebbe avere valore definitivo, poiché lascerebbe sempre spazio aperto all'interpretazione non costituzionalmente corretta.

Né è poi il caso di porsi scrupoli particolari, nel caso di specie, sugli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale: la conseguente perdita di efficacia del terzo comma dell'art. 30 legge n. 87/1953 non causerebbe un grave vuoto normativo (è sempre presente nella giurisprudenza della Corte la preoccupazione di evitare, per

quanto possibile, tale evento), poiché tale disposizione (come già notato) nulla aggiunge al disposto del primo comma dell'art. 136 Cost., limitandosi a esplicitare l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e cioè la loro inapplicabilità (nei termini già chiariti) a decorrere dallo stesso giorno.

C) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla citata sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 495/1993 (si riporta ancora qui per comodità di esposizione) ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (non solo è fatto notorio, ma anche accertato ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, come già si è detto; la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo delle due Camere (unico, come si è avuto modo di affermare trattando dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 136, secondo comma, Costituzione) è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 ne è riprova) non ha avuto la forza di dare attuazione in senso conforme alla Costituzione alla sentenza in discorso, emanando le norme di legge idonee ad acquisirne i principi nel diritto positivo (e il ragionamento vale identico anche con riferimento alla sentenza n. 240/1994), nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificchino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Può (meglio: dovrebbe essere affermata la responsabilità politica dei Governi (è chiaro, per non aver obbedito al disposto sopra riportato testualmente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 67 del 1988) che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/1993 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento rispettoso della Costituzione è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente, non potendosi valutare in modo positivo il decreto-legge n. 166/1996, già sottoposto a critica ed imputato di plurime violazioni della legge fondamentale della Repubblica italiana.

Peraltro, con riferimento alla sorte (invero assai incerta) del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 in sede parlamentare, non appare lecito attendere che il legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, rilevarsi con estrema chiarezza che una futura, ancora possibile e sempre auspicabile soluzione legislativa al problema della copertura finanziaria degli effetti economici della sentenza n. 495 del 1993, avrà se pienamente e finalmente rispettosa dei principi costituzionali, è ovvio) naturalmente efficacia anche sulla presente questione di legittimità costituzionale, facendole perdere ogni attualità, rilevanza e fondatezza.

Deve altresì essere con forza notato che l'Autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia ad indebite ed illecite valutazioni di opinabile opportunità politica, neppure in particolari situazioni temporali.

Dal riscontrato attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903/1965, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Cost., a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è,

purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903 del 1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, Cost., ovvero che siano, senza alcuna fondata ragione (ma in dottrina si è elaborata una tesi contraria, che verrà più avanti sottoposta a critica), «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come qualsivoglia altra norma di legge.

Né può, sempre in contrario, avere valore la tesi, sostenuta da parte illustre della dottrina, della obbligatorietà per il legislatore di provvedere, comunque, al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l'attuazione delle sentenze così dette «addittive di spesa» (ma il discorso vale per tutte) del giudice delle leggi, obbligatorietà dalla quale di necessità discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 81, ultimo comma, Cost. alla norma «corretta» dalla Corte, sul presupposto di una minore forza costituzionale dell'art. 81 rispetto alle norme della Costituzione portatrici di principi fondamentali, quali quelli d'uguaglianza, di razionalità e di solidarietà, per quanto qui interessa: se pure deve riconoscersi che la tesi non manca di fascino, la sua erroneità è totale, poiché svilisce il contenuto vero dell'art. 81, non riconoscendovi il valore di norma essenziale per tutela del sistema giuridico-economico-sociale-etico dello Stato.

La nostra Costituzione ha, invero, il grande pregio, grazie forse alla sua stessa origine pluri-ideologica, di contenere tutti i principi più alti della civiltà e di tutelare tutte le libertà, senza dare prevalenza ad una visione politica dello Stato specifica e limitatrice, ma, nel contempo, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, pone un principio ancora superiore, presente proprio nell'art. 81: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa della realizzabilità dei grandi principi ideali etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future (purtroppo, sempre più future) al fine di tutelare l'esistenza stessa dello Stato, quale monito etico, infine, alla necessaria responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorietà rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza sperperare ricchezze future non ancora prodotte, al fine di evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse da precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

Il doveroso ed ineludibile riconoscimento dei suddetti valori costituzionali presenti nell'art. 81, non solo, come già detto, impone il superamento della tesi dottrinarica sopra criticata, ma (lo si può qui dire con un breve appunto, anche se non perfettamente in tema) deve determinare anche a carico del giudice delle leggi l'obbligo di valutare sempre, nelle proprie decisioni che comportino una spesa non prevista in bilancio, l'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

Se poi si dovesse porre la domanda se sia lecito che il legislatore rifiuti — in tutto o in parte, per ragioni legate allo stretto rispetto di una grave realtà di deficit di bilancio non più espandibile — di dare piena e concreta attuazione alle decisioni «addittive di spesa» della Corte, la risposta dovrebbe essere affermativa (cfr., in proposito, la recente sentenza della Corte costituzionale 28 giugno-13 luglio 1995, n. 320, nella quale si rinviengono argomenti in parte coincidenti con quelli qui espressi), sia nel caso che si vogliano ritenere legittime le sentenze «legislative»

della Corte, sia che si neghi la loro efficacia per palese contrasto con l'art. 136 Cost., poiché la discrezionalità politica del legislatore — se sorretta da insuperabili e provate ragioni imposte dalla realtà, non ultima delle quali potrebbe essere legata alla considerazione che «le generazioni future non possono essere gravate oltre misura facendo vivere quelle attuali a loro spese», come sottolineato da attenta dottrina — non può essere limitata da nessun'altra volontà, trovando fondamento nell'art. 81 Costituzione, norma di «realtà» posta a tutela della conservazione dello Stato e delle prospettive della sua stessa evoluzione.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (ché, come si è già detto, la controversia può ben essere decisa «indipendentemente» sotto vari altri profili, avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata (nell'opinione prevalente, qui contrastata) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto (ché le tesi di questo giudice sono rimaste davvero minoritarie e marginali), solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo) da una decisione della Corte costituzionale risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto della domanda proposta in causa, anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato e residuale.

D) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, Cost., recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, invece, così dispone: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 Cost. e dell'art. 1 legge costituzionale n. 1/1948, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche chiaro, tanto da risultare quasi superfluo parlarne, che quella previsione dell'art. 23, ben individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa.

Viene così patentemente incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e contestualmente mortificata la garanzia costituzionale di tale controllo, svilito nell'attuale realtà a strumento di tutela di interessi puramente privati (di singoli o di collettività, come già si è avuto modo di rilevare), mentre la sua ragion d'essere risponde al ben superiore interesse di mantenere la normativa all'interno dei principi e delle norme costituzionali, restando irrilevante, o solo eventuale, la contestuale soddisfazione di aspettative particolari.

In forza delle considerazioni che precedono, appare consequenziale riconoscere che, nel sistema vigente della legislazione ordinaria in relazione alle norme della legge fondamentale della Repubblica in tema di garanzie costituzionali, sussistono troppi vincoli alla piena attuazione dei principi costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale, tanto da rendere possibile la permanenza nel

diritto positivo di numerose norme contrarie alla Costituzione, senza che queste possano trovare controllo e verifica di legittimità, posto che la struttura procedimentale che consente di giungere dinanzi al giudice delle leggi è eccessivamente limitativa.

Non è certo nella competenza di questo giudice, né del giudice delle leggi, la ricerca delle soluzioni normative necessarie per la realizzazione della Costituzione; ma la constatazione della difficoltà di accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale doveva qui essere chiaramente manifestata, non soltanto perché direttamente attinente alla questione di legittimità costituzionale ora prospettata, ma anche perché non può negarsi che numerose norme della legge n. 87/1953, e non il solo secondo comma dell'art. 23 nella parte specifica sopra individuata, violano l'art. 134 Cost., riducendo a minimi livelli la possibilità del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre il sistema costituzionale nasce con un impianto assai vasto, che appare, comunque, illecitamente compresso e mortificato dalla legge ordinaria, e non solo nella sostanza, ma anche nella forma normativa utilizzata, come risulterà più che evidente nello sviluppo della successiva questione *sub E*).

Prima di passare oltre, però, deve essere chiarito ancora in quali termini si ritengono violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione dall'art. 23 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che, per potersi procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale».

La disposizione contestata è illegittima, poiché determina una riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice, impedendogli di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi, causando grave danno all'amministrazione della giustizia, poiché (essendo precluso alle questioni non essenziali l'accesso al giudizio di costituzionalità) sottrae alla motivazione (art. 111 Cost.) delle sentenze ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda (per quanto concernente in particolare le controversie nella materia demandata alla competenza di questo pretore), idonee a rendere più «resistente» la motivazione e non è superfluo qui ricordare che il bene giuridico della certezza del diritto si fonda anche sulla forza di resistenza delle pronunce giurisdizionali nei successivi gradi di giudizio.

E) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dal primo comma dell'art. 137 Costituzione.

La riserva di legge imposta dal primo comma dell'art. 137, viene, per quanto qui interessa, così formulata: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»: la materia è, dunque, riservata a legge costituzionale e non ordinaria.

Ed invero sono state approvate e promulgate le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, delle quali la prima è pienamente conforme al dettato costituzionale, tant'è vero che all'art. 1 la legge costituzionale n. 1/1948 prevede che «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.», mentre l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1953 lascia perplessi, poiché non si limita ad affermare che «La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti e alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» ma aggiunge un richiamo generico e generale anche «alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali», con buona pace per la riserva di legge costituzionale espressamente disposta nell'art. 137, terzo comma, Costituzione, tanto che, se si dovesse giungere a ritenere richiamato anche l'art. 23 della legge n. 87/1953 (ma questo giudice deve recisamente negare la validità di una tale ipotesi, allora anche lo stesso art. 1 della costituzionale n. 1 del 1953 sarebbe imputabile di violazione dell'art. 137 Costituzione).

È palese ed indubbio (nonostante l'ambiguità, per il suo eccesso di genericità, dell'errato ed infelice riferimento alla legge ordinaria appena rilevato) che il sistema costituzionale del giudizio di legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, pur stabilendo il chiaro limite della non manifesta infondatezza (l'esame della quale è di prioritaria, quanto meno, se non anche esclusiva, competenza dell'Autorità giudiziaria) delle questioni di legittimità costituzionale, quale barriera per l'accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non ha istituito quegli altri, diversi e assai più stringenti, confini che risultano, invece, nella legge ordinaria.

E' allora certo che tutte le disposizioni della legge ordinaria (normale legge ordinaria, priva di qualsivoglia abnorme ed atipico carattere di super resistenza nel rapporto con le norme della Costituzione) 11 marzo 1953, n. 87, che regolano «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale» in modo difforme dal sistema costituzionale che si è sopra individuato sono illegittime nella stessa fonte e forma legislativa che le pone (per quanto espressamente riguardante la questione di legittimità costituzionale ora discussa) per palese violazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione.

Così risulta illegittimo, in particolare, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al quale solo si vuole limitare la trattazione, restando, comunque ed ovviamente, integro il potere della Corte, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, di decidere se sussistano gli estremi per procedere all'applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della medesima legge.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così dispone: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziata da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri od al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al presidente del Consiglio regionale interessato».

L'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, è nel suo complesso illegittimo, per la violazione del tutto evidente dell'art. 137, primo comma, della Carta costituzionale, con la sola esclusione delle seguenti specifiche parti, nelle quali nulla dispone in ordine alle condizioni e forme di accesso al giudizio dinanzi alla Corte, o si limita a ribadire immutato quanto già previsto dalla normativa di livello costituzionale:

«Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale...

L'autorità giurisdizionale, qualora... non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale... La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza...».

In tutte le restanti parti l'art. 23 legge n. 87/1953 è radicalmente viziato da illegittimità costituzionale e non vi è nulla da aggiungere sulla questione ora discussa, poiché sorretta dalla pura constatazione di una realtà evidente; si deve soltanto chiarire che la sua rilevanza nel presente giudizio è identica a quella individuata per la questione *sub D)*, giacché anch'essa presupposto logico giuridico dell'ammissibilità delle prime tre questioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Senza dubbio le questioni di legittimità costituzionale sollevate presentano molti altri aspetti di grande interesse e, così, si potrebbero ancora esaminare e discutere le diverse elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali contrastanti con le tesi qui affermate, ma la dimensione già troppo vasta della presente ordinanza ne sconsiglia ogni ulteriore evoluzione, anche in considerazione del fatto che gli argomenti già diffusamente motivati non trarrebbero maggior forza dalla critica di tutte le contrarie posizioni.

Questo giudice remittente non intende sostenere che dalla trasmissione della presente ordinanza derivi un obbligo giuridico della Corte costituzionale di procedere alla valutazione di tutte le varie questioni rilevate d'ufficio, poiché è intuitivo che l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto di alcune di esse rende superfluo l'esame delle altre, eppure, in ultima analisi, ritiene di dover mettere l'accento sulla grande importanza e utilità di una pronuncia del giudice delle leggi su tutte le questioni portate alla sua attenzione, considerato che, poiché tutte sono riconducibili alla necessità primaria di riportare le «regole di svolgimento del gioco» (prendendo in prestito una recente espressione della dottrina), per tutti gli organi istituzionali, all'interno della vera Costituzione della Repubblica.

blica italiana, rigida e formale, tutte hanno pari rilevanza e valore e tutte sono tese al fine di ricondurre il sistema giuridico del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nell'alveo della nostra Carta costituzionale.

Sistema nel quale, è opportuno ricordarlo, se è vero che è demandato alla Corte costituzionale il potere di decidere sulla legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, è anche vero che il primo controllo di legittimità costituzionale è attribuito dalla legge all'Autorità giudiziaria, ciò che ampiamente legittima i rilievi sviluppati nel presente atto e consente di affermare che, ai fini della decisione alla quale è chiamata la Corte sulle questioni *sub A), B) e C)*, non può assumere rilievo giuridico la constatazione del fatto che da decenni si perpetuino le violazioni della Costituzione qui denunciate e che tale realtà sia avallata dai paladini del «diritto vivente» e della «costituzione materiale», poiché il reiterarsi dell'errore non ne determina il superamento e con esso la liceità di fatto, ma solo la maggior gravità e la più difficile sanabilità.

Parimenti non può essere di ostacolo all'accoglimento eventuale delle questioni qui sollevate il timore dei vuoti normativi conseguenti alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale solo caducatorie, correlato al dubbio (non certo privo di riscontri storici della Corte costituzionale sulla reale capacità o volontà del legislatore di riempire i vuoti con nuove leggi costituzionalmente corrette (quello che è stato definito *horror vacui* da valida dottrina), giacché è, su tutto, prioritario il ripristino della legalità e, comunque, anche in caso di fondato timore sul mancato intervento del legislatore, non è giustificabile né la conservazione di norme illegittime, né la loro modifica tramite le sentenze «leggi» non in sintonia con l'art. 136 Cost., poiché non rispondenti ai poteri ed obblighi attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, mentre non può dimenticarsi, in primo luogo, che il sistema giuridico è in grado di sanare in parte i vuoti normativi in sede giudiziaria, in secondo luogo, che la responsabilità del legislatore inadempiente può essere sanzionata politicamente in sede di manifestazione del voto popolare e, in terzo luogo, che esistono nella società forti strumenti di pressione politica per indurre il legislatore a legiferare.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi, i quali, comunque, rivestono grande importanza, sia in ordine alla ricerca della massima forza di resistenza della sentenza che dovrà essere emanata per la risoluzione della presente controversia (e delle altre pendenti, aventi simile, o identico contenuto), sia in relazione al necessario riesame delle tesi critiche sopra esposte sulle sentenze «legislative» della Consulta, alla luce degli argomenti giuridici che, in caso di eventuale pronuncia negativa, la Corte costituzionale riterrà di sviluppare in sede di motivazione, giacché questo giudice ben potrebbe mutare opinione e di certo dovrebbe, se le considerazioni della Corte dovessero evidenziare sostanziali errori di diritto nell'impostazione delle tesi qui sostenute, o gravi lacune nell'individuazione delle norme di legge rilevanti per la corretta soluzione delle problematiche discusse, tali da dimostrare in modo incontrovertibile l'infondatezza totale dei presupposti logico giuridici della giurisprudenza di questo pretore sui temi qui trattati.

È naturalmente lasciata al giudizio esclusivo della Corte costituzionale ogni valutazione e decisione per quanto concernente l'eventuale applicazione d'ufficio del secondo periodo dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo necessaria alcuna specifica indicazione in questa sede.

Con specifico riferimento alle questioni di legittimità costituzionale rilevate nella prima parte dell'ordinanza a carico del decreto-legge 26 marzo 1996, n. 166, appare opportuno ricordare che il divieto dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953 «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» per l'espressa sua limitazione alle leggi emanate dal Parlamento, non può ritenersi esteso al controllo di legittimità sui provvedimenti provvisori del Governo di cui al secondo comma dell'art. 77 Costituzione: potrebbe dunque sostenersi la legittimità di una critica del giudice remittente sulle motivazioni politiche che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge n. 166/1996, ma questo pretore non ritiene assolutamente certa l'esattezza della interpretazione appena sopra formulata, quanto meno a causa di forti ragioni di opportunità e, conseguentemente, considera corretto e rispettoso dei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione all'Autorità giudiziaria astenersi dal dare una propria valutazione sulle ragioni politiche del decreto-legge, eppure nel contempo ritiene doveroso sollecitare la Corte costituzionale ad affrontare anche le implicazioni politiche della vicenda, poiché non può omettersi di far notare, comunque, che l'urgenza legittimante il provvedimento avente valore di legge del Governo non può essere costituita da un interesse proprio dello stesso organo, non deve cioè essere collegata a particolari esigenze del Potere esecutivo, ma deve dipendere da situazioni reali di straordinaria necessità del paese.

In dipendenza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso imputato d'incostituzionalità.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

con riferimento al d.-l. 28 marzo 1996, n. 166:

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 77 della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione degli artt. 1, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, violazione dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 166/1996, per violazione degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996, per violazione degli artt. 1, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

con riferimento alla normativa precedente l'entrata in vigore del suddetto decreto-legge:

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, 101 e 104, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

in via preliminare, rispetto alle questioni precedenti individuate alle lettere a), b) e c), dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub d), dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in motivazione, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 1° aprile 1996

Il pretore: ONNI

N. 526

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal pretore di Bolzano
sul ricorso proposto da Zanardo Vittorino contro l'INAIL*

Infortunio sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. - Infortunio occorso a lavoratore in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (nella specie: consulente/libero collaboratore, incaricato della istruzione e formazione professionale di lavoratori industriali) - Diritto all'assicurazione - Esclusione - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori parasubordinati rispetto ai lavoratori subordinati - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 158 e 476 del 1987 e 332/1992.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale promossa da Zanardo Vittorino, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Beccaro in virtù di delega a margine del ricorso, nei confronti dell'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Solfrini ed Erika Ober, giusta mandato a margine della memoria difensiva, con chiamata in causa della Società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marastoni, per procura a margine delle note difensive di costituzione:

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato l'11 novembre 1993 Zanardo Vittorino esponeva di aver subito, in data 6 marzo 1992, un infortunio sul lavoro presso lo stabilimento della Magnesio S.p.a. in Bolzano: era rimasto impigliato in una macchina troncatrice la cui lama gli aveva provocato l'amputazione subtotale del braccio destro. Chiedeva, in relazione, la condanna dell'INAIL all'erogazione in suo favore delle provvidenze previdenziali di legge, denegategli in sede amministrativa sul rilievo che non era persona rientrante nella tutela assicurativa ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, opinione poi ribadita nelle scritture processuali sia dell'Istituto convenuto che anche della soc. Magnesio che l'Istituto aveva chiesto ed ottenuto di potere chiamare in causa. Convenuto e terza chiamata deducevano che lo Zanardo aveva operato in veste di consulente/libero collaboratore, incaricato della istruzione e formazione degli operai lavoratori dipendenti che la soc. Magnesio aveva inteso adibire alla lavorazione di anodi, ramo di produzione allora in fase di avviamento.

Ed in realtà in relazione al materiale probatorio raccolto (*in primis* le ammissioni dello stesso ricorrente) pare doversi escludere che la fattispecie fosse sussumibile sotto una delle ipotesi enumerate all'art. 4 del t.u. approvato con d.P.R. n. 1124/1965. In via di provvisoria delibazione sembra da scartare, in particolare, vuoi la riconducibilità ai nn. 1 e 2, facendo difetto il requisito della subordinazione gerarchica, vuoi al n. 7, in quanto una società di fatto tra il ricorrente e un terzo consorte era bensì esistita in epoca antecedente, quando alla produzione di anodi per conto della Magnesio avevano provveduto in proprio, in apposita officina, ma poi, contestualmente all'assunzione diretta da parte della Magnesio della fase di lavorazione già «esternalizzata», era stata sciolta sia formalmente che nei fatti; vuoi, infine, al n. 5, in quanto dopo alcuni mesi dal suo allestimento la produzione nel nuovo reparto era già entrata a pieno regime, ultimamente addirittura con l'istituzione di due turni, ed aveva raggiunto dimensioni ed importanza economica non più compatibili con l'esperienza, necessariamente limitata, sotto i profili sia temporale che strutturale, di un corso «di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale» di cui la Magnesio fosse stato il «gestore» ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9 cpv.: la produzione nel periodo di interesse non avveniva più a titolo dimostrativo e di esercitazione tecnico-pratica, ma con inequivocabile ed assorbente destinazione di mercato (dall'istruttoria orale è emerso, significativamente, che al momento dell'infortunio il ricorrente aveva lavorato «da solo, alla macchina troncatrice»).

Apparirebbero viceversa integrati gli estremi della collaborazione concretantesi «in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale» ai sensi dell'art. 409, n. 3 del c.p.c.

Senonché, accolta tale ultima ricostruzione, sembra lecito dubitare che la circostanza che le parti abbiano voluto dare e mantenere al rapporto siffatta veste giuridica, fosse di per sé idonea a giustificare la sua esclusione dall'ambito di operatività dell'assicurazione antinfortunistica. È noto, infatti, che proprio dall'art. 4 del t.u. cit., Corte costituzionale 25 novembre 1987/10 dicembre 1987, n. 476, ha enucleato il principio, opposto, «secondo il quale la protezione assicurativa in argomento è indifferente al titolo o al regime del lavoro protetto e prende in considerazione questo in quanto lavoro manuale — o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale — prestato con obiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nel precedente art. 1», con orientamento seguito dalla successiva Corte costituzionale 2-15 luglio 1992, n. 332, in cui si ribadisce che «a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato».

Verosimilmente anche l'ipotesi del lavoro parasubordinato a suo tempo non ha trovato ingresso nell'art. 18 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, confluito poi nell'art. 4 del t.u., non tanto per una consapevole scelta di politica del diritto quanto per ragioni di ordine storico e contingente, non dissimili da quelle per le quali prima dei due sopra ricordati interventi della Corte costituzionale erano rimasti privi di copertura assicurativa da un lato i collaboratori delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del c.c., solo successivamente introdotto nell'ordinamento, e dall'altro lato gli associati in partecipazione, in relazione ai quali riferisce la seconda delle sentenze surrichiamate che «all'epoca di formazione della norma impugnata si riteneva generalmente che l'apporto dell'associato dovesse consistere in un capitale, e comunque il lavoro prestato a titolo di associazione era lontano dall'aver l'importanza pratica che è venuto assumendo in tempi recenti».

Analogamente, anche l'istituto del lavoro parasubordinato ha trovato il suo primo riconoscimento legislativo solo in epoca più recente, in particolare, in *parte qua*, con la l. cd. «*erga omnes*» del 14 luglio 1959, n. 741, e, a titolo più pieno, con la legge di riforma del processo del lavoro dell'11 luglio 1973, n. 533. Che il fenomeno, anche per la notevole fortuna che incontra presso gli operatori economici, fosse meritevole ed al contempo abbisognevole di forme più avanzate e complete di disciplina e di tutela, appare un fatto acquisito ed il legislatore se ne è fatto carico non solo in occasione della riforma tributaria [v., ora, l'art. 49 cpv., lett. a), del t.u. approvato con d.P.R. n. 917/1986] ma anche, più di recente, con l'art. 2, comma 26 e ss., legge 8 agosto 1995, n. 335, che assoggetterebbe la figura così delineata, altresì, a contribuzione previdenziale contro la vecchiaia, l'invalidità e per i superstiti (l'uso del condizionale è suggerito dal fatto che proprio in queste settimane attorno alla previsione in esame si sono riaccese le polemiche e si sta discutendo di modifiche).

Anche la giurisprudenza di legittimità per cui «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo» (C. n. 1714/1987 e n. 1502/1992) contribuisce a rafforzare il convincimento che lavoro subordinato o rispettivamente parasubordinato costituiscano per l'imprenditore opzioni in larga misura fungibili, nell'organizzazione dei cicli produttivi, ed incoraggia così ulteriormente l'affidamento di incumbenti rilevanti e assieme carichi di rischi professionali, a lavoratori autonomi piuttosto che a prestatori d'opera inseriti gerarchicamente nelle strutture aziendali.

Orbene, in un sistema di coordinate sociologiche, normative e giurisprudenziali come quello che si è tentato di ricostruire, l'esclusione della generalità dei lavoratori parasubordinati (salvo per le categorie già tassativamente contemplate) dalle garanzie apprestate dal t.u. n. 1124, fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale sia in relazione ai principi di parità e ragionevolezza codificati all'art. 3 della Costituzione — oltretutto, per la tutela del «lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», dall'art. 35 della Costituzione —, che anche in relazione all'art. 38 cpv. della Costituzione. (Diverso e non comparabile si presenta, viceversa, ad avviso del giudice, il caso dei commercianti, in relazione ai quali Corte costituzionale n. 158 del 6-13 maggio 1987 aveva dichiarato inammissibile analoga questione ritenendo riservata alla «discrezionalità seppure tecnica del legislatore» un'eventuale loro inclusione tra i soggetti tutelati: trattasi invero di lavoro a pieno titolo autonomo, in nessun modo avvicicabile al lavoro subordinato ed alle ipotesi di lavoro parasubordinato che già rientrano, per volontà di legge o in virtù di pronunce della Corte, nella sfera di operatività dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria).

La rilevanza della questione nel giudizio incidentato appare evidente, stante la constatata irriducibilità dello *status* giuridico posseduto dal ricorrente a una delle fattispecie previste dalla legislazione antinfortunistica in vigore. Sul piano processuale non sembra superfluo rimarcare come la domanda dispiegata in ricorso si fondi non — come potrebbe apparire da una prima lettura dell'atto — sulla pretesa sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, bensì sull'esistenza di un rapporto assicurativo in presenza di specifico rischio infortunistico (rischio riconosciuto dalla stessa committente: a pag. 4 delle «Note difensive di costituzione» la soc. Magnesio ammette che l'«applicazione» del ricorrente «alle macchine» era stata «comunque necessari(a) per l'espletamento del suo inca-

rico professionale» e in sede di interpello il legale rappresentante ebbe a confermare che (sia pure, per espressa ammissione, «solo a fini di dimostrazione pratica» — ma v. le testimonianze, sul punto discordi, di vari addetti al reparto) «i signori Mora e Zanardo partecipavano anche attivamente alla produzione»).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 49 del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del n. 2 del comma 1 dell'art. 4 medesimo;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bolzano, addì 20 marzo 1996

Il pretore: BONELL

96C0762

N. 527

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1996 dal magistrato di sorveglianza di Brescia
sul ricorso proposto da Beltrami Gianluigi*

Ordinamento penitenziario - Detenuto «condannato definitivo» - Colloqui con il difensore - Modalità - Lamentata mancata previsione di specifica disciplina come invece previsto per i colloqui del difensore con l'imputato detenuto (art. 104 del c.p.p.) - Lesione del diritto di difesa.

Ordinamento penitenziario - Detenuto «condannato definitivo» - Permessi di colloquio - Difensore considerato, in base ad interpretazione dell'amministrazione penitenziaria, quale terzo, autorizzato al colloquio dal direttore dell'Istituto solo in caso di procedimenti giurisdizionali pendenti - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18).

(Cost., art. 24).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sul ricorso proposto da Beltrami Gianluigi osserva quanto segue: Beltrami Gianluigi, definitivo, ristretto in Brescia dal 27 dicembre 1995 in forza di ordine di esecuzione emesso il 18 dicembre 1995 dalla procura di Verona, ha nominato difensore di fiducia l'avv. Maria Teresa Sturla di Brescia in forza dell'invito del suddetto p.m. notificatogli il 27 dicembre 1995, n. 289/1995, emesso «nel procedimento relativo all'esecuzione penale n. 189/1995», a sensi dell'art. 28 disp. att. del c.p.p.

Il direttore della casa di Brescia non ha consentito al colloquio con il detto difensore uniformandosi alle istruzioni a suo tempo impartite dal Ministero di grazia e giustizia e dal d.a.p.

Il Beltrami ha allora presentato rituale reclamo a questo magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ord. penit. e l'avv. Sturla ha presentato i motivi.

Ritiene questo magistrato in via pregiudiziale che deve essere esaminato se l'interpretazione adottata dal p.a., ancora recentemente ribadita con nota 23 febbraio 1996, n. 128563, sia legittima o se urti contro principi costituzionali rigorosamente prescritti.

L'ammissibilità del ricorso è evidente.

La norma di cui all'art. 35 o.p., che facoltizza il detenuto a proporre reclamo anche al magistrato di sorveglianza, fa parte di un giusto sistema di garanzie offerto ai detenuti onde assicurare loro il pieno rispetto dei loro diritti ed interessi e consentire tutti i necessari interventi correttivi volti ad eliminare rapidamente ogni ingiusto trattamento.

Purtroppo, nessuna norma dell'ordinamento penitenziario vigente prevede disposizioni speciali per i colloqui tra il condannato definitivo ed il suo difensore (mentre piena e completa è la disciplina dettata per gli imputati dagli artt. 104 e segg. del c.p.p. e 21 e segg. disp. att.).

In tema di colloqui, l'ordinamento attuale non concede al condannato altro strumento di difesa, tanto più che i casi contemplati per il ricorso formale dall'art. 69 o.p. non rientrano affatto in tale categoria, riguardando soltanto il lavoro e la disciplina.

D'altronde il diritto al reclamo è sancito anche dalle regole minime dell'O.N.U. e quelle del Consiglio d'Europa.

Diversamente opinando, risulterebbe privo di qualsiasi tutela il diritto primario dei detenuti a fruire di colloqui con familiari o conviventi, o con altre persone per ragionevoli motivi, o con il proprio difensore (se condannati definitivi).

Altrettanto evidente sembra l'ammissibilità, in questa sede di reclamo, del ricorso incidentale alla Corte costituzionale.

A seguito del reclamo di cui all'art. 35 o.p. non vi è dubbio che inizia un «procedimento», davanti al magistrato di sorveglianza, che è da considerare autorità giurisdizionale (art. 23, legge 11 marzo 1953).

Del resto da tempo la stessa Corte ha escluso che debba trattarsi necessariamente ed esclusivamente di un giudizio «contenzioso», nel senso tecnico e formale del termine, tanto è vero che ha ammesso l'incidente anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, osservando che l'attività di ogni giudice è giurisdizionale anche se mancano la «lite» ed un formale «contraddittorio» (da ultimo 11 marzo 1958, n. 24).

In altre parole la proponibilità delle questioni riposa non sulla natura del procedimento ma sul fatto che un organo giurisdizionale sollevi la questione.

Nel merito si deve rilevare quanto segue.

L'art. 24, secondo comma, della Costituzione afferma, senza possibilità di dubbio o di incertezze, che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La legge delega n. 81 del 1987 ha tradotto in termini concreti il suddetto principio anche nel settore della esecuzione penale. Infatti l'art. 2, n. 96 ha voluto che il nuovo codice offrisse:

1) «garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai procedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza»;

2) «obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti».

Ogni sentenza di condanna presuppone una pena, che deve essere eseguita a cura del pubblico ministero, mediante l'emissione dell'ordine di esecuzione, atto formale che dà inizio alla «fase di esecuzione» che il codice ha regolato nel libro apposito, il decimo (artt. 648 e segg.).

Nella sua complessità, il processo penale continua così a conoscere fasi successive, per realizzare l'applicazione in concreto della legge penale e la pretesa punitiva dello Stato. La fase dell'esecuzione è l'ultima in ordine cronologico, ma non è certo la meno essenziale. Senza di questa, sarebbe reso nullo, vuoto di significato e di contenuti reali, tutto il processo penale.

Sono ormai trascorsi i tempi in cui la esecuzione delle sentenze non era considerata come facente parte della giurisdizione ma della amministrazione. Oggi anche la fase esecutiva costituisce esercizio di giurisdizione, pur essendo curata dal p.m. che, fino a prova contraria, è tuttora un magistrato, appartenente all'ordine giudiziario (art. 102, primo comma, della Costituzione), che quindi esercita una funzione giurisdizionale, anche se le garanzie relative di cui deve godere sono stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 107, ultimo comma, della Costituzione).

Il salto tra il codice Rocco e l'attuale è pertanto generazionale e — d'altra parte — già la Corte costituzionale con le sentenze n. 69 del 18 maggio 1970 (che superò la contraria, precedente decisione n. 29 del 27 marzo 1962) e n. 98 del 20 maggio 1982 in tema di presenza del difensore nell'incidente di cui all'art. 630 del c.p.p. e di audizione personale dell'interessato che l'abbia espressamente richiesto, aveva ovviato alle più gravi deficienze, ponendo le basi delle nuove regole in vigore dal 1989.

Già Manzini diceva che il p.m. era investito di funzioni esecutive, rispetto alle quali «egli agisce come ausiliare del giudice», esplicantesi nel promuovere la esecuzione delle sentenze, solo materialmente curata da funzionari ed agenti di p.g., questi sì non appartenenti (a differenza del p.m.) all'ordine giudiziario.

Affermava il Manzini che l'esecuzione è l'effettuazione delle disposizioni di un provvedimento giurisdizionale e «dà l'ultima concretizzazione alla volontà della legge».

Il procedimento camerale previsto per dirimere, mediante l'intervento del giudice, ogni questione relativa all'esecuzione, era sì rimesso alla decisione della parte privata o di quella pubblica, ma era tale da assicurare che anche i diritti del condannato fossero assicurati da garanzie giurisdizionali.

L'art. 581 del c.p.p. abrogato, peraltro, non prevedeva la notifica «dell'ordine di carcerazione», come allora era chiamato.

Sulla stessa linea tradizionale, purtroppo, si era posto anche il legislatore delegato nel 1987-1988. Infatti il progetto preliminare del c.p.p. all'art. 646 non prevedeva alcun obbligo di notifica da parte del p.m. dell'ordine di esecuzione e degli altri provvedimenti riferentesi alla esecuzione. E la stessa cosa valeva per la esecuzione delle pene detentive (art. 647 del progetto). La norma si limitava ad esigere la consegna dell'ordine all'interessato (art. 647, primo comma) che pur doveva contenere varie notizie, considerate nella relazione al progetto preliminare «essenziali per la validità dell'atto e per la instaurazione di un valido rapporto processuale esecutivo». In tal modo l'ordine di esecuzione diventa equipollente alla notifica dell'estratto della sentenza al contumace.

Ovviamente la semplice consegna di copia non è atto sufficiente per assicurare la garanzia della presenza del difensore.

Eppure la stessa relazione affermava che una volta «adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo», appariva illogico pensare ad uno svolgimento «senza l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio» che implica la contestuale e necessaria presenza del difensore e del p.m.

La commissione parlamentare interveniva opportunamente ed al testo definitivo del codice, all'art. 646 (diventato il 655), fu aggiunto l'attuale quinto comma, che a pena di nullità impone la notifica entro trenta giorni del provvedimento del p.m. al difensore nominato dall'interessato o a quello d'ufficio designato dal p.m. ai sensi dell'art. 97.

Non vi è dubbio, pertanto, che la fase esecutiva è fase procedimentale e giurisdizionale ed inizia con la suddetta notifica, non avendo alcun senso la presenza del difensore se così non fosse.

Tale difensore, del resto, è «nuovo» come è nuova la fase, tanto è vero che è da scartare l'ipotesi di una *prorogatio* del difensore della fase di cognizione (anche a causa della distanza temporale e spaziale che spesso intercorre tra le fasi suddette, caratterizzate dalle ormai note e deprecate lungaggini processuali).

Competente a «conoscere dell'esecuzione» di ogni provvedimento giurisdizionale è lo stesso giudice che lo ha deliberato (art. 655 attuale c.p.p.). Tale competenza è di natura generale e scatta nel momento stesso in cui inizia la fase dell'esecuzione.

In altri termini, ciò conferma che un procedimento è già aperto, indipendentemente dal fatto che il p.m. o l'interessato od il suo difensore in seguito propongano istanze ai sensi dell'art. 666, nel quale il contraddittorio deve essere necessario ed effettivo.

Ciò è tanto più vero, se si pensa che non vi sono termini per l'inizio dell'incidente, il che conferma come «tutta» la fase esecutiva è di per se stessa un «procedimento» che deve essere assistito dalle solite garanzie.

Ma ciò non è vero nella realtà quotidiana.

In effetti, una volta eseguito l'ordine di esecuzione di una pena detentiva, il condannato viene associato al carcere e l'amministrazione penitenziaria non gli consente di avere colloqui con il proprio difensore, di fiducia o d'ufficio, che pur è in possesso dell'ordine di esecuzione notificatogli dallo stesso p.m.

Secondo l'amministrazione penitenziaria nella migliore delle ipotesi il difensore suddetto è un «estraneo» o un «terzo» che può avere colloqui con il detenuto «per ragioni di giustizia» ma deve anche pendere un procedimento avanti il giudice *ex art.* 665 o alla magistratura di sorveglianza.

Il tutto, ad avviso del ministero, alla luce degli artt. 18, primo comma, ord. penit. e 35 primo comma, reg. pen. (secondo il quale i colloqui con «persone diverse» dai congiunti e conviventi «sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi»).

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia (nel parere 18 aprile 1990, n. 1360-2/1 - 5U.L. e su richiesta del d.a.p., che era stato interessato dal tribunale di sorveglianza di Brescia con lettera n. 642/1989 del 28 novembre 1989) ha avvallato la tesi, pur riconoscendo rilevante «l'argomento teso ad individuare nell'art. 104 del c.p.p. un parametro di riferimento non ristretto alla sola fase della custodia cautelare». L'ufficio peraltro ha poi

preferito dare decisiva importanza al testuale dettato di tale articolo che menziona «il solo stato di custodia cautelare». Soltanto il difensore dell'imputato sarebbe così titolare di un diritto mentre il difensore del condannato rimane soggetto a quanto stabiliscono gli artt. 18 o.p. e 35 reg.

Secondo il Ministero, del resto, il condannato è un «colpevole»; non è più un imputato la cui responsabilità rimane tutta da accertare. Singolare tesi questa, che non tiene conto del dettato costituzionale che vieta distinzioni tra le varie fasi del procedimento.

Aggiunge il Ministero, poi, che il diritto al colloquio con il difensore non è «limitato» ma semplicemente «condizionato», peraltro ad una autorizzazione discrezionale del direttore, il quale può affermare, come spesso avviene, che a nome del condannato non pendono procedimenti (anche se alla fine non è vero).

Con il che il diritto non viene condizionato, ma totalmente sacrificato a seguito di una decisione, discrezionale e non impugnabile dell'organo amministrativo.

La tesi suddetta non è stata da varie parti condivisa (tra cui provveditorato di Torino n. 11690-7 del 9 ottobre 1993) tanto che l'ufficio studi del d.a.p. ha inviato all'ufficio detenuti un motivato parere (n. 694328 - 2/11(6) del 7 marzo 1994) nel quale ha almeno riconosciuto che i colloqui dei condannati con il difensore non possono mai essere conteggiati nei quattro mensili cui hanno diritto i familiari.

L'ufficio studi ha poi riaffermato che i motivi di giustizia sono «ragionevoli» per giustificare un colloquio con persona estranea, dietro autorizzazione del direttore, ma sempre richiedendo nel contempo la pendenza del procedimento.

Il Ministero ha citato il decimo comma dell'art. 35 reg. che fa riferimento ad «eccezionali circostanze» con il che si apprende con stupore che quando il condannato parla con il suo difensore, dopo aver parlato con i familiari, si verifica non un avvenimento fisiologico, costituzionalmente garantito, ma addirittura una occasione «eccezionale».

Grave poi appare l'altra affermazione secondo cui «in via ordinaria» l'espiazione delle pene non richiede contatti con il difensore. In tal modo si vanifica totalmente la nomina, di fiducia o d'ufficio, contenuta nell'ordine di esecuzione emesso dal p.m.

Il principio posto dal Ministero è così il seguente: il direttore deve autorizzare «ove non sussistano motivi specifici che lo sconsigliano» (e quindi in via di totale discrezionalità!) colloqui del condannato con il difensore «nella misura necessaria a soddisfare le esigenze di giustizia» connesse a «procedimenti» giurisdizionali «in relazione ai quali il difensore medesimo sia stato regolarmente nominato».

Qui appare altro inquietante aspetto che conferma la mancanza di autonomia e di garanzie per il condannato, perché è ancora e soltanto il direttore che può decidere se e fino a qual punto le «esigenze di giustizia» possano essere soddisfatte.

Il problema da risolvere rimane uno solo: quando per un condannato definitivo possa parlarsi di «pendenza» di un procedimento giurisdizionale.

In altri termini, se viene nominato dal p.m. un difensore, di fiducia o di ufficio, per tassativa disposizione di legge, nel corpo dell'ordine di esecuzione, si è in presenza di un atto processuale o comunque di nomina che impedisce di qualificare come generico «avvocato» il «difensore» nominato, che così deve fruire senza limitazioni e senza autorizzazioni della facoltà di avere colloqui con il condannato.

Non è ragionevolmente ipotizzabile che con la nomina suddetta non inizi un procedimento giurisdizionale o giudiziario; i concetti di «procedimento» e di «difensore» sono strettamente correlati.

Non vi è procedimento senza difensore e dove c'è difensore c'è necessariamente un procedimento, anche nella prima fase della esecuzione oltre che in quella dell'incidente o in quella della sorveglianza.

Del resto, se un cittadino viene colpito, pur legittimamente, da un ordine che restringe gravemente la sua libertà personale, da quel momento è veramente arduo sostenere che debba essere lasciato senza difesa tecnica, difesa che si dispiega fin dalla prima fase di studio del caso, che è preliminarmente alla instaurazione di altri, successivi procedimenti, quello incidentale o quello di sorveglianza.

Il punto di fondo rimane uno solo: occorre cessare di considerare l'espiazione un fatto «privato» tra il condannato e l'amministrazione penitenziaria, un momento meramente amministrativo, nel quale il giudice non ha voce (e dove non c'è il giudice, non c'è il procedimento e non c'è difensore).

È questa una considerazione importante, una conquista fino ad oggi fatta soltanto di buoni propositi e di parole.

La tesi ministeriale pertanto non convince, alla luce delle premesse.

Ripugna infatti considerare un estraneo chi è investito legittimamente di una funzione processuale precisa, vale a dire il difensore, una delle parti necessarie del procedimento, di tutto il procedimento, a partire dalla fase di cognizione. Al riguardo basti leggere gli artt. 96 e segg. del c.p.p. e 21 e segg. delle disp. att.

Di conseguenza, nello schema logico, pur mancando una norma *ad hoc* che legittimi pienamente la posizione del difensore anche nella fase processuale esecutiva (e ciò per una mera svista dei compilatori del codice), è possibile giungere alla stessa conclusione solo che si accetti la tesi, secondo la quale tutta la fase esecutiva deve essere assistita dalla garanzia di difesa, indipendentemente dalla circostanza, del tutto eventuale, che le parti si siano rivolte al giudice della esecuzione con il rito di cui all'art. 666 del c.p.p.

Del resto, è evidente che — prima di decidere di passare all'azione concreta — il detenuto ha un innegabile diritto a conferire anche più volte con il proprio difensore.

In mancanza di tutto ciò, rimane solo il vuoto più totale.

Il detenuto condannato definitivo è solo nel carcere, privo di difesa e di dialogo, perché è del tutto pacifico che né il personale della a.p. né i magistrati di sorveglianza hanno titolo per sostituirsi al difensore, essendo ben altre le loro funzioni.

D'altronde, si è sempre rilevato che il diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione si collega alla difesa dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 e garantisce ai titolari la possibilità di difendere i diritti stessi contro l'attacco che venga loro mosso con una qualsiasi procedura, giudiziaria e non.

A tale proposito si vedano già le sentenze della Corte n. 53 del 24 maggio 1968 e n. 76 del 25 maggio 1970 in cui si afferma che l'art. 24, secondo comma si applica a qualunque procedimento che «indipendentemente dalla sua qualificazione giurisdizionale» possa sfociare in una misura limitativa della libertà personale (in tema specificamente di misure di prevenzione aventi natura amministrativa).

È vero che la Corte ha detto che il diritto di difesa non è assoluto, nel senso che deve conciliarsi con altri valori costituzionali, ma i limiti di ragionevolezza non sono insindacabili (sentenze n. 41 del 31 maggio 1965 e 117 del 10 luglio 1973) entro i quali il legislatore può creare procedimenti penali di vario tipo, adattando le manifestazioni del diritto di difesa alla particolarità di ciascuno. Con un solo limite, quello di «non pregiudicare lo scopo e la funzione del diritto» in modo che lo stesso non venga sacrificato o reso estremamente difficoltoso l'esercizio (sent. n. 159 del 9 novembre 1973; n. 162 del 26 giugno 1975; n. 174 del 14 luglio 1976).

La piena conferma dei suddetti principi si trova laddove la Corte ha fatto giustizia delle norme del codice Rocco che conosceva una disciplina al riguardo brutalmente sbrigativa o non la prevedeva affatto (come nel caso di esecuzione dell'ordine di carcerazione).

Infatti la Corte ha detto che la notificazione è «strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e per dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa» (sent. n. 57 del 6 luglio 1965 e n. 186 del 18 dicembre 1973).

Il legislatore ordinario doveva creare le condizioni migliori per rendere possibile all'interessato la «reale conoscenza» dell'atto (sentenza n. 117 del 6 luglio 1970, n. 54 del 22 marzo 1971, n. 177 del 19 giugno 1974).

Ed è ciò che ha fatto il nuovo codice in materia di esecuzione dei giudicati, dietro espresso invito della commissione parlamentare.

La stessa cosa, del resto era già contenuta nel progetto di codice di cui alla legge delega 3 aprile 1974, n. 108, in tema di irreperibilità.

La Corte, anche nelle decisioni n. 208/1991 e n. 497 del 23 novembre/11 dicembre 1995, sia pure in tema di imputati e di contenuto del decreto di citazione a giudizio avanti il pretore, ha affermato in linea generale che si deve assicurare una garanzia essenziale per il diritto di difesa e si devono prevedere delle conseguenze nel caso che vengano violati obblighi tassativi (come si verifica anche nel caso del condannato qui in esame, a favore del quale è obbligatoria la nomina del difensore, fin dall'inizio).

L'imputato soffre diminuite potenzialità difensive se non viene portato tempestivamente a conoscenza di quali sono i suoi diritti.

Nel caso del condannato definitivo è vero che non sono previsti termini decadenziali per adire la magistratura ordinaria o quella di sorveglianza, ma è evidente il diritto del soggetto a porre in essere l'azione al più presto, per non soffrire più pena detentiva di quanto non spetti.

In altri termini anche il condannato deve essere messo in condizioni di operare al più presto — ed in modo adeguatamente assistito — le proprie scelte strategiche difensive, essenzialmente basate sulla conoscenza di tutte le possibili e varie soluzioni che l'ordinamento presenta atte ad attenuare o rimuovere ogni pregiudizievole conseguenza.

Sotto tale profilo per l'imputato il decreto di citazione a giudizio ha un contenuto di contestazione e di conoscenza e la stessa cosa vale per il condannato, cui viene contestata la condanna definitiva e comunicato che deve subire la pena, ma nei modi e con le condizioni anche alternative offerte dalla legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 ord. pen. nella parte in cui non prevede il diritto del difensore del condannato definitivo detenuto, regolarmente nominato, a fruire di colloqui con le stesse modalità e nella stessa misura prevista, per gli imputati detenuti, dagli artt. 96 e segg. del c.p.p. (ed in particolare dall'art. 104 stesso codice), per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e nella parte in cui il difensore viene considerato come terzo abilitato al colloquio, su discrezionale decisione del direttore dell'istituto, esclusivamente nel caso di pendenza di «procedimenti giurisdizionali» in relazione ai quali sia stato regolarmente nominato, sempre per violazione dell'art. 24;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;

Dispone la comunicazione e le notifiche anche al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 23 marzo 1996

Il magistrato di sorveglianza: ZAPPA

96C0763

N. 528

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Bari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Leti Lorenzo*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Ammissione al beneficio, per il condannato a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, condizionata alla preventiva osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Leti Lorenzo, nato a Bari il 27 agosto 1948, ivi residente, via Guglielmo Appulo, 20, avente ad oggetto: affidamento ss./semilibertà.

OSSERVA

Leti Lorenzo, condannato con sentenza del tribunale di Bari 11 novembre 1994 a dieci mesi di reclusione per i reati di tentata estorsione aggravata in concorso continuata e rapina aggravata (artt. 81; 110, 56, 629, commi primo e secondo, 628, comma 3°-1; 62-bis del c.p.), ha presentato istanza a questo t.s. per essere affidato in prova a servizio sociale o, in alternativa, per essere ammesso al regime di semilibertà.

L'istante annovera due condanne risalenti agli anni '70 dalle quali era stato riabilitato nel 1988, mentre attualmente ha a carico un nuovo procedimento per contrabbando per il quale vi è già stata condanna confermata dalla Corte di appello di Bari in data 30 ottobre 1995. Le informazioni pervenute su di lui dai carabinieri di Bari (19 ottobre 1995) lo descrivono come un elemento pericoloso, dedito a reati contro il patrimonio e al contrabbando, anche se non collegato alla criminalità organizzata, mentre l'indagine sociale evidenzia il tenore di vita

decoroso della famiglia, la sua integrazione nel contesto di appartenenza, situazioni entrambe collegate al regolare lavoro del Leti, proprietario di una enoteca ubicata nel quartiere C.E.P. della città. Il centro di servizio sociale evidenzia, in detta indagine che il coinvolgimento nel grave reato per cui è intervenuta la condanna espiana è maturato — a detta dell'interessato — nell'ambito di sue frequentazioni equivoche.

Ciò premesso, il t.s. esclude la possibilità di avviare il Leti all'affidamento a ss. perché egli, che pure aveva ottenuto la riabilitazione circa otto anni fa per un reato di contrabbando e per una contravvenzione stradale, ha dimostrato con le recenti condotte, non solo di non aver saputo fare tesoro dell'esperienza precedente e del riconoscimento ottenuto per la susseguente reintegrazione sociale, ma di aver, per così dire, aggravato la sua posizione coinvolgendosi in poco tempo in un reato di particolare allarme sociale (quello oggetto dell'attuale procedimento) e in un altro (contrabbando) che testimonia la ripresa di «vecchie» abitudini. Queste ricadute nel crimine sono ancor più gravi ove si consideri che il Leti è titolare di un'attività in proprio che consente un tenore di vita discreto a lui e alla famiglia, famiglia che non appare né deprivata né socialmente svantaggiata.

Reputa il t.s. che per valutare adeguatamente, in un prossimo futuro, la situazione del Leti, che verrebbe gravemente compromessa da un rigetto della domanda, occorrerebbe sperimentare capacità di reinserimento del soggetto tramite una misura — la semilibertà — che consenta la possibilità di controllo e di osservazione della personalità in modo costante. La previsione della citata m.a., però, così come stabilita dall'art. 50, commi primo e secondo, legge n. 354/1975, rende inapplicabile il regime *de quo* al Leti, il quale, come sopra evidenziato, ha da espriare per intero la pena inflittagli, pari in totale a dieci mesi di reclusione.

Per tali ragioni, ritenuta la rilevanza dell'applicazione della norma nel procedimento *de quo*, questo giudice reputa non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal difensore dell'istante all'udienza, sotto i profili che di seguito si vanno a elencare.

A) *Contrasto dell'art. 50, comma secondo, terzo periodo, della legge n. 354/1975, con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione.*

La norma sospettata di incostituzionalità riserva un trattamento difforme e irragionevole a situazioni analoghe laddove non stabilisce che possono essere espriate in semilibertà *ab initio*, cioè a dire senza necessità di preventiva osservazione della personalità in carcere, le pene comportanti reclusione comprese tra sei mesi e tre anni, quando il condannato abbia goduto un periodo di libertà, serbando un comportamento che dimostri la sussistenza di condizioni per un suo graduale reinserimento sociale, ove il t.s. non ravvisi la possibilità di ammetterlo all'affidamento in prova al s.s. ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge n. 354/1975 (recita il citato capoverso dell'art. 50 che «... nei casi previsti dall'art. 47, se i risultati dell'osservazione di cui al secondo comma dello stesso articolo — cioè "osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto" — non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel quarto comma del presente articolo, il condannato ... può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espriazione di metà della pena». In caso contrario, *de iure condito* possono essere espriate in semilibertà sin dall'inizio solo «la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi», ai sensi del primo comma dell'art. 50 cit.).

Non v'è chi non veda, infatti come la normativa in argomento, che prevede trattamento analogo a quella dell'affidamento in prova quando il condannato abbia trascorso almeno un mese di osservazione nell'istituto penitenziario (art. 47 cit., secondo comma), realizzi sulle pene detentive di media durata, fino a tre anni, un trattamento diverso e peggiore nei confronti del condannato libero (e pertanto non sottoposto alla preventiva osservazione in istituto), inidoneo all'affidamento ma che ben potrebbe espriare la sua pena in semilibertà.

Venuta meno, per vicissitudini giurisprudenziali e legislative, la *ratio primigenia* dell'affidamento al s.s. — quella di evitare l'impatto con il carcere alle persone condannate a pene brevi — e realizzando tale misura un risultato decarceratorio (sempre che ne sussistano le condizioni) anche per detenuti con pene lunghissime, allorché la pena residua non ecceda i termini suddetti, la concedibilità della semilibertà ai condannati, in libertà, a pena non superiore a sei mesi induce il t.s. da un lato a più ampie e inadeguate concessioni dell'affidamento, dall'altro al rigetto della relativa istanza per soggetti tuttavia meritevoli della semilibertà, misura parzialmente restrittiva, ma idonea a riavviare i condannati nel mondo libero con la possibilità di osservarne il comportamento e verificarne le reali potenzialità riabilitative.

Per comprendere la sostanziale grave disparità di trattamento tra le diverse previsioni e la irragionevolezza della norma *de qua*, basti pensare, da un lato, ad un soggetto condannato a due anni di reclusione per rapina aggravata, che vanti un precedente analogo, magari risalente ad un paio d'anni addietro, che può aspirare tranquillamente (sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 4-bis l.p.) all'affidamento al s.s. senza necessità di fare ingresso in carcere, e, dall'altro, a chi abbia commesso un fatto di ricettazione il quale, nonostante la più mite condanna a otto mesi di reclusione e la successiva intrapresa, per esempio, di una onesta attività lavorativa, dovrà

invece sottoporsi al prescritto periodo di osservazione in carcere, in quanto in ipotesi giudicato inidoneo all'affidamento (per i precedenti specifici, ovvero per la stessa natura di questi, che rendono inadeguato il tipo di controllo che può svolgere il servizio sociale) per poter aspirare alla semilibertà, misura che, tra l'altro, non è neppure totalmente liberatoria.

Seppure si voglia, infatti, attribuire un maggiore valore ai risultati della osservazione cosiddetta scientifica — che a norma di legge deve svolgersi continuativamente negli istituti penitenziari e porsi a base dell'elaborazione dei programmi di trattamento dei detenuti — rispetto ai dati desumibili dalla empirica osservazione del comportamento del condannato nell'ambiente libero, non può accreditarsi quest'ultima ai fini della concessione di un beneficio più ampio, qual'è l'affidamento, e ritenerla ad un tempo inadeguata a valutare l'idoneità del soggetto alla semilibertà, ferma restando la gravità dell'identico reato commesso, punito con pena (residua da scontare) non superiore a tre anni. Il legislatore sembra aver ragionato in questi termini: se l'interessato, considerata (empiricamente) la sua condotta in libertà, non si ritiene idoneo all'affidamento, allora neppure questa osservazione empirica è più sufficiente, dovendo sottoporsi alla osservazione scientifica, in carcere, per poter aspirare a qualsiasi regime alternativo (salvo che la pena da scontare non rientri nei sei mesi). Procedimento logico che appare viziato, giacché l'unica valutazione compiuta dal giudice della condotta in libertà, se sufficiente a far concedere l'affidamento, dovrebbe consentire in via graduata anche la concessione di un beneficio meno ampio.

Per l'opposto verso incongrua appare la normativa ove si pensi che «un mese» di osservazione in carcere ripristina l'uguaglianza di trattamento in punto di accesso all'affidamento e alla semilibertà tra tutti i condannati a pena detentiva non superiore a tre anni, non discriminando affatto tra coloro che espiano le pene più ridotte, delinquenti spesso di modesta pericolosità sociale che abbisognano di una misura che ne contenga l'attività criminale, ma il cui nocimento sociale è certo più tollerabile, e coloro che, sia pure *una tantum*, sono incorsi in reati più gravi. C'è da chiedersi, ove realmente fosse possibile procedere dopo un solo mese di carcerazione dell'interessato all'applicazione della m.a. (di fatto, i tempi dell'istruttoria delle pratiche ed il carico di lavoro dei tribunali di sorveglianza rende questa evenienza teorica) quale risultato l'osservazione della personalità possa conseguire in un lasso di tempo tanto ridotto, essendo del tutto irragionevole ipotizzare una valenza risocializzante del mero primo contatto con l'educatore penitenziario: qualora più realisticamente si reputi, invece, che di mera attività osservativa si tratti, per approfondimento delle problematiche esistenziali del detenuto, della sua storia familiare, delle condizioni criminogenetiche, ecc., ecc., il legislatore mostra di ignorare la realtà nota a chiunque operi nel settore penitenziario, e cioè che in un mese è possibile, nella più rosea delle ipotesi, solo un brevissimo e superficiale approccio dell'educatore col detenuto.

Resta ingiustificato, quindi, anche in punto di fatto, perché, per coloro che ambiscono all'affidamento, condannati a pena che non superi i tre anni, il giudice possa accontentarsi di acquisire elementi *aliunde*, senza la censura dell'osservazione in carcere, mentre per i potenziali semiliberi con pene contenute negli stessi limiti, debba esservi quell'indispensabile «passaggio in ombra».

È stato ragionevolmente sostenuto che la semilibertà non sia una misura alternativa, per la ineliminabile componente carceraria del suo contenuto, per cui, a parte le ore diurne da dedicarsi allo svolgimento di attività lavorative o risocializzanti, il detenuto deve comunque accedere giornalmente alla detenzione: impostata la questione in questo modo sembra ancora più incongrua la formulazione del secondo comma dell'art. 50 l.p., laddove stabilisce la necessità di preventiva osservazione per accedere... al carcere, contrariamente a ciò che accade per chi abbia la possibilità di espriare la pena in completa libertà! Da un punto di vista sistematico, dunque, la funzione svolta dalle misure previste dagli artt. 47 e 48 l.p., riconosciuta come omogenea e alternativa nella pratica giuridica nonché la componente più rigorosa della semilibertà rispetto all'affidamento, sembra rendere naturale e perfettamente comprensibile la possibilità di applicare anche la semilibertà, sin dall'inizio, quando il condannato non appaia «meritevole del beneficio maggiore».

Se si ingenerano problemi di autentica disuguaglianza a tutto vantaggio di condannati per pene più gravi, non v'è da trascurare che la corrente di pensiero che ha sostenuto il vigente sistema delle m.a. è partita dal concetto della valenza negativa, desocializzante delle pene brevi, concretatosi sul piano politico oltre che nella disciplina esaminata, anche nella legge n. 689/1981, che com'è noto ha attribuito già al giudice della cognizione il potere di applicare sanzioni sostitutive della detenzione, per pene anche superiori a sei mesi. Ove si pensi all'istituto più simile alla semilibertà, la semidetenzione, appare evidente la sperequazione tra detta misura, che può *ab initio* durare un anno con minore verifica delle opportunità di reinserimento del condannato e la semilibertà che, assistita da presupposti più rigorosi e strumenti di sostegno (valutazione sulle condizioni per un graduale reinserimento in società del condannato, tra cui la sussistenza di una sua occupazione lavorativa, istruttiva o comunque utile alla sua reintegrazione sociale; sostegno assicurato dal C.S.S.A., ecc.) è condizionata, quando l'istanza sia proposta dallo *status libertatis*, dagli indicati limiti di durata massima della pena.

Ulteriore aspetto che non può trascurarsi, con riguardo alla violazione della ragionevolezza della previsione, è quello che la semilibertà, sulla base della norma dell'art. 50 l.p., primo comma, viene accordato a soggetti che abbiano una pena da espiare pari a sei mesi, quand'anche questo residui da maggior pena, in parte (anche maggioritaria) trascorsa in custodia cautelare. Quest'ultimo istituto «eccezionale», nell'ordinamento e per tal ragione, estremamente «tormentato», si applica tra l'altro, come ognuno sa, a soggetti che abbiano un grado di pericolosità elevata: è quindi paradossale e contrario al comune buon senso che chi, per avventura, debba espiare la pena per l'intero perché, a suo tempo, il giudice della cognizione non ha ritenuto di sottoporlo a misura cautelare per l'evidente ragione che trattavasi di soggetto di scarsa o irrilevante pericolosità, debba, una volta che la pena sia divenuta definitiva, necessariamente «attraversare» le sbarre prima di poter accedere alla semilibertà. Così come, in prospettiva più generale, non si giustifica la disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati a pena più elevata, dunque per fatto più grave, ma con pena residua (anche in virtù di cause di estinzione) ricompresa nei sei mesi (i quali possono accedere alla misura senza necessità di preventiva osservazione «scientifica») e coloro che abbiano riportato più lieve condanna, ma (anche per pochi giorni) superiore ai sei mesi (questi non possono evitare il prescritto periodo di osservazione). Tale argomento, del resto, rappresentò la ragione a fondamento della decisione della Corte costituzionale, nella sentenza n. 569 del 22 dicembre 1989, dichiarativa della illegittimità del terzo comma dell'art. 47, della legge n. 354/1975.

B) *Contrasto dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge n. 354/1975 con il principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, previsto nell'art. 27 della Costituzione.*

La previsione dell'art. 50 l.p., secondo comma, terzo periodo, quando stabilisce che la semilibertà per pene superiori a sei mesi può essere concessa solo ove il condannato sia stato sottoposto per almeno un mese a osservazione in istituto intacca il principio di tensione della pena verso la rieducazione del condannato laddove, allorché costui abbia intrapreso un'attività lavorativa, istruttiva o comunque risocializzante in libertà, l'obbligatorio ingresso in carcere, propedeutico all'ammissione alla m.a., di fatto, spezza la continuità di tale esperienza, con effetti che possono rivelarsi estremamente deleteri sulla sua situazione economico/lavorativa, e rieducativa, tanto più perché, mentre per l'affidamento al s.s. non è richiesta espressamente la possibilità di svolgere un'attività «risocializzante», per l'art. 48 della legge n. 354/1975, primo comma, la sussistenza di questa è presupposto indispensabile per l'ammissione alla m.a. Evidentemente irragionevole è, a riguardo, e contrario allo spirito dell'art. 27 della Costituzione, la differenza di valutazione imposta al giudice allorché debba verificare la concedibilità di semilibertà succedanea dell'affidamento *ab initio*, rispetto a quelle relative alle pene più lunghe di sei mesi, che però non superino tre anni: mentre per le prime il sesto comma dell'art. 50 l.p. impone, ovviamente, la verifica della volontà di reinserimento nella vita sociale — verifica che può effettuarsi prevalentemente controllando che il condannato, in libertà si stia reintegrando nella società, dedicandosi ad attività risocializzanti —, nel caso di condanne comprese tra sei mesi e tre anni, assurdamente, dopo solo un mese di carcerazione, la condotta precedente alla carcerazione viene obliterata, per far posto alla valutazione dei progressi compiuti nel corso di questo (risibile) trattamento!

Si può certamente escludere, come sopra evidenziato, che la censura imposta dalla legge, proprio per la sua brevità, abbia un qualsiasi contenuto rieducativo per il detenuto, soprattutto quando costui, in esternato abbia realmente avviato, tramite l'esercizio di una di quelle attività previste come risocializzanti dall'art. 48 l.p., un processo di revisione critica del proprio vissuto. Si è già evidenziato, in proposito, quale sia la realtà (di organizzazione) carceraria alla quale, con l'obbligatorio internamento il soggetto va incontro.

Appare quindi irragionevole, alla luce della previsione costituzionale dell'art. 27 che intravede nella pena una opportunità di rieducazione del reo, l'imporre, a chi debba scontare pene comprese tra sei mesi e tre anni e chieda di accedere alla semilibertà, un'osservazione carceraria che, lungi dal portare, a sua volta, benefici rieducativi, si risolve in qualcosa di opposto, a volte compromettendo l'equilibrio (anche economico) di persone che con grandi sacrifici cercavano di emergere da situazioni di marginalità sociale. È facile, di contro, che la censura imposta alla libertà sortisca effetti contrari alla rieducazione: per es., perdita l'attività lavorativa (reale) per la sopraggiunta carcerazione, difficilmente il soggetto potrà reperirne un'altra, sin da prospettare al tribunale impieghi fittizi per ottenere la misura alternativa (com'è esperienza di tutti i giorni). In pratica, per una previsione incongrua si induce il detenuto a ricadere nell'illegalità, nella menzogna, così violando proprio lo spirito che la legislazione stessa intende, nel rispetto dell'art. 27 della Costituzione, incentivare.

Del resto, quali che siano state le motivazioni che portarono a tale pronuncia, la Corte costituzionale dichiarò illegittima analoga norma stabilita in tema di affidamento, con sentenza n. 569/1989 cit., salvaguardando dall'ingresso in carcere chi, per il titolo venuto in esecuzione, non vi aveva fatto ingresso.

Per tutti i motivi individuati, dunque, si sottolinea ancora una volta la necessità giuridica, sul piano della legittimità costituzionale, che le due misure funzionalmente omogenee per tutto quanto riguarda le altre previsioni, già con le istanze avanzate dallo stato di libertà presentino i medesimi requisiti di ammissibilità.

P. Q. M.

Su parere del p.g. dott. Barbera per l'accoglimento della semilibertà; il t.s. di Bari dichiara non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità mosse all'art. 50, secondo comma, terzo periodo della legge n. 354/1975, così come indicate nella parte motiva di questa ordinanza, in relazione al procedimento n. 1766/1995, per affidamento/semilibertà promosso da Leti Lorenzo;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il citato procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito a dette censure;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati e alla procura generale in sede.

Bari, addì 5 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

96C0764

N. 529

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal pretore di Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana nel procedimento penale a carico di Luciani Carlo ed altro

Reati in genere - Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Sanzione penale: reclusione da uno a tre anni - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio meno gravoso previsto nel caso di delitti contro i culti ammessi nello Stato - Lesione del principio di eguale libertà delle confessioni religiose - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1995.

(C.P., artt. 404 e 406).

(Cost., artt. 3 e 8).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Luciani Carlo, nato a Treviso il 6 maggio 1976 ed ivi residente in via S. Liberale n. 14 Cacace Paolo, nato a Varese il 27 gennaio 1975, ed ivi residente, via Vicolo Rocche n. 11: imputati «dei reati p. e p. dagli artt. 110, 81, 404 e 635 c.p., perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiavano l'effigie religiosa di Sant'Antonio da Padova conservata in un capitello di proprietà di Goio Marco, ponendo altresì in essere su tale immagine atti di vilipendio della religione. minandogli sopra e profferendo al suo indirizzo una pluralità di bestemmie; fatto commesso in Levico Terme il 6 agosto 1994».

OSSERVA

La difesa degli imputati ha sollevato dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., che punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose

che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto». L'art. 406 c.p., «Delitti contro i culti ammessi dallo Stato», punisce sempre, ma con pena diminuita, «chiunque commetta uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato».

La questione è rilevante: ed invero, secondo le prospettazioni della pubblica accusa, che ha provveduto alla formulazione del suddetto capo d'imputazione all'esito, evidentemente, dello svolgimento delle indagini preliminari, la norma di cui all'art. 404 c.p. è astrattamente applicabile al caso di specie e quindi il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale.

La questione pare altresì non manifestamente infondata.

Analoga questione, sollevata con riferimento agli artt. 7 e 8 Cost., era stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 125 del 1957, in cui la Corte aveva osservato che «nessun contrasto esiste con il principio di eguale libertà delle confessioni religiose, poiché l'art. 404 non limita il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, né limita la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico: e inoltre che nessun contrasto vi è per quanto si riferisce alla diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni, poiché il costituente negli artt. 7 e 8 ha dettato norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la parità, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è sì di eguale libertà, ma non di eguale regolamento dei rapporti con lo Stato».

È evidente che l'intento originario del legislatore fu quello di configurare quale reato più grave il compimento di determinati atti in dispregio della religione cattolica, in quanto religione dello Stato, come tale riconosciuta, rispetto al compimento dei medesimi atti in dispregio di altre religioni soltanto ammesse dallo Stato, che vengono puniti in maniera più attenuata. Tale differenza di trattamento rispetto ai culti ammessi, nasceva dall'esigenza di tutelare la religione cattolica quale «fattore di unità morale della nazione», come «bene di civiltà» — secondo quanto precisato dalla relazione ministeriale — di «interesse generale» e «della più ampia importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato».

Il venir meno del principio della religione di Stato, per effetto, anzitutto, dei principi costituzionali fondamentali di laicità dello Stato, di eguaglianza senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose, ed in seguito, più puntualmente, del protocollo addizionale all'accordo di modifica del concordato lateranense recepito nell'ordinamento italiano con legge 25 marzo 1985, n. 121, per cui «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», avrebbe dovuto indurre il legislatore a rivedere tutte quelle norme di carattere ordinario che viceversa ancora sanciscono una disparità di trattamento tra la «religione dello Stato» e gli altri culti ammessi.

Nonché così non è avvenuto, tant'è che nel nostro ordinamento sopravvivono ancora siffatte norme.

Quanto alla giurisprudenza della Corte costituzionale, va sinteticamente ricordata la sentenza n. 79/58, la quale, mentre da un lato — con il riconoscimento del sentimento religioso quale diritto inviolabile della persona — sanciva la separazione del sentimento collettivo cattolico dalle commistioni con le finalità dello Stato etico, dall'altra tutelava il principio della «religione dello Stato» come bene della società, della «quasi totalità dei suoi cittadini», giustificando la disparità di trattamento non con un valore costituzionale, ma con il dato obiettivo della «maggiore ampiezza ed intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese» dirette alla religione di maggioranza. Il criterio del dato quantitativo ha resistito anche con la sentenza del 1973, n. 14, la quale, intendendo il sentimento religioso quale «diritto inviolabile della persona», ha peraltro invitato il legislatore a voler sanare la discriminazione fra fedeli di diverse confessioni religiose: ed ha resistito anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 25 marzo 1985, n. 121: infatti soltanto nel 1988 (sent. n. 925) la Corte, sulla base della novella legislativa, ha riconosciuto che un diritto inviolabile (sentimento religioso) non può essere compreso o diversamente protetto a motivo del «maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose», pur non arrivando a sanzionare di incostituzionalità quelle norme che ancora sancivano la disparità di trattamento tra la confessione cattolica e le altre confessioni religiose, soltanto per dare (ancora) tempo al legislatore di apportare le indispensabili modifiche normative in tale senso.

Soltanto con la sentenza del 18 ottobre 1995, n. 440, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 724 c.p., che punisce il reato di bestemmia, limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato», con riferimento ai principi contenuti negli artt. 3 (discriminazione di religione) e 8, primo comma, (uguale libertà di tutti i culti) della Costituzione. Da tali principi — sostiene la Corte — «deve trarsi ora la conseguenza della declaratoria di incostituzionalità della norma che punisce la bestemmia, in quanto differenzia la tutela penale dal sentimento religioso individuale a seconda della fede professata». Ed aggiunge: «La perdurante inerzia del legislatore non consente — dopo sette anni dall'ultima sentenza — ribadita nei suoi contenuti dall'ordinanza

n. 52 del 1989 — di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze — come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 — pur apprezzabili ma di valore non comparabile».

Orbene, osserva il pretore che analoga questione si presenta con riferimento agli artt. 404 e 406 c.p., nel senso che anche nella fattispecie che sarà esaminata possono valere le considerazioni ed i ragionamenti contenuti nella citata sentenza n. 440 del 1995, sia in ordine all'ormai superato concetto di «religione dello Stato» (art. 404 c.p.) sia in ordine alla disparità di trattamento sanzionatorio di medesimi comportamenti, a seconda che questi costituiscano vilipendio della «religione dello Stato», ovvero di «un culto ammesso nello Stato» (art. 406 c.p.).

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953;

P. Q. M.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Trento-Borgo Valsugana, addì 6 dicembre 1995

Il pretore: BIASI

96C0765

N. 530

Ordinanza emessa il 29 novembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto dalla società «L'Azzurra» S.r.l. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Fermo.

Riscossione delle imposte - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Individuazione degli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - Soggetti che di questi ultimi abbiano la rappresentanza (nella specie: amministratori di società fallita) - Mancata previsione circa la necessità di provare previamente che tali rappresentanti debbano condividere la responsabilità dell'obbligazione principale - Lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla Soc. «L'Azzurra», S.r.l. nella persona dell'amministratore Mercuri Francesco, avverso pena pecuniaria,

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Mercuri Francesco, quale amministratore della soc. Azzurra S.r.l. dichiarata fallita (curatore avv. Costantino Squarcia) propone tempestivamente e ritualmente il 12 dicembre 1983, ricorso contro la iscrizione a ruolo di pene pecuniarie relative agli anni 1974, 1975, 1976 a carico della società ed a suo carico, ex art. 98 d.P.R. n. 602 del 1973, in solido.

Iscrizione avvenuta intestata e fatta notificare alla società con «avviso di mora» indirizzato presso lo stesso ricorrente ed avvenuto in mani della «ragioniera».

La notifica è stata fatta dalla esattoria delle imposte dirette di Porto Sant'Elpidio in data 12 dicembre 1983 ed il ricorso è tempestivo perché il giorno 11 dicembre 1983 cadeva di domenica.

L'ufficio con le memorie prodotte il 19 aprile 1984 conferma la sua pretesa.

Il rappresentante del ricorrente in udienza del 29 novembre 1984 insiste e solleva questione di legittimità costituzionale della norma art. 98 d.P.R. n. 602/1973, comma 6, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione italiana.

La richiesta merita di essere accolta.

La commissione rileva il buon diritto del ricorrente ad eccepire in quanto in effetti egli è stato coinvolto senza che:

1) vi sia stata prova della responsabilità del rappresentante;

2) sia stata data preventiva possibilità di giustificazione e difesa allo stesso rappresentante per atti e circostanze che esulano dalla sua volontà (nel caso di specie società fallita per insolvenza in data 1° dicembre 1981) ed anche perché la notifica della iscrizione a ruolo della pena pecuniaria risulta eseguita non ritualmente.

L'art. 98, comma 6, infatti pone «genericamente» l'obbligo di pagamento in solido delle sopratasse e pene pecuniarie che possono essere causati da accertamenti derivanti da elementi del tutto estranei alla volontà degli amministratori i quali, peraltro, in caso di fallimento non hanno responsabilità patrimoniali di sorta.

La suprema Corte infatti dovrà decidere sulla circostanza che il rappresentante (nella specie amministratore unico) possa o meno essere responsabile in solido di obbligazioni che derivano da atti del tutto leciti, dovuti e posti in essere nell'esclusivo interesse della società che per la loro ortodossia non possono provocare in alcun caso la responsabilità dell'amministratore.

È convinzione della commissione che prima di procedere al coinvolgimento del rappresentante (amministratore) sia necessaria la prova che lo stesso debba condividere la responsabilità dell'obbligazione principale.

P. Q. M.

La commissione visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto l'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 e gli artt. 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuta influente e determinante nella specie la eccezione di incostituzionalità sollevata dal contribuente;

Dichiara infondata la questione stessa;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità sollevata;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato all'ufficio delle imposte dirette di Fermo, al ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Fermo, addì 29 novembre 1984

Il presidente: CIUCCARELLI

Il relatore: ORSINI

N. 531

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria*

Reati in genere - Favoreggiamento personale - Ipotesi di false dichiarazioni rese dal convivente *more uxorio* - Casi di non punibilità - Omessa previsione - Ritenuta sussistenza della facoltà di astenersi dal rendere informazioni e testimonianze e dell'obbligo del relativo avviso - Disparità di trattamento rispetto alla non punibilità prevista nel caso di omesso avviso della facoltà di astensione per le ipotesi di false informazioni al p.m., falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione (art. 371-bis, 372 e 373 del c.p.).

(C.P., art. 384, secondo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, imputata del delitto di cui all'art. 378 del c.p.p.

Premesso:

che alla Brussolo si addebita di avere reso, al fine di eludere le ricerche dell'autorità, dichiarazioni false nel corso del procedimento penale a carico di Chiruzzi Pancrazio, con lei convivente e dal quale ha avuto due figli;

che il tribunale, prima di decidere circa l'applicabilità della norma incriminatrice, deve verificare se sussista o meno la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, secondo comma, del c.p.;

che questo tribunale, con ordinanza 16 febbraio 1995, ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, 384, primo comma, e 307 del c.p. nella parte in cui non prevedono che la causa di non punibilità prevista a favore dei «prossimi congiunti» sia estesa anche al convivente *more uxorio* per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 29 della Costituzione;

che la Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1996, n. 8, ha dichiarato non fondata la questione;

che, peraltro, nella motivazione della medesima sentenza, la Corte ha affermato che affinché i «criticivi critici del giudice rimettente possano avere accesso all'esame di questa Corte, dovrebbero essere formulati nell'ambito di una questione di costituzionalità essenzialmente diversa da quella presente, l'ipotizzata discriminazione concernendo non più soggetti distinti (il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un convivente), a seconda dell'autorità ricevente le sue dichiarazioni, e riguardando una diversa causa di non punibilità: non quella prevista nel primo, ma quella apprestata dal secondo comma dell'art. 384 del codice penale»;

che il «suggerimento» della Corte costituzionale ben può essere accolto, non essendo mutati i termini essenziali della questione, bensì dovendo essere diversi i modi della loro prospettazione;

O S S E R V A

L'art. 384, secondo comma, del c.p., come sostituito dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, estende la causa di non punibilità — di cui al primo comma dello stesso art. 384 del c.p. — dai fatti previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373 del c.p. commessi dai prossimi congiunti agli stessi fatti commessi da soggetti diversi, tra i quali le persone che «avrebbero dovuto essere avvertite della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza».

L'art. 199, terzo comma, lett. a), del codice di procedura penale equipara — rendendo facoltativo l'obbligo di rendere deposizione testimoniale e richiedendo a pena di nullità il previo avviso da parte del giudice della facoltà di astenersi dal deporre — ai prossimi congiunti chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

Sembra a questo tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza, del citato art. 384, secondo comma, del c.p., nella parte in cui, in relazione al medesimo soggetto (persona convivente), circoscrive la causa di non punibilità ai reati di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis del c.p.), di falsa testimonianza (art. 372 del c.p.), di falsa perizia o interpretazione (art. 373 del c.p.) con esclusione del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del c.p.).

Ritiene il tribunale, anche alla luce della motivazione della sentenza 18 gennaio 1996, n. 8, della Corte costituzionale, non essere necessario spendere ulteriori parole a sostegno della tesi che si propone.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma del c.p., nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità sia estesa ai casi previsti dall'art. 378 del c.p., per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 20 marzo 1996

Il presidente estensore: AMBROSINI

96C0767

N. 532

Ordinanza emessa il 15 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio registro di Ravenna contro Ghinassi Ottone Walter ed altri.

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Beni e diritti trasferiti negli ultimi sei mesi - Ricomprensione nell'attivo ereditario, qualora soggetti ad imposta - Prevista detraibilità delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta - Conseguente assoggettabilità ad imposta delle somme reinvestite in titoli di Stato, escluse all'origine da imposizione tributaria (nella specie: B.O.T.) - Lamentata disparità di trattamento - Mancata espressa citazione di parametri costituzionali.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9, terzo comma, lett. b)].

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dall'Ufficio registro di Ravenna e inc.le da Ghinassi Ottone Walter, Corrado e Natale avverso la decisione emessa dalla commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sezione seconda, il 22 febbraio 1989, con il numero 91 e depositata il 18 luglio 1989.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

L'Ufficio del registro di Ravenna con avviso di liquidazione emesso in data 2 settembre 1987, richiedeva ai sigg. Ghinassi Ottone Walter, Corrado e Natale, in dipendenza della successione del loro padre Ghinassi Cornelio apertasi il 24 giugno 1984, un'imposta suppletiva di L. 162.337.000 per avere il *de cuius* detratto dal valore dei beni l'importo di L. 846.804.000 conseguito a seguito di una vendita di immobile avvenuta negli ultimi sei mesi di vita.

Tale somma, tuttavia, veniva reinvestita nell'acquisto di B.O.T. i quali essendo per legge beni non soggetti a tassazione, non costituivano imponibilità.

I suddetti eredi con tempestivo ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna eccepivano *in primis* la illegittima interpretazione ed errata applicazione nei loro confronti dell'art. 9, terzo comma, lett. *b)* del d.P.R. n. 632/1972. In subordine chiedevano che venisse dichiarata la incostituzionalità della norma nella parte in cui essa prescrive il requisito della assoggettabilità ad imposta di beni in cui si è verificato il reinvestimento.

L'Ufficio, di contro, nelle sue deduzioni alle tesi dei ricorrenti, ribadiva che non essendo il reinvestimento avvenuto in beni soggetti a imposta, bensì in B.O.T. ritenuti dal legislatore esenti, non potevano essere ammessi in detrazione dall'attivo ereditario.

La Commissione tributaria di primo grado con la decisione oggi impugnata dall'ufficio, accoglieva il ricorso, ritenendo il reinvestimento avvenuto in beni esclusi dall'imposta sulle successioni proprio perchè i titoli di Stato per specifica volontà del legislatore conservavano integralmente la esenzione da qualsivoglia tributo, ma comunque restavano pur sempre «beni soggetti a imposta pur se esenti». Quindi sarebbe contraddittorio assoggettare ad imposta beni che nella fattispecie la legge ha escluso a priori. Con tale motivazione i primi giudici ritenevano, inoltre, assorbita ogni altra questione sollevata dai ricorrenti.

Avverso la decisione interponeva appello l'Ufficio, riproponendo le stesse motivazioni già dedotte in prime cure e chiedendo che l'organo appellato volesse, in riforma della impugnata decisione, ritenere dovuta l'imposta richiesta.

I ricorrenti a loro volta con tempestivo appello incidentale ribadivano i motivi esposti in primo grado e, inoltre, riproponevano la questione di dubbia legittimità costituzionale del terzo comma, lett. *b)* dell'art. 9 del d.P.R. n. 637/1972.

O S S E R V A

Questa commissione che innanzitutto è superfluo procedere all'esame di merito, perchè, a suo parere, la decisione deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata dai contribuenti e ribadita nel corso del dibattimento.

Appare infatti evidente la disparità di trattamento che si avrebbe qualora si assoggettasse a tassazione somme reinvestite in titoli di stato che il legislatore all'origine ha escluso da imposizione tributaria. Non riconoscere il reinvestimento oggetto del contendere, significherebbe vanificare il presupposto su cui tale agevolazione trova fondamento.

Del resto l'art. 8 della legge delega n. 825/1971 al punto 4) statuisce chiaramente la irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile sulle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni poste in essere dal *dante causa* negli ultimi sei mesi di vita, se non viene fornita prova valida dell'investimento. Tale investimento c'è stato; e si è concretizzato in un bene che conserva la sua esenzione dall'imposta. Quindi i titoli in parola, perchè la lettera *b)* dell'art. 9/637 abbia un senso, debbono essere interpretati, a parere di questo Collegio, «beni soggetti a imposta pur se esenti». Di conseguenza sono beni che vanno detratti dal valore degli immobili alienati, in quanto c'è stata la prova del reinvestimento delle somme incassate, anche se non sono colpite da imposizione per effetto della norma eccezionale di esenzione.

Pertanto ritiene questa Commissione che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai contribuenti non possono essere sottaciuti.

P. Q. M.

Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai contribuenti con particolare riferimento all'art. 9, terzo comma, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;

Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti, all'Ufficio del registro di Ravenna, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ravenna, addì 15 giugno 1991

Il presidente: SCALINI

96C0768

N. 533

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal tribunale di Urbino
sul ricorso proposto da Frattini Edo contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione delle figlie maritate anche se inabili al lavoro e che risultino a carico del genitore al momento del decesso - Disparità di trattamento rispetto ai figli sposati nelle stesse condizioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1975 di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

[Legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 23, lett. a), modificato dalla legge 22 ottobre 1973, n. 672, art. 8].
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI URBINO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado di appello in sede di rinvio vertente tra Frattini Edo e l'Istituto nazionale previdenza sociale - sede di Pesaro;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale ritualmente sollevata nel ricorso in riassunzione da Frattini Edo;
Letti gli atti e le deduzioni delle parti;

Vista la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 3586 del 5 aprile 1991.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 1985 Frattini Edo adiva il pretore di Pesaro, quale giudice del lavoro, lamentando che l'Istituto aveva sospeso la erogazione della quota di pensione superstiti di cui godeva per la figlia studentessa Antonella e che esso Istituto gli aveva illegittimamente richiesto la restituzione di quanto versato dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1984, successivamente pertanto al matrimonio contratto dalla figlia; chiedeva pertanto dichiararsi legittima detta percezione e dovuta l'ulteriore quota fino al compimento del corso di laurea ovvero fino al 26° anno di età della figlia.

Il pretore, con sentenza 23 ottobre 1986, accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che l'art. 23 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1973 n. 672 — norma in base alla quale «cessa il diritto alla pensione per le figlie quando contraggono matrimonio» — potesse essere considerato costituzionalmente illegittimo (e venire direttamente disapplicato) senza necessità di rimessione della questione alla Corte costituzionale; tanto in virtù della pronuncia n. 164/75 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità di norma avente analogo contenuto (art. 2, comma 2, D.L.L. 18 gennaio 1995 n. 39).

Il tribunale di Pesaro, investito del giudizio a seguito di appello proposto dall'I.N.P.S., confermava l'impugnata decisione con sentenza in data 10 novembre 1997.

A seguito di ricorso dell'I.N.P.S. la Suprema Corte con pronuncia n. 3586 del 5 aprile 1991 cassava la sentenza impugnata, disponendo rinvio al tribunale di Urbino.

La Corte di cassazione, in particolare, affermava che «la pronuncia di incostituzionalità di una disposizione di legge non può essere estesa dal giudice a norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, ancorchè esse costituiscano applicazione dello stesso principio generale contenuto nella norma già dichiarata costituzionalmente illegittima».

Frattoni Edo riassumeva il giudizio innanzi l'intestato tribunale con ricorso depositato in data 13 settembre 1991, chiedendo la conferma della sentenza del pretore di Pesaro 23 ottobre 1986 previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità dell'art. 23, lett. a), legge 4 dicembre 1956 n. 1450, come modificato dall'art. 8, legge 22 ottobre 1973, n. 672, per violazione dell'art. 3 Cost.

L'I.N.P.S. riassumeva il giudizio con autonomo atto depositato in data 7 novembre 1991 e, sulla premessa della vigenza della norma sospettata di incostituzionalità, richiedeva il rigetto della domanda del Frattoni.

Dopo alcuni rinvii dovuti ad impedimento del giudice relatore, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 25 gennaio 1996.

RITIENE

La questione sollevata appare rilevante ai fini della definizione del giudizio in quanto solo in caso di declaratoria dell'illegittimità della norma denunciata la domanda proposta dal Frattoni potrebbe essere accolta.

La questione non è manifestamente infondata.

Ed invero, la perdita del diritto alla quota di pensione di reversibilità per le figlie maritate, di cui alla norma impugnata, realizza ipotesi di disparità di trattamento basata unicamente sul sesso ed appare in palese contrasto con l'art. 3 della Cost. laddove non si rinviene logico e ragionevole motivo che ne giustifichi la vigenza.

Tale disparità è sostanzialmente analoga a quella trattata nella decisione della Corte costituzionale n. 164 del 17-26 giugno 1975 e pertanto le stesse considerazioni già svolte dal giudice delle leggi valgono a sorreggere la valutazione di non manifesta infondatezza della questione oggi sollevata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, lett. a), della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, come modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1973 n. 672, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione per le figlie quando contraggono matrimonio;

Sospende il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Urbino, addì 25 gennaio 1996

Il presidente: BELLUCCI

N. 534

*Ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996)
dal giudice di pace di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Mungari Vincenzo ed altra contro l'U.P.I.C.A.*

Assicurazione (imprese di) - Disposizioni del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private e del relativo regolamento - Inosservanza - Responsabilità di amministratori, rappresentanti legali e direttori - Sanzioni amministrative - Mancata previsione della responsabilità altresì del funzionario direttamente responsabile dell'infrazione alle predette disposizioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale.

(D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 115).

(Cost., artt. 3, 41 e 102).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte ai nn. 16/95 e 17/95 del ruolo generale, riunite con decreto 22 luglio 1995 e promosse da Mungari Vincenzo e l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante *pro-tempore* dott. Giancarlo Giannini, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Mario Ettore Verino e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Nino Bixio n. 2, in virtù di procura a margine dei ricorsi, opposenti, contro l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, opposto.

Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa *ex art. 22* legge n. 689/1981.

Premesso che con ricorsi *ex art. 22* legge n. 689/81, depositati nella cancelleria di questo ufficio in data 5 maggio 1995, gli opposenti proponevano opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. n. 86846 n. pos. 136958 in data 1° marzo 1995, notificata il 7 aprile successivo, con la quale si ordinava a Mungari Vincenzo, direttore generale dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia di pagare la somma di L. 2.940.000, ai sensi dell'art. 115 della legge n. 449 del 13 febbraio 1959 (richiamato dagli artt. 84 e 87 della legge n. 295/1978), per n. 42 infrazioni dell'art. 3 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, rilevate con verbale n. 161034 del 4 luglio 1991 e gli si ingiungeva di versare detta somma, più L. 10.000 per spese, all'Ufficio registro, bollo radio, assicurazione, via Orazio n. 10, Roma;

che la medesima ordinanza ingiuntiva veniva notificata anche all'Assitalia, quale responsabile in solido in base all'art. 6 della legge n. 589/1981;

che il giudice di pace, ritenuto applicabile il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, fissava l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni di rito;

che instauratosi il giudizio, gli avvocati degli opposenti si riportavano ai rispettivi atti, in particolare insistendo sull'ammissione di prove testimoniali a favore del direttore dell'Assitalia;

che espletate tali prove, risultava che il controllo e la sorveglianza del Servizio ispettorato sinistri r.c. non rientrava nei compiti affidati — ai sensi dell'art. 2396 cod.civ. — al direttore: tale servizio, secondo la struttura organizzativa della Società, gode di piena autonomia;

che, in questa sede processuale, il funzionario responsabile del Servizio ispettorato sinistri r.c. non può essere chiamato a rispondere delle infrazioni compiute, con la conseguenza che l'impresa assicuratrice è priva del diritto di regresso nei suoi confronti;

Visto che l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, emanato in seguito a delega legislativa, stabilisce che:

«Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza».

che, in base a detto articolo, destinatari delle sanzioni amministrative sono esclusivamente gli amministratori, i rappresentanti legali delle imprese estere ed i direttori e non anche i funzionari che risultino responsabili delle infrazioni;

Ritenuto — che ai sensi della legge speciale 24 novembre 1981, n. 689 — nelle violazioni cui sono applicabili sanzioni amministrative, la responsabilità ha natura personale; e che per l'art. 6 della legge medesima la responsabilità dell'impresa ha carattere solidale;

che nella causa in esame, dopo che è stato dimostrato che nessuna responsabilità personale sussiste a carico del direttore, e che la responsabilità delle gravi inadempienze ricade unicamente sul funzionario responsabile del Servizio ispettorato r.c. — il quale per l'art. 115 del d.P.R. n. 449/1959, non può essere destinatario dell'ordinanza ingiunzione — viene a mancare la punibilità del principale responsabile delle infrazioni;

Ritenuto pertanto che l'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 non prevedendo — accanto alla punibilità degli amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei direttori — anche la punibilità del funzionario responsabile delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perchè tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge; in contrasto con l'art. 41 Cost., perchè impedisce allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari responsabili; e, infine, si pone in contrasto con l'art. 102 Cost., perchè — nell'applicazione della legge n. 689/1981 — il giudice non può pronunciarsi contro il funzionario responsabile delle infrazioni amministrative.

Per i motivi di cui sopra, sospende il presente giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza, venga notificata alle parti processuali e trasmessa a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 18 ottobre 1995

Il giudice di pace: GUARDI

96C0770

N. 535

Ordinanza emessa il 1° aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Bongiorno Massimiliano

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4870-94 r.g.i.p. nei confronti di Bongiorno Massimiliano, imputato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

Ritenuto che il Bongiorno veniva sottoposto a provvedimento di fermo dal p.m. di Ravenna, fermo convalidato in quella sede. Successivamente veniva applicata ordinanza di custodia in carcere da questo giudice. L'imputato veniva tratto a giudizio unitamente ad altri veniva trattata in data odierna. In questa sede il difensore chiedeva ammettersi il giudizio abbreviato e il p.m. prestava consenso; conseguentemente il difensore sollevava questione di costituzionalità.

La eccezione deve essere accolta come altra analoga nello stesso procedimento.

La Corte costituzionale con sentenza n. 432 del settembre 1995, nel deliberare in ordine alla incompatibilità fra il giudice che si è pronunciato in ordine alla misura cautelare e il giudice del dibattimento ha adottato una motivazione di tenore tale da lasciare ampio spazio ad una interpretazione estensiva laddove asserisce che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art 273 c.p.p. sostanziano pur sempre una serie di elementi probatori individuati

nelle indagini preliminari ed idonei a fornire una consistente probabilità di colpevolezza; nella sostanza ha asserito che il giudizio formulato in sede di emissione di giudizio cautelare costituisce anticipazione di quello sulla colpevolezza dell'imputato; tale affermazione appare applicabile anche al rito abbreviato, a maggior ragione in quanto in tale caso il Giudice deve decidere allo stato degli atti.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. sollevata dal difensore di Bongiorno Massimiliano con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso ordinanza di custodia cautelare;

Dispone la trasmissione del procedimento relativo all'imputato alla Corte costituzionale, previa separazione dalle posizioni dei restanti imputati; sospende il procedimento e ordina che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Bologna, addì 1° aprile 1996

Il giudice: DEL GAUDIO

96C0771

N. 536

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Antinori Berneria*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1996, n. 113; d.-l. 8 marzo 1996, n. 113, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24).

IL PRETORE

Rilevato che:

a) il d.-l. 8 marzo 1996 n. 1138 è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 113/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 gennaio 1990 n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col decreto-legge n.113/96, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col decreto-legge n. 113/96;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del d.-l. 8 marzo 1996 n. 113 in relazione all'art. 77 della Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Macerata, addì 18 marzo 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 537

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal tribunale di Salerno
nel procedimento penale a carico di Torsiello Salvatore ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'incidente di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia composto il collegio in funzione di tribunale del riesame delle ordinanze che disponevano una misura coercitiva nei confronti degli indagati, successivamente citati a giudizio;

Sentiti i p.m., la costituita parte civile ed i difensori degli imputati sul prospettato incidente di incostituzionalità rilevato dall'avv.to Gianni Marcello difensore dell'imputato Torsiello Salvatore.

OSSERVA

Con decreto emesso dal g.i.p. del tribunale di Salerno in data 17 novembre 1994 Torsiello Salvatore ed altri 24 imputati venivano citati a giudizio innanzi a questa sezione penale del tribunale sede per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 c.p., 323 c.p., 353 c.p., 476 c.p., 479 c.p. ed altri reati come loro rispettivamente ascritti nel citato decreto.

In precedenza tre giudici che attualmente compongono questa sezione penale e cioè il dott. Vitiello Francesco, la dott.ssa D'Avino Giancarla ed il dott. Vincenzo Pellegrino si erano pronunciati nel corso di due procedimenti incidentali *de libertate* rispettivamente in data 30 novembre 1993 (collegio composto dai dott.ri Vitiello e D'Avino) ed in data 17 settembre 1993 (collegio composto dal dott. Vincenzo Pellegrino), aventi ad oggetto l'appello proposto rispettivamente dal Torsiello Salvatore e dal p.m. in sede in riferimento alla posizione del coimputato Di Vito Antonio. In tale sede il tribunale della libertà rigettò l'impugnazione avanzata nell'interesse del Torsiello riaffrontando la problematica concernente la sussistenza dei gravi indizi di reità a carico del predetto, emettendo all'uopo la ordinanza surrichiamata del 30 novembre 1993; in ordine, poi, all'appello del p.m. il tribunale del riesame con la ordinanza del 17 settembre 1993, in accoglimento della impugnazione come innanzi proposta sostituiva la misura degli arresti domiciliari applicata al Di Vito con quella della custodia cautelare in carcere.

Ciò posto e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, come innanzi prospettata, ritiene il collegio che la stessa sia innanzitutto rilevante nel giudizio in corso, poiché, ove dovesse risultare fondata, due dei giudici che compongono l'odierno collegio e tre dei magistrati componenti la seconda sezione penale del tribunale di Salerno, sarebbero incompatibili.

La questione si palesa, altresì, non manifestamente infondata. Ed invero sussistono seri dubbi sul contenuto fra l'art. 34, primo e secondo comma, del c.p.p. e gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione laddove non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che abbia provveduto in merito all'appello avverso le ordinanze in materia *de libertate* ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e che in tale sede abbiano riesaminato anche la sussistenza dei gravi indizi di reità nei confronti di indagati successivamente citati a giudizio. Non ignora il Collegio che la Corte costituzionale con sentenza n. 91/502 ebbe a dichiarare non fondata la medesima questione con riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione sulla base del rilievo che la incompatibilità sarebbe limitata tassativamente alla partecipazione ad un precedente grado di giudizio e tale non potrebbe definirsi la fase processuale svolta innanzi al tribunale della libertà.

Va, però, osservato che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 432/95 del 15 settembre 1995 ha radicalmente innovato il quadro preesistente dichiarando la illegittimità dell'art. 34, comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Orbene la motivazione di detta ultima pronuncia afferma principi che sembrano riferibili anche al caso di specie.

Invero il tribunale del riesame, in sede di appello su un provvedimento *de libertate* allorché la impugnazione investa anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia pure vincolato ai motivi proposti per il principio che *tantum devolutum quantum appellatum* è tuttavia tenuto a riesaminare il quadro indiziario ed a valutare, quindi, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p.

Pertanto, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 432/95 il controllo sulla sussistenza della gravità degli indizi postula il giudizio e che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, è di alta probabilità della esistenza del reato nella sua attribuibilità all'indagato.

Tali essendo le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere allorché, sia pure in sede di appello, è chiamato a rivendicare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si deve riconoscere che detta attività comporti la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito sulla colpevolezza dell'imputato. Di conseguenza si delinea il contrario denunciato con l'art. 3 della costituzione, attesa la evidente disparità tra l'imputato che viene giudicato da giudici che non si sono pronunciati positivamente sulla esistenza di un grave quadro indiziario legittimante il mantenimento di una misura cautelare e l'imputato che, invece, viene giudicato da giudici che tale valutazione abbiano già positivamente espresso.

Si profila, inoltre, il contrario con l'art. 24 della costituzione per la violazione del diritto di difesa in quanto la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato potrebbe essere pregiudicata dalla c.d. forza della prevenzione e, cioè, da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento già assunto in altro momento decisionale dello stesso procedimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma, del c.p.p.;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che a cura della cancelleria si trasmettano gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, letta in pubblica udienza, venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 6 febbraio 1996

Il presidente: (firma illegibile)

I giudici: (firma illegibile)

N. 538

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Scalia Alfio

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati o che abbia comunque espresso, pur senza emettere una misura cautelare personale, una valutazione di merito circa la probabile colpevolezza degli stessi - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di promovimento del giudizio di legittimità avanti alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Scalia Alfio + 2, letti gli atti del procedimento penale a carico di Scalia Alfio, Russo Roberto e Messina Carmelo, imputati di tentato omicidio aggravato in danno di Gritti Salvatore, commesso in Giardini Naxos il 30 settembre 1989.

OSSERVA

A) In data 16 gennaio 1995 su richiesta del p.m. questo g.i.p. emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Russo Roberto e Messina Carmelo «per i reati di cui agli artt. 110, 56, 575 e 577 n. 2 del c.p.» per avere compiuto — in concorso tra loro e con Pace Antonino (oggi deceduto) e Scalia Alfio, quest'ultimo dando l'ordine tramite Messina Salvatore (anche egli oggi deceduto) di uccidere Gritti Salvatore a Russo Roberto e a Messina Carmelo — atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Gritti Salvatore, esplodendogli contro alcuni colpi d'arma da fuoco — una pistola tipo revolver —, che lo raggiungevano all'avambraccio ed alla spalla destra, e poi inseguendolo; dopo che questi cercava di porsi al riparo all'interno dello stabile, ove è sita la sua abitazione, e sparando altri colpi d'arma da fuoco. Reato non consumato per fatti indipendenti dalla volontà degli autori ed aggravato per avere gli imputati commesso il fatto con premeditazione. In Giardini Naxos il 30 settembre 1989.

B) Delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974 per avere, in concorso tra loro e con Scalia Alfio, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma di cui al capo a) della rubrica. Reati commessi per eseguire quello di cui al capo a) della rubrica.

In Giardini Naxos il 30 settembre 1989 ed in data anteriore e prossima, motivando nei seguenti termini:

Rilevato che Scalia Alfio il 20 luglio 1994 fornisce un esauriente racconto del tentativo di uccidere il Gritti, che appare attendibile perché inserito in una più ampia narrazione delle ragioni e degli specifici episodi di contrasto tra il gruppo criminale dello Scalia ed il Gritti medesimo;

Rilevato che lo Scalia il 22 dicembre 1994 individua mediante album fotografico i correi dei su indicati delitti, prima menzionati come «Occhialino» e «u Prufissuri o l'Avvocato», e poi riconosciuti rispettivamente in Russo Roberto e Messina Carmelo;

Rilevato che l'attendibilità delle dichiarazioni dello Scalia trova ulteriore conferma nell'arresto di Manara Agatino e Calderaro Roberto, sorpresi il 31 agosto 1989 davanti all'abitazione del Gritti, con armi illegalmente detenute, laddove nelle dichiarazioni del 20 luglio 1994 vengono indicati come i sicari incaricati dallo Scalia e da Nino Pace per uccidere il Gritti. Lo Scalia ha poi cura di precisare che coloro che erano stati incaricati di eseguire materialmente l'omicidio erano in numero di tre ed indica tale Giovanni Piacenti, detto «u Ceusu», aggiungendo «che allorquando intervennero i carabinieri, riuscì a darsi alla fuga»; nell'informativa dei carabinieri del 22 novembre 1989 si dà infatti atto che «un complice dei due alla guida di una autovettura, poi risultata rubata, riusciva a fuggire»;

Rilevato che Viola Francesco il 22 ottobre 1993 ed il 26 aprile 1994 rende dichiarazioni, nel corso di una più ampia collaborazione processuale, in ordine ai fatti delittuosi sopra descritti, che sono privi della specificità che caratterizza quelle dello Scalia, diretto partecipe nelle azioni criminose, ma che confermano il contesto criminale di riferimento, rappresentato dalla guerra tra due gruppi criminali, quello Sciuto, cui apparteneva il Gritti, e quello Cappello, di cui lo stesso Viola, unitamente allo Scalia, al Cintonino ed al Pace, faceva parte;

Evidenziato che per il delitto di cui al capo a) della rubrica la sussistenza dei gravi indizi è dato sufficiente alla emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in assenza di elementi positivi, da cui desumere la mancanza di esigenze cautelari.

In data 17 maggio 1995 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Scalia Alfio, Russo Roberto e Messina Carmelo per rispondere dei reati di tentato omicidio in danno del Gritti e di detenzione e porto illegale d'arma.

Fissata l'udienza preliminare, all'odierna udienza Scalia Alfio chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato e il p.m. prestava il suo consenso.

Questo g.i.p. ritenendo, sulla scorta della sentenza di codesta Corte n. 432, che l'eventuale decisione emessa da questo giudice potesse presentare profili di incostituzionalità, disponeva lo stralcio della posizione di Scalia Alfio e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, mandando la cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

Ritiene questo giudice di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.i.p., che abbia adottato una misura della custodia cautelare, a giudicare all'udienza preliminare — nelle forme del giudizio abbreviato — quegli stessi imputati nei confronti dei quali abbia già emesso una misura cautelare, nonché quegli imputati nei confronti dei quali, abbia operato una valutazione di merito circa la sussistenza dei gravi indizi, pur senza adottare la misura (o per l'assenza di esigenze cautelari o perché il p.m. non l'ha richiesta, in considerazione dello stato di collaboratori di giustizia degli imputati).

La Corte costituzionale con sentenza del 6-15 settembre 1995, n. 432 nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice delle indagini preliminari, che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, ha modificato il suo precedente orientamento ispirandosi — ad alcuni principi di base, «i quali — unitamente alla convizione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), ed all'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisività dell'apprezzamento del giudice sul punto — si pongono come utili termini di raffronto e consentono di pervenire ora a diversa conclusione».

La Corte ha evidenziato la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinano un'anticipazione del giudizio, suscettibile di minare l'imparzialità del giudice e che «i gravi indizi di colpevolezza» si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nell'indagine preliminare e idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza dell'indagato.

La valutazione del g.i.p., allorché applica una misura cautelare, implica — secondo la sentenza della Corte — un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato. Il principio affermato in numerose sentenze della Corte costituzionale, secondo cui non può essere lo stesso giudice che ha compiuto una valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato, non può non essere applicato proprio nel caso il cui sia lo stesso g.i.p., che ha emesso la misura cautelare, a giudicare — peraltro quale giudice monocratico — un imputato.

Alla luce della sentenza n. 432, una diversa soluzione in questo caso, costituirebbe una illegittima disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. È evidente che quegli stessi elementi che nella fase delle indagini sono definiti gravi indizi, nel giudizio abbreviato vengono apprezzati come prove, ed inoltre il materiale probatorio esaminato all'atto della custodia cautelare è indubbiamente lo stesso su cui il giudice deve pronunciarsi ai fini della responsabilità dell'imputato.

Una decisione della Corte costituzionale in merito a detta preliminare questione è presupposto indispensabile per valutare la fondatezza di quella che specificamente interessa il rimettente.

Innanzitutto è da premettere che questo g.i.p. è chiamato a decidere sull'accoglimento del giudizio abbreviato — certamente definibile allo stato degli atti — richiesto da un collaboratore di giustizia, nei confronti del quale — pur non essendo stata emessa, perché non richiesta, la misura custodiale, in assenza di esigenze cautelari —, è stata tuttavia espressa una pregnante valutazione di merito, posto che la chiamata in correità dello Scalia è stata

ritenuta attendibile e decisiva sia ai fini dell'emissione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei chiamati in correità dal collaborante (concorrenti nel delitto di tentato omicidio aggravato), sia ai fini della sua autoincolpazione.

È evidente che anche in questo caso può essere compromessa la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, e può esservi la tendenza a mantenere un giudizio già espresso, condizionato da una forma di involontaria prevenzione.

Non possono inoltre essere trascurate tre circostanze fondamentali:

1) la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 432 non opera alcuna distinzione tra coloro che confessano i loro addebiti e tra coloro che si protestano innocenti, tra collaboratori di giustizia e comuni imputati, non potendo i principi valere soltanto in determinati casi, specie ove si consideri che la confessione di un collaboratore di giustizia esige seri riscontri e una rigorosa valutazione dell'attendibilità di essa, potendo essere molteplici le ragioni della confessione di un delitto;

2) la Corte costituzionale, inoltre, pone l'accento su un dato sostanziale, ossia sulla valutazione di merito incidente sulla responsabilità dell'imputato, per cui non può la mancata applicazione della misura cautelare, per insussistenza di esigenze cautelari, comportare diverse soluzioni per imputati che sul piano sostanziale della prova vengano a trovarsi in situazione perfettamente identiche:

3) una dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nei termini sopra prospettati sarebbe perfettamente coerente con l'indirizzo ormai adottato dalla Corte costituzionale, salvo a volere trasformare la richiesta di giudizio abbreviato del collaboratore di giustizia in un'automatica richiesta di condanna — concessa l'attenuante di cui all'art. 8, della legge n. 152/1991 — alla pena ridotta di un terzo, ossia in una sorta di patteggiamento, senza limiti di pena, in contrasto con tutti i principi affermati della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.i.p. a giudicare all'udienza preliminare imputati nei confronti dei quali abbia applicato una misura cautelare, o comunque abbia espresso, pur senza emettere misura cautelare, una valutazione di merito, affermando (con grado di elevata probabilità) la colpevolezza degli stessi;

Sospende il giudizio nei confronti di Scalia Alfio fino alla decisione della questione da parte della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata ai difensori, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 8 febbraio 1996

Il giudice: (firma illeggibile)

N. 539

*Ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova
sui ricorsi riuniti proposti da Morocutti Maurizio contro la provincia di Genova*

Regione Liguria - Turismo - Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo - Attività di organizzazione ed intermediazione, in forma continuativa od occasionale, anche non a fini di lucro - Svoigimento senza la prescritta autorizzazione - Prevista applicabilità di sanzioni - Lesione dei diritti inviolabili della persona, del diritto alla libertà di associazione e di libertà di manifestazione del pensiero.

(Legge regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4, 18 e 21).

(Cost., artt. 2, 17 e 18).

IL PRETORE

Nel giudizio di opposizione promosso da: Morocutti Maurizio, domiciliato in Genova, piazza Corvetto n. 2, presso lo studio degli avv. Maurizio Dardani e Valentino Bassetto, che lo rappresentano e lo difendono come da mandato; contro la provincia di Genova, in persona del presidente *pro-tempore*, domiciliata in Genova, piazzale Mazzini n. 2, presso lo studio del proc. Roberto Giovanetti, che la rappresenta e la difende unitamente all'avv. Angelo Bertiatì, come da mandato;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Con due ricorsi, ora riuniti, Maurizio Morocutti proponeva opposizione *ex art.* 22, legge 1981 n. 669, contro due ordinanze-ingiunzione di pagamento del presidente della provincia di Genova, a lui notificate per violazione degli artt. 2, 4 e 21 della legge regionale della regione Liguria 1986 n. 15, poiché poneva in essere attività riservata alle agenzie di viaggio e turismo, senza la prescritta autorizzazione.

Agenti dell'amministrazione provinciale accertavano che Morocutti aveva organizzato numerose «gite fuori programma aperte a tutti», pubblicizzate all'esterno senza ausilio di agenzia di viaggi, come da volantini allegati.

Parte ricorrente opponeva che Morocutti coltiva da anni l'hobby e lo sport delle gite in bicicletta, con la finalità di incontrare persone accomunate dalla stessa passione, con le quali effettuare escursioni ciclistiche su percorsi sempre diversi. Gite organizzate senza richiedere alcun contributo o corrispettivo, mentre tutti gli esborsi venivano effettuati direttamente dai partecipanti, ivi compreso l'acquisto dei biglietti di viaggio, il pagamento dei pasti e dei pernottamenti. Lo svolgimento delle gite non era preceduto da alcuna prenotazione, ma i luoghi ove effettuare i pasti e pernottare venivano scelti di comune accordo da tutti i partecipanti.

Parte ricorrente sollevava poi questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 18 della legge regionale della regione Liguria 21 luglio 1986 n. 15 («Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo»), per violazione degli artt. 2, 17, 18 della Costituzione.

Rilevava che un'applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste da tale normativa si traduce di fatto in una inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della persona. Impedisce lo svolgimento di quel minimo di attività organizzativa, che è indispensabile per poter effettuare attività sportive e ricreative in compagnia con altri. Implica la necessità di svolgere in forma associativa qualsiasi attività sociale, che comporti anche un minimo di coordinamento e di organizzazione tra i cittadini. Mentre l'art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione anche in forma negativa, consistente nel diritto di scegliere se partecipare o meno ad un'associazione, obbligatoria per legge, ogniquale volta non vi siano altri interessi pubblici da tutelare.

Osserva il decidente che la legge regionale in questione contiene non soltanto una disciplina analitica delle agenzie di viaggio e turismo, che non rileva in questa sede, ma detta norme che sembrano precludere l'esplicazione di diritti inviolabili della persona

In particolare, l'art. 21 n. 2 sanziona «chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2».

La dizione letterale della norma è tale da vietare ogni attività organizzativa in materia di viaggi, indipendentemente dall'ambito esplicativo, anziché limitarsi a disciplinare le attività esercitate in modo professionale, con forme di promozione e di pubblicità diffuse al pubblico.

La legge regionale sembra così vietare di predisporre e organizzare viaggi riservati ad un gruppo di amici, o addirittura al proprio nucleo familiare, se non per il tramite di agenzie; persino che taluno possa organizzare viaggio e soggiorno per coniuge e figli, laddove sanziona in modo indiscriminato qualsiasi attività, anche svolta in forma occasionale senza scopo di lucro.

Si rileva, infine, che l'art. 18 della legge regionale discrimina le associazioni ed i sodalizi che operano a livello locale, rispetto agli organismi operanti a livello nazionale, limitando le attività dei primi; e che viene imposto di dare preventiva comunicazione alla provincia di ciascuna iniziativa, indicando l'elenco nominativo dei partecipanti.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18, 21, della legge regionale della regione Liguria 21 luglio 1986 n. 15, risulta dunque rilevante per la decisione del ricorso proposto dall'opponente ed appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente della Giunta regionale ligure e per la comunicazione al presidente del Consiglio regionale ligure.

Genova, addì 7 maggio 1996

Il pretore: DEVOTO

96C0775

N. 540

Ordinanza emessa il 10 aprile 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Esposito Armando contro l'Accademia di belle arti ed altro

Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per oltre cinque anni - Disparità di trattamento rispetto all'istruzione universitaria per la quale è previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi - Violazione del diritto ai più alti gradi di istruzione e dell'obbligo dello Stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico.

(R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1889/86 proposto da Esposito Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizziuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19, contro l'Accademia di belle arti di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della nota n. 1835 del 15 ottobre 1986, comunicata successivamente, con la quale si nega il rilascio del diploma di licenza del corso di decorazione; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il provvedimento ministeriale di negazione della convalida dell'iscrizione per l'anno accademico 1985-1986;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la memoria prodotta da quest'ultima a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 10 aprile 1989, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito, in detta udienza, l'avv. Pizziuti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente sig. Armando Esposito, proveniente dall'Accademia di belle arti di Reggio Calabria è stato iscritto negli anni accademici 1982/82, 1982/83 e 1983/84 presso l'Accademia di belle arti di Roma, rispettivamente al II, al III ed al IV anno del corso di decorazione, superando tre esami nell'a.a. 1982/1982 e quattro sia nell'a.a. 1982/83 che l'a.a. 1983/84 (nel quale ha anche sostenuto l'esame di teoria della percezione e psicologia della forma, del corso speciale).

Nell'a.a. 1984/85 il ricorrente è stato fuori corso e nell'a.a. 1985/86 si è iscritto all'Accademia ed ha sostenuto con riserva tutti gli esami mancanti per il conseguimento del diploma.

Allorché, però, il ricorrente ha chiesto il rilascio del diploma conseguito, si è visto opporre un rifiuto non essendo stata la sua iscrizione, convalidata dal Ministero in quanto si era ritenuto che, ai sensi dell'art. 62 del RD n. 31 dicembre 1923 n. 3112, non era consentita l'iscrizione allo stesso corso dell'Accademia per più di cinque anni.

L'interessato ha allora proposto ricorso in questa sede, deducendo i seguenti motivi:

1) *Violazione art. 62 del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 e disposizioni normative applicative; artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere per errato presupposto, illogicità, travisamento e manifesta ingiustizia.*

Assume il ricorrente che l'art. 62 del r.d. n. 3123/1923 (il quale dispone al secondo comma che allo stesso corso dell'Accademia delle belle arti non si può essere iscritti per più di cinque anni) non potrebbe che aver inteso disporre che non è possibile iscriversi ad uno stesso corso senza sostenere esami per un certo numero di anni, sicché non potrebbe ipotizzarsi che un alunno, il quale frequenti regolarmente il corso e che sostenga e superi gli esami, ad un ritmo minore di quello di altri frequentanti (perché ha contemporanei impegni di lavoro e/o di studio), superato il limite di cinque anni perda il diritto di completare gli studi intrapresi.

Comunque, anche a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, nel caso di specie il ricorrente non avrebbe superato il quinquennio di iscrizione allo stesso corso, perché non avrebbe potuto frequentare le lezioni nell'a.a. 1984/85 per causa di forza maggiore e, quindi, si sarebbe dovuto considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative del r.d. n. 3183/1923 depennato dagli elenchi degli studenti iscritti per quell'anno.

In via subordinata si deduce, comunque, la illegittimità delle disposizioni sul depennamento degli studenti non frequentanti, se ed in quanto non considerino le ragioni di forza maggiore della loro assenza o non rispettino le legittime loro aspettative al completamento degli studi.

2) *Violazione stesse norme e principi generali; eccesso di potere per errato presupposto, difetto di motivazione, illogicità, travisamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.*

Sostiene l'istante che la sua iscrizione all'anno scolastico 1985/86 e la conseguente frequenza e partecipazione agli esami non avrebbero potuto essere poste nel nulla senza rispettare i principi che regolano l'annullamento di ufficio di atti che si assumono illegittimi, ed in particolare senza indicare le ragioni di interesse pubblico considerate prevalenti sull'interesse individuale ormai consolidato.

3) *Violazione artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.*

In via subordinata il ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 62 del r.d. n. 3123/23 per il caso che lo stesso debba essere interpretato nel senso che dopo cinque anni di frequenza di un corso lo studente perda qualsiasi diritto, quali che siano i risultati conseguiti ed il numero di anni di frequenza positiva (cioè, con partecipazione alle lezioni e superamento di esami), per violazione dei più elementari principi sull'obbligo del rispetto del diritto allo studio e del riconoscimento del diritto di conseguire titoli di studio, indipendentemente da limiti temporali, da parte degli studenti capaci e meritevoli.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che debba essere sollevata questione di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 62, secondo comma del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 (secondo cui «allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si può essere iscritti per più di cinque anni»), con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

La questione appare, infatti, rilevante e non manifestamente infondata.

Per quanto riguarda la rilevanza, va osservato che il provvedimento impugnato (con il quale si nega al ricorrente il rilascio del diploma di licenza del corso di decorazione), costituisce puntuale applicazione della suddetta disposizione e che la legittimità costituzionale della stessa, in considerazione del suo contenuto estremamente restrittivo, è posta in discussione dall'istante nel terzo motivo di gravame. È, pertanto, evidente che un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione in questione comporterebbe l'accoglimento del ricorso con l'integrale soddisfacimento degli interessi del ricorrente.

Per ciò che concerne la non manifesta infondatezza si deve rilevare quanto segue:

la severità della disposizione in parola, la quale concede la possibilità di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti solo per un anno in più rispetto alla sua durata normale (che è di quattro anni), non trova riscontro nelle altre normative che disciplinano altri analoghi insegnamenti.

Va, invero, evidenziato che:

a) ai sensi dell'art. 15, primo comma del r.d. 4 maggio 1925 n. 653 recante «Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione» dell'art. 57, secondo comma della legge 15 giugno 1931 n. 839 concernente «Ordinamento dell'istruzione media tecnica» ciascuna classe può essere frequentata per due volte (sicché in pratica un corso di scuola secondaria può essere frequentato per il doppio del tempo della sua durata normale);

b) ai sensi dell'art. 149, secondo comma del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 — testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sussiste l'obbligo di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove già superate solo ove non vengano sostenuti esami per otto anni consecutivi.

Non si comprende, dunque, quali siano le ragioni che possano giustificare una così grave disparità di trattamento tra studenti di analoghi tipi d'insegnamento sol che si consideri che, essendo l'Accademia di belle arti un istituto d'istruzione intermedio tra gli istituti secondari e gli istituti di rango universitario, logica vorrebbe che si faccia riferimento per quanto riguarda il periodo di tempo massimo consentito per la frequenza dei corsi, o alla disciplina vigente per gli istituti di istruzione secondaria o a quella vigente per gli istituti di istruzione universitaria.

Probabilmente la disciplina in contestazione è stata a suo tempo dettata in considerazione del fatto che una consistente limitazione del numero degli studenti avrebbe potuto assicurare un contenimento delle spese.

Infatti il r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 è stato emanato in virtù delle delegazioni dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922 n. 601, ove all'art. 1 è espressamente stabilito che tra le finalità da perseguire con la delega vi era anche quella di diminuire le spese.

È, tuttavia, evidente che la necessità di un contenimento delle spese sussiste per qualsiasi tipo di istituto d'istruzione, sicché non si ravvisano quelle differenziazioni di situazioni che, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, possono giustificare una disparità di trattamento tra utenti del medesimo servizio della pubblica istruzione.

Una disciplina così ingiustificatamente severa nei confronti degli studenti dell'Accademia delle belle arti sembra poi comportare la violazione dell'obbligo imposto alla Repubblica dall'art. 33 della Costituzione di assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i cittadini, nonché la violazione dell'art. 34 della Costituzione che riconosce a tutti i capaci e meritevoli (e tali debbono ritenersi anche coloro che, come il ricorrente, hanno superato tutti gli esami di un corso di studi in un periodo solo leggermente superiore alla sua durata normale) il diritto di raggiungere i più alti gradi d'istruzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti, del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 1989

Il presidente: FARINA

Il consigliere est.: MONTICELLI.

N. 541

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da De Vallier Andrea contro la provincia di Belluno ed altri*

Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità - Divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie - Vincoli paesistici «provvisori» scaturenti dalla pubblicazione degli elenchi delle località predisposti dalla commissione provinciale e soggetti a successiva approvazione ministeriale - Mancata previsione di un termine finale scaduto il quale, senza l'intervento del decreto ministeriale, si operi la caducazione del vincolo provvisorio - Incidenza sul diritto di proprietà, sui principi di libertà di iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2, 3 e 7).

(Cost., artt. 41, 42 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2181/87 di De Vallier Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Borella e Franco Stivanello Gussoni, con elezione di domicilio presso il secondo, in Venezia, Dorsoduro 3593, come da mandato in calce al ricorso;

Contro la provincia di Belluno, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*; il Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona del Ministro *pro-tempore*; il comune di Belluno, in persona del sindaco *pro-tempore*; la commissione provinciale di Belluno *ex art. 2* della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento dei seguenti atti:

1) decreto del presidente della provincia n. 3357/6/8 del 17 giugno 1987 di diniego autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato in Belluno, via De Pellegrin, di proprietà del ricorrente;

2) ordinanza del presidente della provincia del 17 giugno 1987 con la quale è stato ordinato di demolire e rimettere in pristino le opere eseguite in difformità dal precedente nulla osta;

3) nota 13 luglio 1987, n. 13998/85 del sindaco di Belluno con la quale è stato comunicato il provvedimento *sub 1*);

4) deliberazione della commissione provinciale di Belluno *ex art. 2* della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del 23 ottobre 1975, n. 2, relativa alla proposta di vincolo di vasta parte del territorio del comune di Belluno (ove occorra).

Visto il ricorso, notificato il 7-9 ottobre 1987 e depositato presso la Segreteria il 13 ottobre 1987 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Belluno;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 1995 — relatore il consigliere Oria Settesoldi — l'avv. Borella per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Bassani per la provincia di Belluno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente espone che nel corso dell'esecuzione dei lavori autorizzati per la costruzione di una villetta per la quale era stato acquisito il nulla osta della commissione consultiva per i beni ambientali della regione, apportava alcune lievi modifiche all'aspetto esteriore (tra cui l'ubicazione del garage), per cui veniva presentata domanda di variante in corso d'opera.

Il comune ritrasmetteva quindi la pratica alla provincia che, con il provvedimento in epigrafe *sub* 1), negava il nulla osta e, con l'atto impugnato *sub* 2), gli ordinava di rimettere in pristino le opere secondo il progetto approvato in precedenza.

Il ricorrente afferma che sulla zona non esiste neppure un vincolo ambientale perché esso fu proposto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche ancora il 23 ottobre 1975, (con l'atto impugnato *sub* 4), senza che il Ministero si sia da allora pronunciato su tale proposta.

Il ricorso deduce quindi i seguenti motivi:

1. — Falsa applicazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti; nell'assunto che il comune avrebbe erroneamente sottoposto il progetto di variante in corso d'opera presentato dal ricorrente all'esame della provincia di Belluno, stante l'anzidetta insussistenza del vincolo. Il ricorrente, infatti, non ignora che alla pubblicazione negli elenchi predisposti dalla commissione provinciale consegue l'immediata insorgenza del vincolo ma con effetto meramente provvisorio e valido agli effetti delle misure di salvaguardia. Tale effetto provvisorio però, dati i 12 anni ormai inutilmente intercorsi, non può che ritenersi caducato per applicazione analogica della legge 3 novembre 1952, n. 1902, perché, diversamente opinando e attribuendo durata indefinita nel tempo alla salvaguardia *ex* artt. 2 e 3 della legge n. 1439/1939, dette norme non potrebbero sottrarsi a censure di illegittimità costituzionale.

2. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e dello sviamento.

In via subordinata si deduce l'illegittimità del diniego di nulla-osta, motivato per *relationem* al parere della commissione consultiva per i beni ambientali del 5 giugno 1987, nell'assunto che si afferma, del tutto apoditticamente, che le modifiche «configurano un risultato peggiorativo rispetto al progetto originario» e non si motiva in relazione all'ambiente tutelato. Risulta, in particolare, che il vincolo in questione era stato ispirato dall'intento di sottrarre una certa zona del comune all'edificazione e rispetto a tale fine a nulla rileva la posizione delle finestre o le caratteristiche dell'intonaco.

3. — Violazione dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'ingiustizia manifesta; nell'assunto che la provincia ha disposto la remissione in pristino, senza oltretutto precisare in che cosa ciò consista e soprattutto senza dimostrare di essersi posta l'alternativa fra detto provvedimento e quello dell'imposizione dell'indennità, né dimostrare l'esistenza di un danno ambientale.

4. — Violazione degli artt. 1 e segg. della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e eccesso di potere per illogicità e difetto della motivazione; nell'assunto che la proposta di vincolo impugnata *sub* 4) in epigrafe, ove non venisse ritenuta caducata per il decorso di 12 anni senza l'intervento dell'approvazione ministeriale, sarebbe comunque illegittima perché non motiva sulla particolare bellezza della zona ed è finalizzata solo a contenere l'espansione urbanistica e la speculazione edilizia, finalità oltretutto irraggiungibile per la aree che, come quella del ricorrente, il p.r.g. adottato dal comune di Belluno fin dal 1972, destina all'edificazione, del che i promotori del vincolo non si sarebbero accorti.

5. — Violazione dell'art. 4 del r.d. 5 giugno 1940, n. 1357; nell'assunto che alla riunione della commissione provinciale in data 23 ottobre 1975 non avrebbe partecipato il sindaco di Belluno, che neppure risulta essere stato invitato alla riunione.

Si è costituita in giudizio la provincia di Belluno controdeducendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Non è controverso in causa che l'area interessata alla costruzione del ricorrente sia stata sottoposta a vincolo dalla commissione provinciale BB.NN. di Belluno ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 con verbale 23 ottobre 1975. Del pari pacifica è la circostanza che il successivo decreto ministeriale di approvazione non sia mai stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, a quanto si deve ritenere, non sia in effetti mai stato adottato.

La stessa parte ricorrente dimostra di essere a conoscenza di quell'orientamento giurisprudenziale sancito dall'a.p. del Consiglio di Stato con decisione 6 maggio 1976, n. 3, secondo la quale l'imposizione del vincolo si perfeziona già al momento in cui l'elenco delle località predisposto dalla Commissione ed in cui è inclusa la bellezza di insieme di cui trattasi viene pubblicato nell'albo del comune interessato. Nel caso di specie tale procedura risulta essere stata completata, come attestato nella nota 20 luglio 1976 del comune di Belluno con cui viene trasmesso

alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia il verbale succitato munito del referto di pubblicazione, ove si consideri che alla «proposta» formulata dalla commissione provinciale di cui all'art. 22 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in data 23 ottobre 1975, non ha più fatto seguito il decreto ministeriale di approvazione dello «elenco» predisposto dalla commissione, come previsto dall'art. 3 della legge stessa.

La sezione non ritiene al riguardo di potersi discostare dal costante orientamento giurisprudenziale soprarichiamato in ordine al quale si richiama, tra l'altro, alla decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 913 del 19 dicembre 1986 che ebbe ad annullare proprio una sentenza di questo T.A.R. e alle più recenti decisioni sempre della sesta sezione n. 1473 del 3 ottobre 1994 e n. 212 del 1^o marzo 1995. Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, al momento dell'adozione degli atti impugnati il vincolo era già sorto, pur essendo ancora contraddistinto dal carattere di provvisorietà che contraddistingue la fase procedimentale in questione. È quindi la stessa formulazione letterale dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, laddove si afferma «I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge», che impedisce l'accoglimento del primo motivo di ricorso, posto che il succitato riferimento agli «elenchi delle località», secondo il già ricordato costante orientamento giurisprudenziale, deve intendersi comprensivo anche di quelli compilati dalla commissione provinciale ex art. 2 della legge citata.

Osserva a questo punto il collegio che in carenza di un'apposita previsione normativa in tal senso, non è possibile, come invece ritiene il ricorrente, stabilire, in via di pura interpretazione, in applicazione analogica della legge 3 novembre 1952, n. 902, e successive modificazioni (che fissa in 5 anni la durata nomina delle misure di salvaguardia in materia edilizia-urbanistica) che il vincolo paesistico «provvisorio», scaturente dalla pubblicazione degli elenchi predisposti dalla commissione provinciale, debba considerarsi caducato allorché, per un determinato periodo di tempo, alla proposta di vincolo non abbia fatto seguito il decreto ministeriale di approvazione.

Così stando le cose la sezione ritiene che la statuizione normativa di un vincolo provvisorio alla cui durata non è peraltro dato trovare alcun termine di scadenza, non possa sottrarsi alle censure di incostituzionalità adombrate dal ricorrente.

La questione è rilevante in causa perché la sezione, per respingere il primo motivo di ricorso, si trova proprio a dover fare applicazione della normativa in ordine alla cui legittimità costituzionale viene a nutrire seri dubbi.

Infatti la durata indefinita del periodo in cui il vincolo è efficace, pur avendo natura provvisoria per il mancato completamento della procedura complessa delineata dalla legge n. 1497/1939 ed il conseguente mancato intervento del decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* consente, di fatto, l'imposizione di una consistente limitazione del diritto di proprietà, che però non è stata accompagnata dalle forme di massima pubblicità previste dalla legge, che non è stata preceduta dalla necessaria e puntuale ponderazione di tutti gli interessi coinvolti *ex lege* nel procedimento — ed infatti dopo la pubblicazione all'albo comunale l'art. 3 della legge citata prevede la possibilità di opposizioni, reclami e proposte che dovranno essere valutate dal Ministro prima dell'approvazione dell'elenco definitivo — e che comporta la possibilità di abusi, in contrasto con il dovere di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

La sezione, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7, come sopra precisato della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, perché il diritto di iniziativa economica, esplicabile nel diritto di costruire, e lo stesso diritto di proprietà vengono a poter essere indefinitamente conculcati senza il rispetto di tutte le formalità all'uopo previste dalla legge e perché comunque la mancanza di un termine finale, scaduto il quale il mancato intervento del decreto ministeriale comporti la caducazione del vincolo provvisorio, determina una grave lesione del principio di buon andamento ed imparzialità che deve contraddistinguere l'operato dei pubblici poteri (art. 97 della Costituzione).

Il presente giudizio deve quindi essere sospeso e la questione di costituzionalità della norma succitata va rimessa all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, in relazione agli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Sospende nel frattempo il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 30 novembre 1995.

Il presidente f.f.: TRIVELLATO

L'estensore: SETTESOLDI

96C0777

N. 542

Ordinanza emessa il 20 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Gestioni Esattoriali S.p.a. contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - Ritenuta e versamento all'erario di una somma pari al sei per mille dell'ammontare, risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992, dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e della proporzionalità contributiva.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 7, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 10051/93 presentato il 29 novembre 1993 (avverso: s. rif. su i. rimb. imp. str. dep. ban. - Imp. str. dep. ban. Gestioni Esattoriali S.p.a., liq. Vironda Piero, residente a Torino, in via G. Servais, 194, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Con ricorso del 29 novembre 1993 la società Gesap proponeva domanda per ottenere il rimborso delle trattate operate in data 13 settembre 1992 dall'Amministrazione postale in data 15 settembre 1992 dalle banche: S. Paolo, CRT, Cariplo, ect. sui c/c postali e sui c/c bancari, del sei per mille del saldo attivo al 9 luglio 1992 ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 633, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Ciò premesso, si pone questione di costituzionalità dell'art. 7, sesto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, in modo indiscriminato stabilisce che «per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; ...».

La questione appare rilevante, perché questa commissione deve stabilire se ordinare o meno il rimborso dell'imposta in oggetto. Inoltre, la questione non è manifestamente infondata, atteso che la norma si pone in netto contrasto con i principi enunciati nell'art. 3 della Costituzione. Infatti il precetto normativo contrasta con il principio di ragionevolezza, giacché la norma tassa manifestazioni di ricchezza che, come nel caso di specie, sono diversissime fra loro.

Invero nella dizione usata dal legislatore si evince, senza ombra di dubbio, che si è voluto effettuare un prelievo su determinate forme di risparmio bancario e postale, senza tener conto che i depositi possono avere causali diverse.

In certi casi trattasi di risparmio, nel caso di specie invece di tributi riscossi per conto dello Stato, non certo di risparmi della società ricorrente.

Non solo, ma la disposizione in discussione, viola palesemente il principio di proporzionalità contributiva sancito nell'art. 53 della Costituzione. Detto principio riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione, purché di natura tributaria, con la idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria, desumibile dalla concreta esistenza del presupposto economico relativo: quest'ultimo è identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza, senza che spetti al giudice di legittimità delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà.

Orbene nei casi di specie il prelievo non solo è arbitrario, ma addirittura non sussisteva il presupposto del prelievo medesimo. Infatti le somme depositate nei c/c sui quali è stato effettuato il prelievo, non sono identificabili con un indice rivelatore di ricchezza del soggetto tassato (l'ente di riscossione) ma son un indice rivelatore di ricchezza dello Stato, per cui conto l'ente di riscossione ha ricevuto i tributi versati dai contribuenti. Non si deve infatti dimenticare che dal 1990 (entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione tributi) l'ente concessionario risponde del non riscosso per riscosso e pertanto ha già anticipato allo Stato le somme depositate dai contribuenti sui conti correnti dell'ente di riscossione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina, che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Camera di consiglio dalla prima sezione della commissione tributaria di primo grado di Torino il 20 aprile 1994.

Il presidente: BRUNETTI

Il relatore: ALLIEVO

96C0778

N. 543

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Borra Giovanni contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

[D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

[Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/4216 presentato il 4 maggio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. SI - ISI, 92) da Borra Giovanni, residente a Verolengo in via Dora Baltea, 9, contro l'Intendenza di Finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

che, trascorsi inutilmente i novanta giorni, previsti dalle vigenti disposizioni in materia, l'Intendenza non ha dato alcuna risposta in merito al richiesto rimborso;

che si è verificato, in applicazione all'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 il «silenzio/rifiuto» dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha ricorso a questa commissione perché ritiene l'I.S.I. anticostituzionale in quanto non rispetta il principio dell'equità (art. 3 Cost.), scoraggia il risparmio e l'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.), non è progressiva.

Il collegio ritiene di sollevare la questione di costituzionalità del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in base alla quale devono pagare l'imposta straordinaria tutti i proprietari di immobili nonché i titolari dei diritti di usufrutto d'uso e di abitazione.

Com'è noto, la determinazione dell'I.S.I. dovuta è estremamente semplice: l'imposta è pari al 3% del valore dei fabbricati e l'unico problema è dato dalle modalità di calcolo del valore stesso. Ma perché prescinde proprio dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario, cioè da ogni e qualsiasi relazione soggettiva, incontra ostacoli di ordine costituzionale.

La questione di cui sopra si appalesa rilevante ai fini della decisione, perché la commissione deve stabilire se il contribuente debba o meno pagare l'imposta in oggetto. D'altronde essa questione può ritenersi manifestamente infondata, non apparendo incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

La predetta legge, che regolamenta l'imposta straordinaria, appare in netto contrasto con i principi codificati negli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché prescinde dalla capacità contributiva del soggetto passivo, basandosi esclusivamente sul valore del bene in proprietà od oggetto di diritti reali. Stando al contenuto del principio di ragionevolezza, sancito nell'art. 3, comma primo, la Costituzione impone al legislatore di assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (C. cost. 26 gennaio 1957, nn. 3 e 28, Giur. cost. 1957, nn. 5 e 398).

Inoltre se le situazioni sono omogenee, il loro trattamento dev'essere uniforme ove non sussistano fondate ragioni per differenziarlo (C. cost. 26 luglio 1979, I, 640; C. cost. 25 marzo 1976, n. 57, Foro it. 1976, I, 1794).

C'è violazione del principio di uguaglianza quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata, determinante discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate. (C. cost. 25 giugno 1981, n. 111, Giur. cost. I, 974).

Nel caso di specie ricorrono situazioni omogenee (stesso bene immobile) sotto il profilo oggettivo e non omogenee sotto il profilo soggettivo. In altri termini, il legislatore imponendo il pagamento della imposta sulla base del valore del bene e prescindendo dalle condizioni soggettive del contribuente, ha violato il principio di ragionevolezza.

Infatti non ha tenuto conto delle singole capacità contributive dei soggetti passivi d'imposta.

Se per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria, desumibile dal presupposto d'imposta e si deve ritenere che il collegamento, come istituito dal legislatore, fra il presupposto ed i soggetti dell'obbligazione, non è sindacabile, se non sotto il profilo dell'irrazionalità, si deve osservare che tale profilo ricorre nel caso di specie (C. cost. 25 luglio 1984, n. 226, Foro it. 1984, I, 2404; Giur. cost. 1984, I, 1599; Giust. civ. 1984, I, 2930).

Se poi è vero che il principio sancito nel primo comma dell'art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ha carattere oggettivo perché si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente (C. cost. 27 luglio 1982, n. 143, Foro it. 1982, I, 2712) è anche vero che l'art. 53, comma primo, costituisce uno specifico sviluppo del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione e si traduce, per quanto riguarda le imposte nell'obbligo di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti allorché sia dato riscontrare per essi una perfetta identità della situazione di fatto, presa in considerazione dalla legge, al fine dell'imposizione del tributo: esigenza, questa, ricollegata al principio generale di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione. (C. cost. 18 giugno 1963, n. 92, Giur. cost. 1963, 768; C. cost. 13 dicembre 1963, n. 155, Foro it. 1964, I, 22; C. cost. 6 luglio 1972, n. 120, Giur. cost. 1972, n. 1289; Giust. civ. 1972, III, 229).

Orbene proprio il principio di uguaglianza impone al legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando siano uguali non solo le condizioni oggettive, ma anche le condizioni soggettive, alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (C. cost. 26 gennaio 1957, nn. 3 e 28, Giur. cost. 1957, 5 e 398).

Ciò premesso, non si può dire che il legislatore dell'I.S.I. abbia rispettato tali principi, quando ha imposto di pagare la stessa somma al salariato, che, dopo una vita di lavoro, si è finalmente comprato la casetta in cui vive e al capitano d'industria, che, per caso, tra i suoi innumerevoli beni immobili annovera anche la medesima casetta. La cifra sborsata dal salariato costituisce un sacrificio notevole e la medesima cifra rappresenta un mero ed insignificante numero nella contabilità del patrimonio del capitano d'industria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 13 ottobre 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

96C0779

N. 544

Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Garavoglia Claudio contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/5256 presentato il 17 giugno 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI) da Garavoglia Claudio, residente a Torino in via Fattori, 55, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che in data 2 febbraio 1993 è stata presentata all'Intendenza di finanza di Torino dal predetto contribuente istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. di L. 859.000, versata l'11 dicembre 1992;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0780

N. 545

Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Conti Luigia contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/5255 presentato il 17 giugno 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI) da Conti Luigia, residente a Torino in C.so Montecucco, 81, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0781

N. 546

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Vaspi Giordano contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/4218 presentato il 4 maggio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI, 92) da Vaspi Giordano, residente a Alpignano in via Pietre, 27, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta di straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0782

N. 547

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Vaspi Romano contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/4219 presentato il 4 maggio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI, 92) da Vaspi Romano, residente a Alpignano in via Pietre, 27, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0783

N. 548

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Viti Luciano contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/5513 presentato il 30 giugno 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI, 92) da Viti Luciano, residente a Torino in via Lamarmora, 39, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

06C0784

N. 549

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tomeazzi Adriana contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/5750 presentato l'8 luglio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI) da Tomeazzi Adriana, residente a Torino in c.so G. Ferraris, 2, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0785

N. 550

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da De Stefano Stefania contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione dell'imposta nella misura del 3 per cento del valore dei fabbricati, a prescindere dalla capacità contributiva del cittadino-proprietario e da ogni e qualsiasi relazione soggettiva - Lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 3 e 28 del 1957; 92 e 155 del 1963; 120/1972; 57/1976; 111/1981 (recte: 111/1971); 143/1982 e 226/1984.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 93/5514 presentato il 30 giugno 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb. ISI - ISI, 92) da De Stefano Stefania, residente a Torino in via Lamarmora, 39, contro l'Intendenza di finanza di Torino.

Premesso:

che dal contribuente è stata presentata nei termini all'Intendenza di finanza di Torino istanza di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili I.S.I. a suo tempo versata;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 543/1996).

96C0786

N. 551

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la procura di Udine nel procedimento penale a carico di Bartolin Nives

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8491/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Bortolin Nives nata il 27 maggio 1923 a Udine, ivi residente, via Tolmezzo n. 5/2, imputata del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Lega Friuli» e la lista denominata «Lega Nord».

In Udine nel marzo - aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bortolin Nives alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.225.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

D I R I T T O

L'attuale regolamentazione penale della materia si rinviene, per ciò che concerne le elezioni comunali (ove, peraltro, il maggior numero di irregolarità è stato nella fattispecie accertato) nei tuttora vigenti artt. 28, quinto comma, e 32, quinto comma d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 che, in relazione al reintrodotta obbligo di sottoscrizione da parte di un numero minimo predeterminato di cittadini delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale (art. 3 legge 25 marzo 1993 n. 81), dispongono che «ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista», con condotta punita, in ipotesi di trasgressione, appunto dall'art. 93 d.P.R. n. 570/1960 (pena congiunta della reclusione sino a due anni e della multa sino a L. 100.000).

Identica previsione si rinviene per le elezioni politiche nell'art. 20 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (variamente modificato dalla legge 23 aprile 1976 n. 136; legge 11 agosto 1991 n. 271 ed, infine, dalla legge 4 agosto 1993 n. 277) dove l'attuale quinto comma ha reso nuovamente operativo il divieto (in realtà già previsto nel testo originario ma di fatto decaduto per la dispensa dalla sottoscrizione a favore dei partiti aventi rappresentanza parlamentare) di sottoscrizione da parte degli elettori di più di una lista di candidati, a pena delle sanzioni penali previste dall'art. 106 d.P.R. n. 361 cit. (pena alternativa della reclusione sino a tre mesi o della multa sino a L. 50.000).

Analoga imposizione della sottoscrizione da parte di un dato numero di cittadini delle liste di presentazione dei candidati ai fini dell'ammissione alla competizione elettorale è disposta per le elezioni provinciali dall'art. 14 legge 8 marzo 1951 n. 122 (come modificato dall'art. 1-bis d.-l. 25 febbraio 1995 n. 50 conv. in legge 13 marzo 1995 n. 69) che, tuttavia né nella formulazione originaria né in quella attuale prevede il divieto della doppia sottoscrizione né, conseguentemente, una sanzione penale in tale eventualità.

Il sistema così delineato pare affetto da una profonda incoerenza sotto il profilo del regime assai più severo della misura della pena prevista per le elezioni amministrative (cioè quantomeno quindici giorni di reclusione e L. 10.000 di multa, cui devono aggiungersi le afflittive sanzioni accessorie previste dall'art. 102 d.P.R. n. 570/1960), rispetto al diverso trattamento riservato al medesimo reato elettorale commesso in occasione delle elezioni politiche (dove la pena può essere di sole L. 10.000 di multa *ex art.* 24 cod. pen.) e alla valutazione dell'identica condotta mantenuta in concomitanza con le elezioni provinciali laddove, addirittura, non vi è alcuna previsione penale.

Pare alla scrivente che il persistente sistema sanzionatorio in tal modo configurato superiori in modo manifesto in canone dalla ragionevolezza che questa Corte ha più volte ritenuto rappresentare un limite alla discrezionalità propria della funzione legislativa, di per sé e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, sempreché la stessa non si atteggi quale sviamento della funzione rispetto alle attribuzioni assegnate dall'ordinamento, nel qual caso l'esercizio può esserne censurato atteso che previsioni penali che producono, attraverso la sanzione, danni ai diritti fondamentali dell'individuo sproporzionatamente superiori rispetto ai vantaggi che la Società mira a conseguire con la tutela dell'oggetto giuridico del reato, si pongono certamente in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., traducendosi in arbitrarie e ingiustificate disparità di trattamento, nonché con l'art. 27, terzo comma Cost., vanificando il fine rieducativo della pena (cfr.: Corte cost. 18 luglio 1989 n. 409; 28 luglio 1993 n. 343; 3 dicembre 1993 n. 422; 25 luglio 1994 n. 341; 12 luglio 1995 n. 313).

In particolare in un ordinamento che dopo aver abbandonato in via generale per oltre 15 anni l'obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali sia nelle competizioni politiche sia nelle amministrative quando i partiti in lizza fossero sia pur minimamente già rappresentati in Parlamento (cfr. per le elezioni regionali, provinciali e comunali: art. 1, primo comma, lett. b), d.-l. 3 maggio 1976 n. 161, conv. in legge 14 maggio 1976 n. 240, modificato dall'art. 12, terzo comma, legge 21 marzo 1990 n. 53), è ora basato sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale (legge 25 marzo 1993 n. 81) oltreché dei membri del Parlamento (legge n. 361/1957); ove è parimenti richiesta, onde conferire legittimazione popolare e seria e genuina rappresentatività alle liste dei candidati, la necessità di un congruo numero di cittadini sottoscrittori, non pare presentare alcuna ragionevole giustificazione la disparità di trattamento nel senso dell'assai maggiore severità riservata alla condotta di chi offre plurimi avalli in occasione di elezioni amministrative comunali, rispetto a chi mantiene identica condotta in presenza della competizione provinciale (ove vi è l'esenzione da ogni tipo di sanzione per il cittadino, ciò che gli rende ancor più difficilmente percepibile il disvalore sociale della propria condotta in occasione di sottoscrizioni prestate per le elezioni comunali) e, ancora, rispetto alla pena assai più blanda riservata a chi commette il reato in concomitanza con le elezioni politiche, quando coerenza vorrebbe un regime unitario o, addirittura, «... il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggior importanza ... delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggior severità proprio per le violazioni delle norme penali previste per queste elezioni» (così Corte cost. 23 luglio 1980 n. 121).

Vero è che la Corte già in precedenza ha respinto questioni di costituzionalità identiche a quella in via di proposizione (sent. 18 aprile 1967 n. 45 e, quindi, ord. 11 maggio 1971 n. 106; 2 febbraio 1972 n. 23 e 28 novembre 1973 n. 174), sia pur auspicando successivamente l'armonizzazione da parte del legislatore della misura e del *quantum* delle sanzioni penali (cf. sent. n. 121/1980 cit.); ma la questione viene ora ripresentata sia in legislazione all'opposto regime previsto per le elezioni provinciali (tant'è che questo Ufficio ha dato contestualmente corso a numerose archiviazioni nei confronti di chi aveva sottoscritto più dichiarazioni di presentazione di liste per tale competizione), fatto che presenta un'identica obiettività giuridica e una gravità né maggiore né minore rispetto al fatto per il quale si procede, sia in considerazione delle profonde riforme introdotte dalle più recenti leggi elettorali che hanno praticamente equiparato fra loro le dichiarazioni di presentazione delle liste in occasione delle varie elezioni, non incidendo però minimamente sulla qualità e quantità delle sanzioni penali previste dai previgenti reati elettorali, mantenendo una condizione di squilibrio e di disparità di trattamento la cui giustificazione oggettiva e soggettiva non è chiara e che ben può ledere il principio di uguaglianza, laddove esso esige «... che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (così Corte cost. n. 409/1989 cit.).

Rispetto ai parametri di cui gli artt. 3, primo comma (*sub specie* di ragionevolezza e proporzionalità) e 27, terzo comma, Cost. (in particolare per la previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, determinante la vanificazione del fine rieducativo costituzionalmente imposto alla pena), si invoca, pertanto, il giudizio di costituzionalità della norma in esame, qui reputando la questione di legittimità che si solleva d'ufficio non manifestamente infondata.

È appena il caso di sottolineare, in punto rilevanza, l'essenzialità della risoluzione del suddetto dubbio di costituzionalità poiché il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale proprio in relazione ad ipotesi di doppia sottoscrizione di liste elettorali comunali, dipendendo quindi dalla discussa legittimità dalla norma che va ad impugnarsi le successive scelte procedurali di competenza di questo Ufficio cioè l'emissione del decreto penale di condanna in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, ovvero la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato (*ex artt.* 129, primo comma, 459, terzo comma, e 565 c.p.p.) ove si accertasse la non conformità della norma al dettato costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 laddove prevede la pena della reclusione sino a due anni e della multa sino a L. 100.000 nei confronti di «chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura», in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata all'imputata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 19 febbraio 1996

Il giudice: BELTRAME

96C0796

N. 552

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Francescato Pierluigi

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8419/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Francescato Pierluigi nato il 31 agosto 1949 a Motta di Livenza (TV), residente a Udine, via Baldasseria Bassa n. 134/19, imputato del reato p. e p. dall'art. 93

d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «C.C.D.» e la lista denominata «Forza Italia».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Francesco Pierluigi alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0797

N. 553

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Turri Giovanni

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8422/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Turri Giovanni nato il 23 dicembre 1971 a Udine, ivi residente, via San Rocco n. 2, imputato del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Lega Friuli» e la lista denominata «Forza Italia».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Turri Giovanni alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0798

N. 554

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Pallini Stefano

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8418/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Pallini Stefano nato il 9 agosto 1963 a Udine, ivi residente, via Sapri n. 8, imputato del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Forza Italia» e la lista denominata «Pannella».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Pallini Stefano alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0799

N. 555

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Tassile Renata

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8417/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Tassile Renata, nata il 16 settembre 1941 a Udine, ivi residente, via Cadroipo n. 112, imputata del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Alleanza Nazionale» e la lista denominata «Pannella».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Tassile Renata alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0800

N. 556

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Bulfone Augusta

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8434/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Bulfone Augusta, nata il 12 aprile 1943 a Udine, ivi residente, via Montemaggiore n. 25, imputata del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Alleanza Nazionale» e la lista denominata «Pannella».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bulfone Augusta alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

N. 557

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine
nel procedimento penale a carico di Bianco Giuseppe*

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1619/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Bianco Giuseppe nato il 20 marzo 1936 a Udine, ivi residente, via Tricesimo n. 5/5, imputato del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Pannella» e la lista denominata «Alleanza Nazionale».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 7 febbraio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bianco Giuseppe alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autenticazione delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0802

N. 558

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine
nel procedimento penale a carico di Vendettuoli Domenico*

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8433/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Vendettuoli Domenico, nato il 23 marzo 1924 a Ciorlano (Caserta), residente a Udine, via Duca d'Aosta n. 9, imputato del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «C.C.D.» e la lista denominata «Alleanza Nazionale».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Vendettuoli Domenico alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

N. 559

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Di Benedetto Alessandro

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8433/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Di Benedetto Alessandro, nato il 3 novembre 1967 a Torino, residente a Udine, via Pirano n. 3, imputato del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Pannella» e la lista denominata «Forza Italia».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Di Benedetto Alessandro alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0804

N. 560

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Adami Alessandra

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8415/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Adami Alessandra, nata il 26 marzo 1955 a Udine, ivi residente, via Marco Volpe n. 2, imputata del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Alleanza Nazionale» e la lista denominata «Pannella».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Adami Alessandra alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0805

N. 561

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Laureati Luca

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8424/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Laureati Luca nato il 19 dicembre 1959 a Udine, ivi residente, viale Europa Unita n. 131, imputato del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Partito Comunista» e la lista denominata «Per Udine».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Laureati Luca alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0806

N. 562

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Bortolin Noris

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8492/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Bortolin Noris nata il 7 giugno 1921 a Udine, ivi residente, via Tolmezzo n. 5/2, imputata del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Lega Friuli» e la lista denominata «Lega Nord».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bortolin Noris alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

N. 563

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Perini Andrea

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8421/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Perini Andrea nato il 2 dicembre 1952 a Udine, ivi residente, via Torino n. 90/1, imputato del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Verdi» e la lista denominata «Pannella».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Perini Andrea alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0808

N. 564

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine,
nel procedimento penale a carico di Colombo Paola*

Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non è previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale è punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8427/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di Colombo Paola nata il 18 ottobre 1942 a Udine, ivi residente, via R. Battisti n. 50, imputata del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualità di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata «Verdi» e la lista denominata «Partito comunista».

In Udine nel marzo-aprile 1995;

Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Colombo Paola alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali;

Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di più ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsità ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclearava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, più dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 551/1996).

96C0809

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Mantova del 7 marzo 1996. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte costituzionale n. 22 del 29 maggio 1996).

Nel titolo riportato nel sommario ed alla pag. 80 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo alla ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto: «Ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Mantova ... », leggasi: «Ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona ... ».

96C0880

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 98 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 98 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082199



* 4 1 1 1 1 0 0 2 5 0 9 6 *

L. 12.600